

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

RIORDINO "FORZE ARMATE"

CODICE VIGENTE

NOVELLATO

ART. 1

(DISPOSIZIONI COMUNI A PIÙ CATEGORIE)

Art. 627 *Categorie di militari*

1. Il personale militare è inquadrato nelle seguenti categorie gerarchicamente ordinate:

- a) ufficiali;
- b) sottufficiali;
- c) graduati;
- d) militari di truppa.

~~2. La categoria degli ufficiali comprende i militari dal grado di sottotenente e corrispondenti sino al grado di generale o ammiraglio.~~

Art. 627 *Categorie di militari e carriere*

1. Il personale militare è inquadrato nelle seguenti categorie gerarchicamente ordinate:

- a) ufficiali;
- b) sottufficiali;
- c) graduati;
- d) militari di truppa.

2. La categoria degli ufficiali comprende:

- a) ufficiali generali e ammiragli, che rivestono i gradi di generale di brigata, generale di divisione, generale di corpo d'armata, generale e gradi corrispondenti;**
- b) ufficiali superiori, che rivestono i gradi di maggiore, tenente colonnello, colonnello e gradi corrispondenti;**
- c) ufficiali inferiori, che rivestono i gradi di**

~~3. La categoria dei sottufficiali comprende i militari dal grado di sergente e corrispondenti sino al grado di primo maresciallo ed equiparati.~~

~~4. La categoria dei graduati comprende i militari dal grado di primo caporal maggiore e corrispondenti sino al grado di caporal maggiore capo scelto ed equiparati.~~

~~5. La categoria dei militari di truppa comprende i militari di leva, i volontari in ferma prefissata, gli allievi carabinieri, gli allievi finanziari, gli allievi delle scuole militari, navale e aeronautica, gli allievi marescialli in ferma, gli allievi ufficiali in ferma prefissata e gli allievi ufficiali delle accademie militari.~~

sottotenente, tenente, capitano e gradi corrispondenti.

3. La carriera di cui la comma 2, preposta all'espletamento delle funzioni di direzione, comando, indirizzo, coordinamento e controllo sulle unità poste alle dipendenze, ha sviluppo dirigenziale e unitario.

4. La categoria dei sottufficiali comprende i militari appartenenti al ruolo dei marescialli, dal grado di maresciallo a quello di luogotenente e gradi corrispondenti, e al ruolo dei sergenti, dal grado di sergente a quello di sergente maggiore capo e gradi corrispondenti.

5. La carriera del ruolo dei marescialli, preposti a funzioni di comando, coordinamento e controllo sulle unità poste alle loro dipendenze, è caratterizzata da uno sviluppo direttivo. Ai militari che rivestono il grado apicale del ruolo dei marescialli può essere attribuita la qualifica di cui all'articolo 629, comma 2, lettera b), che comporta l'assunzione di attribuzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo di appartenenza e all'anzianità posseduta.

6. La carriera del ruolo sergenti, preposti a funzioni di controllo sulle unità poste alle loro dipendenze, nonché al comando di unità di tipo elementare, ha carattere principalmente esecutivo. Ai militari che rivestono il grado apicale del ruolo dei sergenti può essere attribuita la qualifica di cui all'articolo 629, comma 2,

	<p>lettera a), che comporta l'assunzione di attribuzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo di appartenenza e all'anzianità posseduta.</p> <p>7. La categoria dei graduati comprende i militari appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente, che rivestono i gradi da primo caporal maggiore sino a caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti. La carriera del ruolo dei volontari in servizio permanente ha carattere esecutivo. Ai militari che rivestono il grado apicale del ruolo dei volontari in servizio permanente, può essere attribuita la qualifica di cui all'articolo 1306, comma 1-bis, che comporta l'assunzione di attribuzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo di appartenenza e all'anzianità posseduta.</p> <p>8. La categoria dei militari di truppa comprende i militari di leva, i volontari in ferma prefissata, gli allievi carabinieri, gli allievi finanziari, gli allievi delle scuole militari, gli allievi marescialli in ferma, gli allievi ufficiali in ferma prefissata e gli allievi ufficiali delle accademie militari.</p> <p>9. Le carriere del personale militare sono disciplinate esclusivamente dal codice.</p>
Art. 632 Corrispondenza dei gradi militari con le qualifiche	Art. 632 <i>Corrispondenza dei gradi militari con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento</i>

degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile

~~1. L'equiparazione tra i gradi militari e le qualifiche delle Forze di polizia a ordinamento civile è così determinata:~~

~~a) generale di corpo d'armata e corrispondenti: dirigente generale di livello B;~~

~~b) generale di divisione e corrispondenti: dirigente generale;~~

~~e) generale di brigata e corrispondenti: dirigente superiore;~~

~~d) colonnello e corrispondenti: primo dirigente;~~

~~e) tenente colonnello/maggiore e corrispondenti: vice questore aggiunto;~~

~~f) capitano e corrispondenti: commissario capo;~~

~~g) tenente e corrispondenti: commissario;~~

~~h) sottotenente e corrispondenti: vice commissario;~~

~~i) maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e corrispondenti: ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza;~~

~~l) maresciallo capo e corrispondenti: ispettore capo;~~

~~m) maresciallo ordinario e corrispondenti: ispettore;~~

civile

1. L'equiparazione tra i gradi militari e le qualifiche delle Forze di polizia a ordinamento civile è così determinata:

a) generale di divisione e corrispondenti: dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti;

b) generale di brigata e corrispondenti: dirigente superiore e corrispondenti;

c) colonnello e corrispondenti: primo dirigente e corrispondenti;

d) tenente colonnello e corrispondenti: vice questore e corrispondenti;

e) maggiore e corrispondenti: vice questore aggiunto e corrispondenti;

f) capitano e corrispondenti: commissario capo e corrispondenti;

g) tenente e corrispondenti: commissario e corrispondenti;

h) sottotenente e corrispondenti: vice commissario e corrispondenti;

i) luogotenente e corrispondenti: sostituto commissario e corrispondenti;

- ~~n) maresciallo e corrispondenti: vice ispettore;~~
- ~~o) brigadiere capo e corrispondenti: sovrintendente capo;~~
- ~~p) brigadiere e corrispondenti: sovrintendente;~~
- ~~q) vice brigadiere e corrispondenti: vice sovrintendente;~~
- ~~r) appuntato scelto e corrispondenti: assistente capo;~~
- ~~s) appuntato e corrispondenti: assistente;~~
- ~~t) carabiniere scelto e corrispondenti: agente scelto;~~
- ~~u) carabiniere e corrispondenti: agente.~~

- l) primo maresciallo e corrispondenti: ispettore superiore e corrispondenti;**
- m) maresciallo capo e corrispondenti: ispettore capo e corrispondenti;**
- n) maresciallo ordinario e corrispondenti: ispettore e corrispondenti;**
- o) maresciallo e corrispondenti: vice ispettore e corrispondenti;**
- p) sergente maggiore capo e corrispondenti: sovrintendente capo e corrispondenti;**
- q) sergente maggiore e corrispondenti: sovrintendente e corrispondenti;**
- r) sergente e corrispondenti: vice sovrintendente e corrispondenti;**
- s) caporal maggiore capo scelto e corrispondenti: assistente capo e corrispondenti;**
- t) caporal maggiore capo e corrispondenti: assistente e corrispondenti;**
- u) caporal maggiore scelto e corrispondenti: agente scelto e corrispondenti;**
- v) primo caporal maggiore e corrispondenti: agente e corrispondenti.**

Art. 635 Requisiti generali per il reclutamento

1. Per il reclutamento nelle Forze armate occorrono i seguenti requisiti generali:

- a) essere cittadino italiano;
- b) essere in possesso di adeguato titolo di studio;
- c) essere in possesso dell'idoneità psicofisica e attitudinale al servizio militare incondizionato;
- d) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento;
- e) godere dei diritti civili e politici;
- f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
- g) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
- h) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
- i) avere tenuto condotta incensurabile;

Art. 635 *Requisiti generali per il reclutamento.*

1. Per il reclutamento nelle Forze armate occorrono i seguenti requisiti generali:

- a) essere cittadino italiano;
- b) essere in possesso di adeguato titolo di studio;
- c) essere in possesso dell'idoneità psicofisica e attitudinale al servizio militare incondizionato;
- d) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento;
- e) godere dei diritti civili e politici;
- f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
- g) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su

l) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

m) avere compiuto il 18° anno di età, fermo restando:

1) quanto previsto dall'articolo 711;

2) la possibilità di presentare la domanda di partecipazione al concorso da parte del minore che ha compiuto il 17° anno di età, acquisito il consenso di chi esercita la potestà;

n) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.

2. I requisiti di cui al comma 1, lettere c), d), i), l) e n), sono accertati d'ufficio dall'amministrazione.

3. Requisiti ulteriori sono previsti dalle norme del presente codice o dai singoli bandi, in relazione al reclutamento delle varie categorie di militari, fra cui quelli previsti per il personale dell'Arma dei carabinieri dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

h) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

i) avere tenuto condotta incensurabile;

l) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

m) avere compiuto il 18° anno di età, fermo restando:

1) quanto previsto dall'articolo 711;

2) la possibilità di presentare la domanda di partecipazione al concorso da parte del minore che ha compiuto il 17° anno di età, acquisito il consenso di chi esercita la potestà;

n) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.

2. I requisiti di cui al comma 1, lettere c), d), i), l) e n), sono accertati d'ufficio dall'amministrazione. **Il requisito di cui al comma 1, lettera d), non è nuovamente accertato nei**

	<p>confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneità incondizionata al servizio militare che partecipa a concorsi interni delle Forze armate.</p> <p>3. Requisiti ulteriori sono previsti dalle norme del presente codice o dai singoli bandi, in relazione al reclutamento delle varie categorie di militari, fra cui quelli previsti per il personale dell'Arma dei carabinieri dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.</p>
<p>Art. 803 Organici stabiliti con legge di bilancio</p> <p>1. E' determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato:</p> <p>a) il numero massimo delle singole categorie di ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio;</p> <p>b) la consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri;</p> <p>b-bis) la consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri;</p> <p>b-ter) la consistenza organica degli allievi delle scuole militari</p>	<p>Art. 803 <i>Organici stabiliti con legge di bilancio</i></p> <p>1. E' determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato:</p> <p>a) il numero massimo delle singole categorie di ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio;</p> <p>b) la consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri;</p> <p>b-bis) la consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri;</p> <p>b-ter) la consistenza organica degli allievi delle scuole militari ;</p>

	<p>b-quater) un eventuale contingente aggiuntivo di personale appartenente alla categoria dei militari di truppa in ferma prefissata, da reclutare in caso di specifiche esigenze funzionali delle Forze armate connesse alle emergenze operative derivanti da attività di concorso, soccorso e assistenza sul territorio nazionale e all'estero, specificamente nelle aree di crisi a garanzia della pace e della sicurezza, ovvero al controllo dei flussi migratori e al contrasto alla pirateria.</p>
<p>Art. 811 Militari della Marina militare</p> <p>1. Appartengono alla Marina militare i militari inseriti nei ruoli previsti dagli articoli seguenti.</p> <p>2. All'interno di ciascun ruolo della Marina militare:</p> <p>a) gli ufficiali possono essere ripartiti in specialità ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze di servizio;</p> <p>b) i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa del Corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM) sono distinti per categorie e specialità e le relative procedure per l'avanzamento al grado superiore si effettuano distintamente nell'ambito di ciascuna categoria e specialità</p> <p>3. Per il personale del Corpo delle capitanerie di porto la ripartizione in specialità è determinata d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p>	<p>Art. 811. <i>Militari della Marina militare</i></p> <p>1. Appartengono alla Marina militare i militari inseriti nei ruoli previsti dagli articoli seguenti.</p> <p>2. All'interno di ciascun ruolo della Marina militare:</p> <p>a) gli ufficiali possono essere ripartiti in specialità ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze di servizio;</p> <p>b) i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa del Corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM) sono distinti per categorie, specialità o qualificazioni e le relative procedure per l'avanzamento al grado superiore si effettuano distintamente nell'ambito di ciascuna categoria e specialità.</p> <p>3. Per il personale del Corpo delle capitanerie di portola ripartizione in specialità è determinata d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p>

<p>Art. 858 Detrazioni di anzianità</p> <p>1. Il militare in servizio permanente subisce una detrazione di anzianità, in base alle seguenti cause:</p> <p>a) detenzione per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese;</p> <p>b) detenzione in stato di custodia cautelare per reato che ha comportato condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese;</p> <p>c) sospensione disciplinare dall'impiego;</p> <p>d) aspettativa per motivi privati.</p> <p>2. Il militare delle categorie in congedo subisce una detrazione di anzianità, in base alle seguenti cause:</p> <p>a) detenzione per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese;</p> <p>b) detenzione in stato di custodia cautelare per reato che ha comportato condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese;</p>	<p>Art. 858 <i>Detrazioni di anzianità</i></p> <p>1. Il militare in servizio permanente subisce una detrazione di anzianità, in base alle seguenti cause:</p> <p>a) detenzione per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese;</p> <p>b) detenzione in stato di custodia cautelare per reato che ha comportato condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese;</p> <p>c) sospensione disciplinare dall'impiego;</p> <p>d) aspettativa per motivi privati.</p> <p>2. Il militare delle categorie in congedo subisce una detrazione di anzianità, in base alle seguenti cause:</p> <p>a) detenzione per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese;</p> <p>b) detenzione in stato di custodia cautelare per reato che ha comportato condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese;</p> <p>c) sospensione disciplinare dalle funzioni del grado.</p> <p>3. La detrazione d'anzianità è pari al tempo trascorso in una delle anzidette situazioni, salvo quanto disposto dall' <i>articolo 859</i>.</p>

<p>c) sospensione disciplinare dalle funzioni del grado.</p> <p>3. La detrazione d'anzianità è pari al tempo trascorso in una delle anzidette situazioni, salvo quanto disposto dall'articolo 859.</p>	<p>3-bis La detrazione di anzianità, operata a qualsiasi titolo sul grado, ha effetto anche sulla decorrenza della qualifica posseduta.</p> <p>3-ter. I periodi di congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono computati nell'anzianità richiesta ai fini della progressione di carriera.</p>
<p>Art. 930 Transito nell'impiego civile</p> <p>1. Il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione.</p>	<p>Art. 930 <i>Transito nell'impiego civile</i></p> <p>1. Il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione</p> <p>1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica, a decorrere dall'entrata in vigore del codice, anche ai volontari in ferma prefissata quadriennale in posizione di rafferma, risultati idonei ma non vincitori al termine delle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente di cui all'articolo 704. Il predetto personale transita secondo la corrispondenza prevista per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente.</p> <p>1-ter. La procedura di transito di cui al comma 1 è sospesa nei seguenti casi:</p>

	<p><i>a)</i> procedimento disciplinare da cui potrebbe derivare una sanzione di stato;</p> <p><i>b)</i> sospensione dall'impiego per qualsiasi causa.</p> <p><i>1-quater.</i> All'esito sfavorevole dei procedimenti di cui al comma <i>1-ter</i> consegue l'annullamento della procedura di transito.</p> <p><i>1-quinquies.</i> Il personale non dirigente delle Forze armate che transita nei ruoli del personale civile della Difesa, per effetto del comma 1, o di amministrazioni pubbliche nei casi previsti dalla legislazione vigente è inquadrato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2209 <i>-quinquies</i>, secondo tabelle di corrispondenza, ispirate a criteri di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile e militare, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, informati il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali. Nelle more dell'adozione del decreto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al personale delle Forze armate, per le finalità indicate nel presente comma, si applica la tabella di corrispondenza prevista a legislazione vigente per il personale dei Corpi di polizia ad ordinamento militare.”</p>
Art. 992 Collocamento in ausiliaria	Art. 992 <i>Collocamento in ausiliaria</i>

1. Il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito o a domanda, ai sensi dell' *articolo 909*, comma 4.

~~2. Il personale militare permane in ausiliaria:~~

~~a) fino a 65 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 60 anni, ma inferiore a 62 anni;~~

~~b) fino a 67 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 62 anni e, comunque, per un periodo non inferiore ai 5 anni.~~

3. All'atto della cessazione dal servizio, il personale è iscritto in appositi ruoli dell'ausiliaria, da pubblicare annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con indicazione della categoria, del ruolo di appartenenza, nonché del grado rivestito. Le pubbliche amministrazioni statali e territoriali, limitatamente alla copertura delle forze in organico, possono avanzare formale richiesta al competente Ministero per l'utilizzo del suddetto personale, nell'ambito della provincia di residenza e in incarichi adeguati al ruolo e al grado rivestito.

4. Ai fini della corresponsione dell'indennità di ausiliaria, il personale, all'atto della cessazione dal servizio, manifesta, con apposita dichiarazione scritta, la propria disponibilità all'impiego presso l'amministrazione di appartenenza e le altre pubbliche amministrazioni.

1. Il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito o a domanda, ai sensi dell' *articolo 909*, comma 4.

2. Il personale militare permane in ausiliaria per un periodo di 5 anni.

3. All'atto della cessazione dal servizio, il personale è iscritto in appositi ruoli dell'ausiliaria, da pubblicare annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con indicazione della categoria, del ruolo di appartenenza, nonché del grado rivestito. Le pubbliche amministrazioni statali e territoriali, limitatamente alla copertura delle forze in organico, possono avanzare formale richiesta al competente Ministero per l'utilizzo del suddetto personale, nell'ambito della provincia di residenza e in incarichi adeguati al ruolo e al grado rivestito.

4. Ai fini della corresponsione dell'indennità di ausiliaria, il personale, all'atto della cessazione dal servizio, manifesta, con apposita dichiarazione scritta, la propria disponibilità all'impiego presso l'amministrazione di appartenenza e le altre pubbliche amministrazioni.

Art. 1084 Personale militare che cessa dal servizio per infermità

1. Ai militari deceduti o divenuti permanentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative, è attribuita la promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, previo parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento. La promozione è attribuita anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo. ~~Ai primi marescialli, e gradi corrispondenti, può essere attribuita la promozione al grado di sottotenente e corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali.~~ Se la promozione comporta la corresponsione di un trattamento economico inferiore a quello in godimento, all'interessato è attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante nel nuovo grado

Art. 1084. *Personale militare che cessa dal servizio per infermità*

l. Ai militari deceduti o divenuti permanentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative, è attribuita la promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, previo parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento. La promozione è attribuita anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo. **Ai luogotenenti, e gradi corrispondenti, può essere attribuita la promozione al grado di sottotenente e corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali dell'Esercito, della Marina militare, e dell'aeronautica militare per il personale delle Forze armate e nel ruolo normale per il personale dell'Arma dei Carabinieri.** Se la promozione comporta la corresponsione di un trattamento economico inferiore a quello in godimento, all'interessato è attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante nel nuovo grado.

1. Art. 1084-bis **Promozione a titolo onorifico per il personale militare che cessa dal servizio** 1. A

	<p>decorrenza dal 1° gennaio 2015, ai militari in servizio permanente che nell'ultimo quinquennio hanno prestato servizio senza demerito, è attribuita la promozione ad anzianità al grado superiore a decorrere dal giorno successivo alla cessazione dal servizio conseguita al raggiungimento del limite di età, al collocamento a domanda in ausiliaria o riserva nei casi previsti dalla legislazione vigente, a infermità o a decesso dipendenti da causa di servizio, ovvero in caso di rinuncia al transito per infermità nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera <i>m-bis</i>), sempre che l'infermità risulta dipendente da causa di servizio. Le disposizioni di cui al presente comma non producono effetti sul trattamento economico e previdenziale e pensionistico nonché sul trattamento di ausiliaria del personale interessato.</p> <p>2. La promozione è esclusa per i militari destinatari della promozione di cui all'articolo 1084 nonché per gli ufficiali che rivestono il grado di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti e per i marescialli, sergenti e graduati che rivestono il grado apicale del ruolo di appartenenza.</p>
<p>Art. 2229 Regime transitorio del collocamento in ausiliaria</p> <p>1. Fino al 31 dicembre 2020, ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti dall'articolo 2206-bis, il Ministro della difesa ha facoltà di disporre il</p>	<p>Art. 2229 <i>Regime transitorio del collocamento in ausiliaria</i></p> <p>1. Fino al 31 dicembre 2024, ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti dall'articolo 2206-bis, il Ministro della difesa ha facoltà di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali</p>

collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che ne facciano domanda e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età. ⁽¹³³⁶⁾

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata entro i limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna categoria indicata dall'articolo 2230 e comunque nel limite delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 582 e 583. Se nell'ambito di una categoria di personale il numero delle domande è inferiore al contingente annuo massimo di cui all'articolo 2230, le residue posizioni possono essere portate in aumento nell'altra, nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal periodo precedente.

3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 è equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di età. Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti, per il reimpiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione.

4. Le domande di cessazione dal servizio ai sensi del comma 1 devono essere presentate all'amministrazione di appartenenza, da parte del personale interessato, entro il 1

dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che ne facciano domanda e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età. ⁽¹²⁹³⁾

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata entro i limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna categoria indicata dall'*articolo 2230* e comunque nel limite delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui agli *articoli 582 e 583*. Se nell'ambito di una categoria di personale il numero delle domande è inferiore al contingente annuo massimo di cui all'articolo 2230, le residue posizioni possono essere portate in aumento nell'altra, nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal periodo precedente. ⁽¹²⁹⁴⁾

3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 è equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di età. Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti, per il reimpiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione.

<p>marzo di ciascun anno, e hanno validità solo per l'anno in corso. In caso di accoglimento della domanda, il personale è collocato in ausiliaria a partire dalla data del 1° luglio ed entro il 31 dicembre dello stesso anno. Il personale, la cui domanda non sia stata accolta entro l'anno, può ripresentarla, con le stesse modalità, negli anni successivi.</p> <p>5. Se, nell'ambito di ciascuna categoria di personale, il numero di domande è superiore al contingente di cui al comma 2, viene collocato in ausiliaria l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale o il sottufficiale più anziano in grado.</p> <p>6. Fino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, il collocamento in ausiliaria può avvenire, altresì, a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione è di 5 anni.</p>	<p>4. Le domande di cessazione dal servizio ai sensi del comma 1 devono essere presentate all'amministrazione di appartenenza, da parte del personale interessato, entro il 1 marzo di ciascun anno, e hanno validità solo per l'anno in corso. In caso di accoglimento della domanda, il personale è collocato in ausiliaria a partire dalla data del 1° luglio ed entro il 31 dicembre dello stesso anno. Il personale, la cui domanda non sia stata accolta entro l'anno, può ripresentarla, con le stesse modalità, negli anni successivi.</p> <p>5. Se, nell'ambito di ciascuna categoria di personale, il numero di domande è superiore al contingente di cui al comma 2, viene collocato in ausiliaria l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale o il sottufficiale più anziano in grado.</p> <p>6. Fino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'<i>articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244</i>, il collocamento in ausiliaria può avvenire, altresì, a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione è di 5 anni.</p>
<p>ART. 2 (DISPOSIZIONI A REGIME IN MATERIA DI UFFICIALI)</p>	
<p>Art. 540 Poteri di spesa</p>	<p>Art. 540 <i>Poteri di spesa</i></p>

<p>1. Per il conseguimento degli obiettivi loro affidati, i Comandanti dei comandi periferici di Forza armata o interforze con funzioni logistiche e amministrative, nonché gli ufficiali generali e i colonnelli delle Forze armate e gradi corrispondenti preposti a organismi militari provvisti di autonomia amministrativa, esercitano i poteri di spesa nei limiti dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.</p>	<p>1. Per il conseguimento degli obiettivi loro affidati, i Comandanti dei comandi periferici di Forza armata o interforze con funzioni logistiche e amministrative, nonché gli ufficiali generali e ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate preposti a organismi militari provvisti di autonomia amministrativa, esercitano i poteri di spesa nei limiti dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.</p>
<p>Art. 628 Successione e corrispondenza dei gradi degli ufficiali</p> <p>1. La successione e la corrispondenza dei gradi degli ufficiali sono così determinate in ordine crescente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sottotenente: guardiamarina per la Marina militare; b) tenente: sottotenente di vascello per la Marina militare; c) capitano: tenente di vascello per la Marina militare; d) maggiore: capitano di corvetta per la Marina militare; e) tenente colonnello: capitano di fregata per la Marina militare; f) colonnello: capitano di vascello per la Marina militare; g) generale di brigata: brigadiere generale per l'Arma dei trasporti e dei materiali e i corpi logistici dell'Esercito italiano; contrammiraglio per la Marina militare; generale di brigata 	<p>Art. 628 <i>Successione e corrispondenza dei gradi degli ufficiali</i></p> <p>1. La successione e la corrispondenza dei gradi degli ufficiali sono così determinate in ordine crescente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sottotenente: guardiamarina per la Marina militare; b. tenente: sottotenente di vascello per la Marina militare; c. capitano: tenente di vascello per la Marina militare; d. maggiore: capitano di corvetta per la Marina militare; e. tenente colonnello: capitano di fregata per la Marina militare; f. colonnello: capitano di vascello per la Marina militare; g. generale di brigata: brigadiere generale per l'Arma dei

aerea e brigadiere generale per l'Aeronautica militare;

h) generale di divisione: maggiore generale per l'Arma dei trasporti e dei materiali e i corpi logistici dell'Esercito italiano; ammiraglio di divisione e ammiraglio ispettore per la Marina militare; generale di divisione aerea e generale ispettore per l'Aeronautica militare;

i) generale di corpo d'armata: tenente generale per l'Arma dei trasporti e dei materiali e i corpi logistici dell'Esercito italiano; ammiraglio di squadra e ammiraglio ispettore capo per la Marina militare; generale di squadra aerea, generale di squadra e generale ispettore capo per l'Aeronautica militare;

l) generale: ammiraglio per la Marina militare.

~~2. Gli ufficiali dal grado di sottotenente a quello di capitano e corrispondenti sono ufficiali inferiori. I sottotenenti e i tenenti e gradi corrispondenti sono ufficiali subalterni.~~

~~3. Gli ufficiali dal grado di maggiore a quello di colonnello e~~

trasporti e dei materiali e i corpi logistici dell'Esercito italiano; contrammiraglio per la Marina militare; generale di brigata aerea e brigadiere generale per l'Aeronautica militare;⁴

- h. generale di divisione: maggiore generale per l'Arma dei trasporti e dei materiali e i corpi logistici dell'Esercito italiano; ammiraglio di divisione e ammiraglio ispettore per la Marina militare; generale di divisione aerea e generale ispettore per l'Aeronautica militare;⁴
- i. generale di corpo d'armata: tenente generale per l'Arma dei trasporti e dei materiali e i corpi logistici dell'Esercito italiano; ammiraglio di squadra e ammiraglio ispettore capo per la Marina militare; generale di squadra aerea, generale di squadra e generale ispettore capo per l'Aeronautica militare;
- l. generale: ammiraglio per la Marina militare.

2.-3. ABROGATI

<p>eorrispondenti sono ufficiali superiori.</p>	
<p>Art. 652 Alimentazione straordinaria dei ruoli normali</p> <p>1. Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali possono anche essere tratti con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, dai giovani in possesso di uno dei diplomi di laurea, definiti per ciascun ruolo con i decreti di cui all'<i>articolo 647</i>, che non hanno superato il 32° anno di età alla data indicata nel bando di concorso.</p> <p>2. Salvo quanto stabilito nel comma 1, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto possono essere tratti, con il grado di guardiamarina, anche dai giovani in possesso del titolo di capitano di lungo corso o di capitano di macchina.</p> <p>3. Il presente codice stabilisce quando possono essere banditi i concorsi di cui al comma 1.</p>	<p>Art. 652 Alimentazione straordinaria dei ruoli normali</p> <p>1. Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali possono anche essere tratti con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, dai cittadini in possesso di uno dei diplomi di laurea, definiti per ciascun ruolo con i decreti di cui all'articolo 647, che non hanno superato il 35° anno di età alla data indicata nel bando di concorso.</p> <p>2. Salvo quanto stabilito nel comma 1, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto possono essere tratti, con il grado di guardiamarina, anche dai giovani in possesso del titolo di primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT o primo ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW.</p> <p>3. Il presente codice stabilisce quando possono essere banditi i concorsi di cui al comma 1.</p>
<p>Art. 655 Alimentazione dei ruoli speciali</p> <p>1. Gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, fatta eccezione per gli ufficiali del ruolo naviganti speciale, possono essere tratti:</p>	<p>Art. 655 Alimentazione dei ruoli speciali</p> <p>1. Gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, fatta eccezione per gli ufficiali del ruolo naviganti speciale, possono essere tratti:</p> <p>a) per concorso per titoli ed esami con il grado di</p>

a) per concorso per titoli ed esami con il grado di sottotenente:

1) prevalentemente dal personale appartenente al ruolo dei marescialli, in possesso di ~~un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado~~, che non ha superato il ~~34°~~ **35°** anno di età e che all'atto dell'immissione nel ruolo degli ufficiali ha almeno 5 anni di anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo 679, comma 1, lettera a), ovvero 3 anni di anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo 679, comma 1, lettera b);

2) dagli ufficiali di complemento che all'atto di immissione nel ruolo speciale hanno completato senza demerito la ferma biennale e non hanno superato il **34°** anno di

sottotenente:

- 1) prevalentemente dal personale appartenente al ruolo dei marescialli, in possesso di **un titolo di studio non inferiore alla laurea**, che non ha superato il **35°** anno di età e che all'atto dell'immissione nel ruolo degli ufficiali ha almeno 5 anni di anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell' *articolo 679*, comma 1, lettera a), ovvero 3 anni di anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell' *articolo 679*, comma 1, lettera b);
- 2) dagli ufficiali di complemento **un titolo di studio non inferiore alla laurea** che all'atto di immissione nel ruolo speciale hanno completato senza demerito la ferma biennale e non hanno superato il **35°** anno di età;
- 3) dal personale giudicato idoneo e non vincitore dei concorsi per la nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli normali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e che non ha superato il **35°** anno di età;
- 4) dai frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che non hanno completato il terzo anno del previsto ciclo formativo, purché in possesso un titolo di studio non inferiore alla laurea;

età;

3) dal personale giudicato idoneo e non vincitore dei concorsi per la nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli normali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e che non ha superato il **32°** anno di età;

~~4) dai frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che non hanno completato il secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo, purché idonei in attitudine militare;~~

5) dal personale del ruolo dei sergenti in possesso ~~del diploma di istruzione secondaria di secondo grado~~ che, all'atto della presentazione della domanda al concorso, non ha superato il **34°** anno di età e ha maturato almeno tre anni di anzianità nel ruolo di appartenenza;

4-bis) dai frequentatori dei corsi normali delle accademie militari iscritti ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico, che abbiano superato gli esami del terzo anno e siano idonei in attitudine militare.

5) dal personale del ruolo dei sergenti in possesso di **un titolo di studio non inferiore alla laurea** che, all'atto della presentazione della domanda al concorso, non ha superato il **35°** anno di età e ha maturato almeno tre anni di anzianità nel ruolo di appartenenza;

5-bis) dai volontari in servizio permanente in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea che, all'atto della presentazione della domanda al concorso, non hanno superato il 35° anno di età e hanno maturato almeno cinque anni di anzianità nel ruolo di appartenenza;

b) per concorso per titoli ed esami, con il grado rivestito, dagli ufficiali inferiori delle forze di completamento **in**

b) per concorso per titoli ed esami, con il grado rivestito, dagli ufficiali inferiori delle forze di completamento che hanno aderito ai richiami in servizio per le esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero sono impiegati in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero e che non hanno superato il 40° anno d'età;

possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea che hanno aderito ai richiami in servizio per le esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero sono impiegati in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero e che non hanno superato il 40° anno d'età;

c) per concorso per titoli ed esami con il grado rivestito dagli ufficiali in ferma prefissata **in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea** che hanno completato un anno di servizio complessivo;

d) a domanda, mantenendo il grado, l'anzianità e la ferma precedentemente contratta, dagli ufficiali frequentatori dei corsi normali delle accademie militari **in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea ovvero iscritti ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico**, che non hanno completato il previsto ciclo formativo, previo parere favorevole della competente commissione ordinaria di avanzamento che indica il ruolo di transito, valutati i titoli di studio, le attitudini evidenziate e la situazione organica dei ruoli.

1-bis. Gli ufficiali di cui al comma 1 lettera a), numero 4-bis) e lettera d), che partecipano al concorso senza aver conseguito la laurea dovranno conseguire tale titolo di studio entro l'anno di inserimento in aliquota per la promozione a capitano.

2. Gli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica

c) per concorso per titoli ed esami con il grado rivestito dagli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato un anno di servizio complessivo;

d) a domanda, mantenendo il grado, l'anzianità e la ferma precedentemente contratta, dagli ufficiali frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che non hanno completato il previsto ciclo formativo, previo parere favorevole della competente commissione ordinaria di avanzamento che indica il ruolo di transito, valutati i titoli di studio, le attitudini evidenziate e la situazione organica dei ruoli.

militare, nonché gli ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto sono tratti:

a) per concorso per titoli ed esami, con il grado di sottotenente:

1) prevalentemente, dal personale appartenente al ruolo dei marescialli **in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea**, reclutato ai sensi dell'*articolo 679*, comma 1, lettera a), previo superamento del concorso e successivo corso finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare, che non ha superato il ventiseiesimo anno di età;

2) dagli ufficiali di complemento **in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea** del ruolo naviganti, del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto muniti di brevetto di pilota o di navigatore militare che non hanno superato il ventottesimo anno di età e hanno almeno due anni di servizio;

b) d'autorità, previo parere della competente commissione ordinaria di avanzamento, dagli ufficiali del ruolo naviganti normale che, non avendo completato gli studi dell'ultimo anno di corso, conseguono comunque il brevetto di pilota o di navigatore militare. Gli stessi mantengono la ferma precedentemente contratta.

2. Gli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica militare, nonché gli ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto sono tratti:

a) per concorso per titoli ed esami, con il grado di sottotenente:

1) prevalentemente, dal personale appartenente al ruolo dei marescialli, reclutato ai sensi dell'articolo 679, comma 1, lettera a), previo superamento del concorso e successivo corso finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare, che non ha superato il ventiseiesimo anno di età;

2) dagli ufficiali di complemento del ruolo naviganti, del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle

3. Gli ufficiali di complemento e il personale appartenente al ruolo dei marescialli possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1 limitatamente a quelli concernenti il corpo o il ruolo o la categoria o la specialità di appartenenza. Con decreto del Ministro della difesa sono definite le corrispondenze occorrenti per la partecipazione ai precedenti concorsi.

4. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dei concorsi di cui al comma 1 sono nominati sottotenenti e ammessi a frequentare un corso applicativo.

5. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, lettere b) e c), sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado dello stesso ruolo.

5-bis. Gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono tratti anche dagli ufficiali dei rispettivi ruoli normali ai sensi degli articoli 726, 728, 729, 732, 833, comma 1-ter, 1100 e 1137-bis.

capitanerie di porto muniti di brevetto di pilota o di navigatore militare che non hanno superato il ventottesimo anno di età e hanno almeno due anni di servizio;

b) d'autorità, previo parere della competente commissione ordinaria di avanzamento, dagli ufficiali del ruolo naviganti normale che, non avendo completato gli studi dell'ultimo anno di corso, conseguono comunque il brevetto di pilota o di navigatore militare. Gli stessi mantengono la ferma precedentemente contratta.

3. Gli ufficiali di complemento e il personale appartenente al ruolo dei marescialli possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1 limitatamente a quelli concernenti il corpo o il ruolo o la categoria o la specialità di appartenenza. Con decreto del Ministro della difesa sono definite le corrispondenze occorrenti per la partecipazione ai precedenti concorsi.

4. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dei concorsi di cui al comma 1 sono nominati sottotenenti e ammessi a frequentare un corso applicativo.

5. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, lettere b) e c), sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado dello stesso ruolo.

5-bis. Gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono tratti anche dagli ufficiali dei rispettivi ruoli normali ai sensi degli articoli 726, 728, 729, 732, 833, comma 1-ter, 1100 e 1137-bis.

	<p>Art. 655 - bis Concorso per titoli ed esami nel Ruolo speciale riservato ai Primi Marescialli e Luogotenenti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli ufficiali dei ruoli speciali di cui all'articolo 655, comma 1, possono essere tratti, con il grado di sottotenente, nel limite massimo del 30% dei posti messi annualmente a concorso per ciascuna Forza armata, anche tramite concorso per titoli ed esami dal personale del ruolo dei marescialli che riveste il grado di Primo Maresciallo <i>e di</i> luogotenente in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea e dei requisiti previsti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente. 2. Ai fini della partecipazione al concorso di cui al comma 1, non vigono i limiti di età previsti dall'articolo 655. 3. Le modalità per lo svolgimento del concorso di cui al comma 1, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.
<p>Art. 658 Alimentazione straordinaria dei ruoli speciali</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sulla base delle esigenze di ciascuna Forza armata, se nei rispettivi ruoli speciali non risultano ricoperte particolari 	<p>Art. 658 Alimentazione straordinaria dei ruoli speciali</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sulla base delle esigenze di ciascuna Forza armata, se

<p>posizioni organiche, possono essere indetti annualmente concorsi straordinari per titoli ed esami per il reclutamento di ufficiali nei citati ruoli da trarre dai giovani che non hanno superato il 32° anno di età alla data indicata dal bando di concorso e sono in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti ai sensi dell'articolo 647, comma 1.</p>	<p>nei rispettivi ruoli speciali non risultano ricoperte particolari posizioni organiche, possono essere indetti annualmente concorsi straordinari per titoli ed esami per il reclutamento di ufficiali nei citati ruoli da trarre dai giovani che non hanno superato il 35° anno di età alla data indicata dal bando di concorso e sono in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti ai sensi dell'articolo 647, comma 1.</p>
<p>Art. 667 Concorsi straordinari</p> <p>1. Possono essere banditi concorsi per titoli per il reclutamento di capitani e gradi corrispondenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito italiano, nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore della Marina, nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto e nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica e nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri.</p> <p>2. Ai concorsi di cui al comma 1, nei limiti delle vacanze in organico, possono partecipare gli ufficiali di complemento di cui all'articolo 676, che siano in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente e che abbiano compiuto, alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda, almeno undici anni di servizio, decorrenti dalla data di inizio della ferma.</p>	<p>Art. 667 Concorsi straordinari⁽³⁶⁰⁾</p> <p>1. Possono essere banditi concorsi per titoli per il reclutamento di capitani e gradi corrispondenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito italiano, nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore della Marina, nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto e nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica e nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri.</p> <p>2. Ai concorsi di cui al comma 1, nei limiti delle vacanze in organico, possono partecipare gli ufficiali di complemento di cui all'articolo 676, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente che alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda, abbiano prestato almeno undici anni di servizio decorrenti dalla data di inizio della ferma.</p>

3. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1 è applicata una detrazione di anzianità di due anni senza effetto sul

trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi sono iscritti in ruolo, con

l'anzianità di grado rideterminata e, a parità di anzianità, secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi

uguale o maggiore anzianità di grado, ovvero dopo l'ufficiale del ruolo speciale avente uguale o maggiore anzianità di servizio.

4. Nei confronti degli ufficiali transitati nei ruoli speciali con i concorsi di cui al comma 1 non hanno effetto le ricostruzioni di carriera operate a favore

degli ufficiali dei ruoli a esaurimento in servizio permanente.

5. I concorsi sono espletati secondo le modalità di cui agli articoli 668 e 669. Nella graduatoria di merito è attribuito un punto per ogni anno di

servizio prestato senza demerito nella ferma contratta all'atto dell'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi per navigatori militari.

3. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1 è applicata una detrazione di anzianità di due anni senza effetto sul trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi sono iscritti in ruolo, con l'anzianità di grado rideterminata e, a parità di anzianità, secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianità di grado, ovvero dopo l'ufficiale del ruolo speciale avente uguale o maggiore anzianità di servizio.

4. Nei confronti degli ufficiali transitati nei ruoli speciali con i concorsi di cui al comma 1 non hanno effetto le ricostruzioni di carriera operate a favore degli ufficiali dei ruoli a esaurimento in servizio permanente.

5. I concorsi sono espletati secondo le modalità di cui agli articoli 668 e 669. Nella graduatoria di merito è attribuito un punto per ogni anno di servizio prestato senza demerito nella ferma contratta all'atto dell'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi per navigatori militari.

Art. 728 Formazione degli ufficiali ~~subalterni~~ dei ruoli normali

1. I frequentatori dell'Accademia navale che hanno completato con esito favorevole il terzo anno del ciclo formativo sono nominati guardiamarina in servizio permanente. Fino al completamento del ciclo formativo prescritto, l'anzianità relativa degli ufficiali ~~subalterni~~ è rideterminata secondo le modalità stabilite nel regolamento.

2. Gli ufficiali, che superano gli esami prescritti dal ciclo formativo oltre i termini previsti, sono iscritti in ruolo dopo i parigrado che hanno superato gli esami nelle sessioni ordinarie.

3. Gli ufficiali, che per motivi di servizio o per motivi di salute, riconosciuti con determinazione ministeriale, superano gli esami prescritti dal ciclo formativo con ritardo, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se li avessero superati nei tempi previsti.

4. Gli ufficiali idonei in attitudine professionale che non hanno completato gli studi per uno degli anni del ciclo formativo sono ammessi a completarli nell'anno successivo, solo se non ne hanno già ripetuto uno negli anni precedenti. Se ammessi, transitano nel corso successivo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianità assoluta.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 660, gli ufficiali

Art. 728 *Formazione degli ufficiali dei ruoli normali*

1. I frequentatori dell'Accademia navale che hanno completato con esito favorevole il terzo anno del ciclo formativo sono nominati guardiamarina in servizio permanente. Fino al completamento del ciclo formativo prescritto, l'anzianità relativa degli ufficiali è rideterminata secondo le modalità stabilite nel regolamento.

2. Gli ufficiali, che superano gli esami prescritti dal ciclo formativo oltre i termini previsti, sono iscritti in ruolo dopo i parigrado che hanno superato gli esami nelle sessioni ordinarie.

3. Gli ufficiali, che per motivi di servizio o per motivi di salute, riconosciuti con determinazione ministeriale, superano gli esami prescritti dal ciclo formativo con ritardo, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se li avessero superati nei tempi previsti.

4. Gli ufficiali idonei in attitudine professionale che non hanno completato gli studi per uno degli anni del ciclo formativo sono ammessi a completarli nell'anno successivo, solo se non ne hanno già ripetuto uno negli anni precedenti. Se ammessi, transitano nel corso successivo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianità assoluta.

5. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 660*, gli

<p>che per la seconda volta non hanno completato gli studi prescritti per uno degli anni del ciclo formativo, o non sono stati ammessi a completarli nell'anno successivo per i motivi indicati al comma 4, possono essere trasferiti, purché idonei in attitudine professionale, anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianità, nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi con le modalità indicate dall'articolo 655, comma 1, lettera d). Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta.</p> <p>5-bis. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perché non idonei in attitudine professionale, sono dimessi dal corso e posti in congedo, secondo le modalità previste dall'articolo 935, comma 1, lettera c-bis).</p> <p>6. La nomina a guardiamarina decorre, ai soli fini giuridici, alla data di acquisizione del grado di aspirante.</p>	<p>ufficiali che per la seconda volta non hanno completato gli studi prescritti per uno degli anni del ciclo formativo, o non sono stati ammessi a completarli nell'anno successivo per i motivi indicati al comma 4, possono essere trasferiti, purché idonei in attitudine professionale, anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianità, nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi con le modalità indicate dall' <i>articolo 655</i>, comma 1, lettera d). Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta.</p> <p>5-bis. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perché non idonei in attitudine professionale, sono dimessi dal corso e posti in congedo, secondo le modalità previste dall'articolo 935, comma 1, lettera c-bis).</p> <p>6. La nomina a guardiamarina decorre, ai soli fini giuridici, alla data di acquisizione del grado di aspirante.</p>
<p>Art. 729 Conseguimento del diploma di laurea da parte dei subalterni dei ruoli normali</p> <p>1. Gli ufficiali subalterni dei ruoli normali devono conseguire il diploma di laurea prescritto e completare il periodo formativo secondo le modalità ed entro il periodo definiti dall'ordinamento di Forza armata.</p>	<p><i>Art. 729</i> <i>Conseguimento del diploma di laurea da parte degli ufficiali dei ruoli normali</i></p> <p>1. Gli ufficiali dei ruoli normali devono conseguire il diploma di laurea prescritto e completare il periodo formativo secondo le modalità ed entro il periodo definiti dall'ordinamento di Forza armata.</p> <p>2. Gli ufficiali dei ruoli normali, per i quali è previsto il</p>

2. Gli ufficiali dei ruoli normali, per i quali è previsto il completamento dell'iter di studi presso strutture universitarie, che non hanno conseguito il diploma di laurea entro il periodo prescritto possono avanzare circostanziata domanda intesa a ottenere una proroga di durata non superiore a dodici mesi. L'amministrazione ha facoltà di accogliere le domande, previo esame, da parte di una apposita commissione nominata con decreto ministeriale, del curriculum di studi e degli elementi desunti dalla documentazione valutativa. Gli ufficiali, se fruiscono di una proroga di durata superiore a tre mesi, transitano nel corso successivo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianità assoluta.

3. Gli ufficiali che conseguono il diploma di laurea con ritardo per motivi di servizio o per motivi di salute riconosciuti con determinazione ministeriale sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se l'avessero conseguito nei tempi previsti.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 660 e dall'articolo 1137-bis, gli ufficiali, che non conseguono la laurea nel periodo prescritto o che non sono stati ammessi al periodo di proroga, possono essere trasferiti, anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianità, nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi in applicazione di quanto previsto dall'articolo 655, comma 1, lettera d). Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta.

completamento dell'iter di studi presso strutture universitarie, che non hanno conseguito il diploma di laurea entro il periodo prescritto possono avanzare circostanziata domanda intesa a ottenere una proroga di durata non superiore a dodici mesi. L'amministrazione ha facoltà di accogliere le domande, previo esame, da parte di una apposita commissione nominata con decreto ministeriale, del curriculum di studi e degli elementi desunti dalla documentazione valutativa. Gli ufficiali, se fruiscono di una proroga di durata superiore a tre mesi, transitano nel corso successivo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianità assoluta.

3. Gli ufficiali che conseguono il diploma di laurea con ritardo per motivi di servizio o per motivi di salute riconosciuti con determinazione ministeriale sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se l'avessero conseguito nei tempi previsti.

4. Fermo restando quanto previsto dall' *articolo 660* e dall'articolo 1137-bis, gli ufficiali, che non conseguono la laurea nel periodo prescritto o che non sono stati ammessi al periodo di proroga, possono essere trasferiti, anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianità, nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi in applicazione di quanto previsto dall' *articolo 655*, comma 1, lettera d). Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità

5. Per i sottotenenti di vascello dei ruoli normali è stabilito, con determinazione ministeriale, il nuovo ordine di anzianità il giorno precedente al compimento dell'anzianità minima prevista dal presente codice per l'avanzamento al grado superiore, in base all'attitudine professionale e al rendimento in servizio valutati per ciascun ufficiale dalla commissione ordinaria di avanzamento. Con apposito decreto ministeriale sono stabilite le modalità della predetta valutazione.

assoluta.

5. Per i sottotenenti di vascello dei ruoli normali è stabilito, con determinazione ministeriale, il nuovo ordine di anzianità il giorno precedente al compimento dell'anzianità minima prevista dal presente codice per l'avanzamento al grado superiore, in base all'attitudine professionale e al rendimento in servizio valutati per ciascun ufficiale dalla commissione ordinaria di avanzamento. Con apposito decreto ministeriale sono stabilite le modalità della predetta valutazione.

Art. 731 *Formazione degli ufficiali ~~subalterni~~ dei ruoli normali*

1. I sottotenenti dei ruoli normali sono tratti dai frequentatori dell'Accademia aeronautica che hanno completato con esito favorevole il terzo anno di corso secondo le modalità previste dal piano degli studi dell'Accademia aeronautica.
2. Gli ufficiali dei ruoli normali devono completare gli studi accademici e conseguire il diploma di laurea entro i periodi prescritti dal piano degli studi dell'Accademia aeronautica.
3. Per gli ufficiali dei ruoli normali che completano l'ultimo anno di corso entro il periodo prescritto dal piano degli studi dell'Accademia aeronautica il nuovo ordine di anzianità è determinato, con decreto ministeriale, in base alla somma del punto complessivo di classifica riportato per la nomina a sottotenente, e del punto attribuito all'ufficiale al completamento degli studi, entrambi ridotti in centesimi ed elaborati secondo le norme del regolamento.

Art. 731 *Formazione degli ufficiali dei ruoli normali*

1. I sottotenenti dei ruoli normali sono tratti dai frequentatori dell'Accademia aeronautica che hanno completato con esito favorevole il terzo anno di corso secondo le modalità previste dal piano degli studi dell'Accademia aeronautica.
2. Gli ufficiali dei ruoli normali devono completare gli studi accademici e conseguire il diploma di laurea entro i periodi prescritti dal piano degli studi dell'Accademia aeronautica.
3. Per gli ufficiali dei ruoli normali che completano l'ultimo anno di corso entro il periodo prescritto dal piano degli studi dell'Accademia aeronautica il nuovo ordine di anzianità è determinato, con decreto ministeriale, in base alla somma del punto complessivo di classifica riportato per la nomina a sottotenente, e del punto

4. Gli ufficiali che superano gli esami dell'ultimo anno del corso regolare nelle sessioni successive alla prima sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato detti esami nella precedente sessione.

5. Gli ufficiali che, per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale o per motivi di salute, frequentano l'ultimo anno di corso con ritardo, se superano gli studi previsti, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.

5-bis. Gli ufficiali che conseguono la laurea magistrale nella sessione straordinaria dell'ultimo anno del corso regolare, sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno conseguito il titolo nelle precedenti sessioni ordinarie fissate dal rispettivo piano di studi.

6. Gli ufficiali che non hanno completato gli studi al termine dell'ultimo anno di corso con le modalità definite dal regolamento sono ammessi a completarli nell'anno successivo. In tale caso essi transitano al corso successivo a quello di appartenenza e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo pari grado appartenente al corso al quale sono transitati, assumendone la stessa anzianità assoluta.

La nomina a sottotenente decorre, ai soli fini giuridici, dalla data di acquisizione della qualifica di aspirante.

attribuito all'ufficiale al completamento degli studi, entrambi ridotti in centesimi ed elaborati secondo le norme del regolamento.

4. Gli ufficiali che superano gli esami dell'ultimo anno del corso regolare nelle sessioni successive alla prima sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato detti esami nella precedente sessione.

5. Gli ufficiali che, per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale o per motivi di salute, frequentano l'ultimo anno di corso con ritardo, se superano gli studi previsti, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.

5-bis. Gli ufficiali che conseguono la laurea magistrale nella sessione straordinaria dell'ultimo anno del corso regolare, sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno conseguito il titolo nelle precedenti sessioni ordinarie fissate dal rispettivo piano di studi.

6. Gli ufficiali che non hanno completato gli studi al termine dell'ultimo anno di corso con le modalità definite dal regolamento sono ammessi a completarli nell'anno successivo. In tale caso essi transitano al corso successivo a quello di appartenenza e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo pari grado appartenente al corso al quale sono transitati, assumendone la stessa anzianità assoluta.

	7. La nomina a sottotenente decorre, ai soli fini giuridici, dalla data di acquisizione della qualifica di aspirante.
<p>Art. 732 Mancato completamento degli iter formativi</p> <p>1. Gli ufficiali dei ruoli normali che non completano gli studi sono trasferiti d'autorità, con il proprio grado e la propria anzianità:</p> <p>a) nel ruolo naviganti speciale, mantenendo gli obblighi di ferma contratti, se appartenenti al ruolo naviganti normale una volta conseguito il brevetto di pilota militare o di navigatore militare;</p> <p>b) nel ruolo speciale delle armi se non hanno conseguito il brevetto di pilota militare o di navigatore militare, tramutando gli obblighi di ferma assunti in precedenza con quelli previsti dall'<i>articolo 724</i>, comma 2, con decorrenza dalla data di nomina ad aspiranti ufficiali;</p> <p>c) nei ruoli speciali mantenendo gli obblighi di ferma contratti, se appartenenti ai ruoli delle armi e dei corpi.</p> <p>2. Gli ufficiali del ruolo naviganti normale che hanno completato gli studi senza conseguire il brevetto di pilota militare o di navigatore militare sono trasferiti d'autorità, con il proprio grado e la propria anzianità, nel ruolo normale delle armi, tramutando la ferma di cui all'<i>articolo 724</i>, comma 2, in luogo di quella precedentemente assunta. L'ordine di precedenza rispetto ai pari grado e anzianità iscritti in ruolo è stabilito sulla base del punteggio di merito</p>	<p>Art. 732 Mancato completamento degli iter formativi</p> <p>1. Gli ufficiali dei ruoli normali che non completano gli studi sono trasferiti d'autorità, con il proprio grado e la propria anzianità, secondo le modalità e i requisiti di cui all'articolo 655, comma 1, lettera d):</p> <p>a) nel ruolo naviganti speciale, mantenendo gli obblighi di ferma contratti, se appartenenti al ruolo naviganti normale una volta conseguito il brevetto di pilota militare o di navigatore militare;</p> <p>b) nel ruolo speciale delle armi se non hanno conseguito il brevetto di pilota militare o di navigatore militare, tramutando gli obblighi di ferma assunti in precedenza con quelli previsti dall'<i>articolo 724</i>, comma 2, con decorrenza dalla data di nomina ad aspiranti ufficiali;</p> <p>c) nei ruoli speciali mantenendo gli obblighi di ferma contratti, se appartenenti ai ruoli delle armi e dei corpi.</p> <p>2. Gli ufficiali del ruolo naviganti normale che hanno completato gli studi senza conseguire il brevetto di pilota militare o di navigatore militare sono trasferiti d'autorità, con il proprio grado e la propria anzianità, nel ruolo normale delle armi, tramutando la ferma di cui</p>

elaborato ai sensi dell'*articolo 731*, comma 3. Ai fini della promozione ad anzianità si computa l'anzianità complessiva maturata nel grado.

3. I frequentatori dei corsi regolari destinati al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del ruolo naviganti normale, divenuti non idonei al volo dopo l'inizio della prima sessione di esami del primo anno accademico, possono essere trasferiti a domanda, previo parere favorevole espresso da parte di un'apposita commissione, nei corrispondenti corsi regolari di accademia per ufficiali del ruolo normale delle armi ovvero dei ruoli normali dei corpi, in relazione alla corrispondenza degli esami sostenuti con quelli previsti per il nuovo corso.
4. Gli ufficiali di cui al comma 1, che non sono trasferiti nei ruoli speciali, cessano dal servizio permanente e sono collocati nella categoria del congedo in qualità di ufficiali di complemento del ruolo di appartenenza ovvero del ruolo speciale delle armi, se non sono in possesso del brevetto di pilota o di navigatore militare.
- 4-bis. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perché non idonei in attitudine militare e professionale sono posti in congedo secondo le modalità previste dall'*articolo 935*, comma 1, lettera c-bis).
5. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 660*, se non esistono vacanze nei nuovi ruoli, gli ufficiali sono trasferiti in soprannumero e l'eccedenza è riassorbita al verificarsi della prima vacanza. L'avanzamento nel nuovo ruolo non può

all'*articolo 724*, comma 2, in luogo di quella precedentemente assunta. L'ordine di precedenza rispetto ai pari grado e anzianità iscritti in ruolo è stabilito sulla base del punteggio di merito elaborato ai sensi dell'*articolo 731*, comma 3. Ai fini della promozione ad anzianità si computa l'anzianità complessiva maturata nel grado.

3. I frequentatori dei corsi regolari destinati al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del ruolo naviganti normale, divenuti non idonei al volo dopo l'inizio della prima sessione di esami del primo anno accademico, possono essere trasferiti a domanda, previo parere favorevole espresso da parte di un'apposita commissione, nei corrispondenti corsi regolari di accademia per ufficiali del ruolo normale delle armi ovvero dei ruoli normali dei corpi, in relazione alla corrispondenza degli esami sostenuti con quelli previsti per il nuovo corso.
4. Gli ufficiali di cui al comma 1, che non sono trasferiti nei ruoli speciali, cessano dal servizio permanente e sono collocati nella categoria del congedo in qualità di ufficiali di complemento del ruolo di appartenenza ovvero del ruolo speciale delle armi, se non sono in possesso del brevetto di pilota o di navigatore militare.
- 4-bis. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perché non idonei in attitudine militare e professionale sono posti in congedo secondo le modalità previste

<p>avere decorrenza anteriore alla data di trasferimento.</p>	<p>dall'articolo 935, comma 1, lettera c-bis).</p> <p>5. Fermo restando quanto previsto dall' <i>articolo 660</i>, se non esistono vacanze nei nuovi ruoli, gli ufficiali sono trasferiti in soprannumero e l'eccedenza è riassorbita al verificarsi della prima vacanza. L'avanzamento nel nuovo ruolo non può avere decorrenza anteriore alla data di trasferimento.</p>
<p>Art. 801 Ufficiali in soprannumero agli organici</p> <p>1. Gli ufficiali che rivestono le cariche di Ministro o di Sottosegretario di Stato sono considerati in soprannumero all'organico dei propri gradi.</p> <p>2. Sono considerati in soprannumero agli organici anche gli ufficiali che sono distaccati presso Forze di polizia a ordinamento militare ovvero impiegati per esigenze di altre amministrazioni dello Stato, nonché gli ufficiali dell'Esercito italiano impiegati presso le direzioni del genio militare per la Marina militare, di cui all'articolo 162 del regolamento.</p> <p>3. Il collocamento in soprannumero degli ufficiali, di cui ai commi 1 e 2, ha luogo il 1° luglio di ogni anno in corrispondenza del numero di ufficiali effettivamente assegnati alle destinazioni previste ai predetti commi alla data del 30 giugno dello stesso anno. I contingenti massimi di personale da collocare in soprannumero sono stabiliti con</p>	<p>Art. 801 <i>Ufficiali in soprannumero agli organici</i></p> <p>1. Il contingente massimo di ufficiali da collocare in soprannumero, fino a un massimo di 155 unità, è stabilito annualmente con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>2. Nei limiti del contingente di cui al comma 1, con determinazione annuale del Capo di stato maggiore della difesa sono individuate le destinazioni presso le quali sono impiegati gli ufficiali da considerare in soprannumero agli organici.</p> <p>3. Il collocamento in soprannumero degli ufficiali ha luogo il 1° luglio di ogni anno nel numero corrispondente agli ufficiali assegnati alle destinazioni individuate ai sensi del comma 2 alla data del 30 giugno dello stesso anno.</p>

~~decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.~~

~~4. Gli ufficiali inferiori o subalterni delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza del servizio permanente effettivo frequentatori di corsi di formazione, di durata non inferiore a un anno, presso le accademie militari o istituti universitari, non sono computati nell'organico dei rispettivi ruoli.~~

4. Ai fini della determinazione di cui al comma 2, sono considerati in soprannumero:

- a) gli ufficiali che rivestono le cariche di Ministro o di Sottosegretario di Stato;**
- b) gli ufficiali generali cui è stata conferita la carica di consigliere militare del Presidente della Repubblica ovvero di consigliere del Presidente del Consiglio dei ministri;**
- c) gli ufficiali impiegati presso altre amministrazioni dello Stato;**
- d) gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, e dell'Aeronautica militare distaccati presso le Forze di polizia a ordinamento militare;**
- e) gli ufficiali dell'Esercito italiano impiegati presso le direzioni del genio militare per la Marina militare, di cui all'articolo 162 del regolamento;**
- f) gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare impiegati presso le sedi delle Rappresentanze diplomatiche italiane all'estero autorizzate dallo specifico decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze concernente lo schieramento degli Addetti militari all'estero.**

<p>5. E' considerato in soprannumero all'organico del rispettivo grado l'ufficiale generale cui è stata conferita la carica di consigliere militare del Presidente della Repubblica.</p>	<p>5. Gli ufficiali inferiori delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza in servizio permanente effettivo frequentatori di corsi di formazione, di durata non inferiore a un anno, presso le accademie militari o istituti universitari, non sono computati nell'organico dei rispettivi ruoli.</p> <p>6. Nel limite delle posizioni soprannumerarie di cui al comma 1, la determinazione prevista al comma 2 può indicare, un contingente massimo di 10 unità a favore di ufficiali dell'Arma dei Carabinieri impiegati nelle posizioni di cui al comma 4 lettere a), b), c), d) ed f).</p>
<p>Art. 837 Generali, colonnelli e gradi corrispondenti</p> <p>1. Le competenze attribuite ai generali e ai colonnelli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono individuate con decreto del Ministro della difesa.</p>	<p>ABROGATO</p>
<p>Art. 838 Ufficiali sino al grado di tenente colonnello e corrispondente</p> <p>1. Fermo restando le attribuzioni e le competenze previste dall'ordinamento militare, gli ufficiali delle Forze armate fino al grado di tenente colonnello e corrispondente, in relazione alle specifiche qualificazioni cui sono correlate autonomia decisionale e rilevante professionalità:</p>	<p>Art. 838 Ufficiali</p> <p>1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 627, commi 2 e 3, nonché le attribuzioni e le competenze stabilite dall'ordinamento militare, gli ufficiali delle Forze armate, in relazione alle specifiche qualificazioni cui sono correlate autonomia decisionale e rilevante professionalità:</p>

<p>a) esercitano compiti di comando, di direzione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle unità poste alle loro dipendenze;</p> <p>b) provvedono alla gestione e all'impiego delle risorse loro assegnate secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità al fine di assicurarne la funzionalità per il conseguimento degli obiettivi prefissati;</p> <p>c) assumono piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e, nell'ambito degli stati maggiori, dei comandi, degli uffici o delle articolazioni ordinarie rette da ufficiali generali o da colonnelli, hanno anche la responsabilità di settori funzionali, svolgono compiti di studio e partecipano all'attività dei comandi superiori, che sostituiscono in caso di assenza o di impedimento;</p> <p>d) adottano i provvedimenti loro delegati e le iniziative connesse con l'espletamento del servizio nell'ambito dei comandi o dei settori cui sono preposti;</p> <p>e) formulano proposte ed esprimono pareri al rispettivo superiore gerarchico.</p>	<p>a) esercitano compiti di comando, di direzione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle unità poste alle loro dipendenze;</p> <p>b) provvedono alla gestione e all'impiego delle risorse loro assegnate secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità al fine di assicurarne la funzionalità per il conseguimento degli obiettivi prefissati;</p> <p>c) assumono piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e, nell'ambito degli stati maggiori, dei comandi, degli uffici o delle articolazioni ordinarie, hanno anche la responsabilità di settori funzionali, svolgono compiti di studio e partecipano all'attività dei superiori, che sostituiscono in caso di assenza o di impedimento;</p> <p>d) adottano i provvedimenti loro delegati e le iniziative connesse con l'espletamento del servizio nell'ambito dei comandi o dei settori cui sono preposti;</p> <p>e) formulano proposte ed esprimono pareri al rispettivo superiore gerarchico.</p>
<p>Art. 1053 Formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali</p>	<p>Art. 1053 <i>Formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali</i></p>

1. Il 31 ottobre di ogni anno, il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, con apposite determinazioni, indica per ciascuna Forza armata, per ciascun grado e ruolo, gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo. In tali determinazioni sono inclusi:

- a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data suddetta, hanno raggiunto tutte le condizioni prescritte dall'*articolo 1093*,
- b) gli ufficiali già giudicati idonei e non iscritti in quadro;
- c) gli ufficiali da valutare o rivalutare perché sono venute a cessare le cause che ne avevano determinato la sospensione della valutazione o della promozione.

1. Il 31 ottobre di ogni anno, il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, con apposite determinazioni, indica per ciascuna Forza armata, per ciascun grado e ruolo, gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo. In tali determinazioni sono inclusi:

- a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data suddetta, hanno raggiunto tutte le condizioni prescritte dall'*articolo 1093*,
- b) gli ufficiali già giudicati idonei e non iscritti in quadro;
- c) gli ufficiali da valutare o rivalutare perché sono venute a cessare le cause che ne avevano determinato la sospensione della valutazione o della promozione.

1-bis. A decorrere dal 31 ottobre 2017, i contrammiragli del corpo del Genio della Marina sono inclusi in un'aliquota unica di valutazione indipendentemente dalla specialità di provenienza, con l'ordine di iscrizione derivante dall'anzianità relativa definita a tal fine sulla base dell'applicazione dei seguenti criteri in ordine successivo:

- a) a parità di anzianità assoluta, l'ordine di precedenza è determinato dalla maggiore età anagrafica;
- b) a parità di età si raffrontano in successione le anzianità assolute nei gradi inferiori fino a quello in

<p>[2 già abrogato.]</p> <p>[3. già abrogato]</p> <p>4. Il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare con proprie determinazioni indica, altresì, gli ufficiali che non possono essere valutati per l'avanzamento per non aver raggiunto le condizioni prescritte dagli <i>articoli 1093 e 1096</i>. Essi sono poi inclusi nella prima determinazione annuale dell'aliquota successiva alla data del raggiungimento delle predette condizioni.</p>	<p>cui non si riscontra parità di anzianità;</p> <p>c) se si riscontra parità anche nell'anzianità assoluta di nomina, è considerato più anziano colui che ha maggior servizio effettivo.</p> <p>[2 già abrogato.]</p> <p>[3. già abrogato]</p> <p>4. Il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare con proprie determinazioni indica, altresì, gli ufficiali che non possono essere valutati per l'avanzamento per non aver raggiunto le condizioni prescritte dagli <i>articoli 1093 e 1096</i>. Essi sono poi inclusi nella prima determinazione annuale dell'aliquota successiva alla data del raggiungimento delle predette condizioni.</p>
<p>1.</p>	<p><i>Art. 1072-ter. Ricostruzione della carriera in determinate situazioni per il personale dell'Esercito italiano della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri</i></p> <p>1. Al personale militare, che ha ricoperto o ricopre incarichi, non a termine, presso altre pubbliche amministrazioni per i quali è prevista dalla legge o da altra fonte normativa la ricostruzione della carriera all'atto del rientro nell'amministrazione di appartenenza, salvo</p>

sussistano motivi ostativi previsti dalla legislazione vigente, è conferita la promozione:

- a) fino al grado di tenente colonnello e corrispondenti con la medesima decorrenza attribuita al primo dei militari promossi che lo avrebbe seguito nei ruoli di provenienza;
 - b) al grado di colonnello o di generale di brigata e corrispondenti qualora, oltre al possesso dei requisiti previsti dalle specifiche disposizioni normative, il medesimo personale abbia rivestito nei predetti incarichi la qualifica di dirigente di seconda fascia, rispettivamente, di livello intermedio o iniziale ovvero di quello apicale o superiore o equiparate, con la medesima decorrenza attribuita al primo dei militari promossi che lo avrebbe seguito nei ruoli di provenienza;
2. Gli ufficiali di cui al comma 1 sono riposizionati in ruolo in posizione immediatamente antecedente a quella conseguita dal pari aliquota promosso che ha ottenuto il miglior posizionamento tra coloro che lo seguivano nel ruolo e nel grado di provenienza.
 3. Al rientro nell'amministrazione di appartenenza, il periodo di servizio prestato con l'incarico di generale di divisione o gradi corrispondenti presso altre pubbliche amministrazioni, costituisce elemento di valutazione ai fini della nomina a generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti.
 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in relazione al servizio prestato nel contingente speciale del personale di cui all'articolo 21 della legge 3 agosto

	2007, n.124.
<p>Art. 1519 Avanzamento del maestro direttore</p> <p>1. L'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore di banda ha luogo ad anzianità, fino al grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti.</p> <p>4. Il predetto ufficiale è valutato dalla rispettiva commissione ordinaria di avanzamento al compimento di cinque anni di grado; se giudicato idoneo, è promosso al grado superiore, anche in soprannumero, con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'anzianità del grado rivestito.</p> <p>3. L'eventuale eccedenza è riassorbita con la prima vacanza.</p>	<p>Art. 1519 Avanzamento del maestro direttore</p> <p>1. L'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore di banda ha luogo:</p> <p>a) ad anzianità, per l'Esercito Italiano, la Marina Militare e l'Aeronautica Militare e a scelta per l'Arma dei Carabinieri, al grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti;</p> <p>b) a scelta, al grado di colonnello e gradi corrispondenti.</p> <p>2. L'ufficiale è valutato dalla rispettiva e competente commissione di avanzamento al compimento di otto anni di permanenza nel grado; se giudicato idoneo e iscritto in quadro, è promosso al grado superiore in soprannumero rispetto alle promozioni annuali, con decorrenza dal giorno successivo al compimento del periodo minimo di permanenza nel grado rivestito.</p> <p>3. Il colonnello maestro direttore della banda non è computato ai fini del calcolo delle eccedenze di cui all'articolo 906.</p>
<p>Art. 1520 Avanzamento del maestro vice direttore</p> <p>1. L'avanzamento dell'ufficiale maestro vice direttore di banda ha luogo ad anzianità, fino al grado di capitano e gradi</p>	<p>Art. 1520 Avanzamento del maestro vice direttore</p> <p>1. L'avanzamento dell'ufficiale maestro vice direttore di banda ha luogo ad anzianità, fino al grado di maggiore e</p>

<p>corrispondenti.</p> <p>2. Il predetto ufficiale è valutato dai superiori gerarchici, al compimento di due anni di anzianità di grado; l'eventuale eccedenza è riassorbita con la prima vacanza.</p>	<p>gradi corrispondenti.</p> <p>2. Il predetto ufficiale è valutato dai superiori gerarchici, al compimento di cinque anni di anzianità di grado; l'eventuale eccedenza è riassorbita con la prima vacanza.</p>
	<p>Articolo 133 Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - 1. Il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, è nominato tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto con il grado di ammiraglio ispettore, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della Difesa, e del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.</p> <p>2. Al Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, a decorrere dalla data di assunzione dell'incarico, è conferito il grado di ammiraglio ispettore capo in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1078, senza determinare vacanza organica nel grado inferiore. Rimane in carica per almeno due anni e, ove raggiunto dal limite di età, è richiamato in servizio d'autorità fino al termine del mandato.</p> <p>3. Il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, nella qualità di Capo di corpo, dipende dal Capo di stato maggiore della Marina militare per gli aspetti</p>

ART. 3

(DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI UFFICIALI)

Art. 2196-bis Regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.

1. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali, di cui all'articolo 655, riservati al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti se riguardano anche il Corpo delle capitanerie di Porto, possono essere stabiliti per ciascuna Forza armata:

- a) limiti di età, comunque non superiori a 45 anni;
- b) titoli di studio non inferiori al diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- c) estensione anche ai volontari in servizio permanente;
- d) permanenza minima nel ruolo di provenienza, sino a un massimo di 5 anni.

Art. 2196-bis Regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.

1. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali, di cui all'articolo 655, riservati al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti se riguardano anche il Corpo delle capitanerie di Porto, possono essere stabiliti per ciascuna Forza armata:

- a) limiti di età, comunque non superiori a 45 anni;
- b) titoli di studio non inferiori al diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- c) estensione anche ai volontari in servizio permanente;
- d) permanenza minima nel ruolo di provenienza, sino a un massimo di 5 anni.

1-bis. Sino ai concorsi banditi per le immissioni dell'anno

2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 655 bis, il concorso per l'accesso al ruolo speciale degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, riservato ai Luogotenenti in servizio è svolto:

- a) per soli titoli e con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;**
- b) le commissioni esaminatrici, istituite presso ciascuna Forza armata secondo le modalità definite dall'articolo 668, comma 1, lettere a), b) e c), in particolare, valutano:**
 - 1) i titoli relativi alle qualità militari e professionali;**
 - 2) ogni altro titolo, ricompensa e benemerenzza risultanti dallo stato di servizio, dal libretto personale, dalla pratica personale ovvero presentati dai concorrenti tra quelli espressamente indicati nel bando di concorso;**
- c) ai fini della formazione della graduatoria finale, la valutazione dei titoli di cui alla lettera b), numeri 1) e 2), che devono essere posseduti dai candidati alla data di pubblicazione del bando, comporta l'assegnazione di massimo di 45 punti, dei quali non più di 30 per i titoli di cui al numero 1) e non più di 15 per quelli di cui al numero 2). Ogni membro della commissione esaminatrice dispone per ciascuno dei titoli di un terzo del punteggio massimo per i**

medesimi stabilito. I candidati che non hanno riportato almeno 15 punti per i titoli di cui al numero 1) sono dichiarati non idonei.

Art. 2233-quater Regime transitorio per la formazione delle aliquote degli Ufficiali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 ottobre 2019, per l'avanzamento ai gradi di capitano e di maggiore, e gradi corrispondenti, le aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado superiore sono stabilite con decreto del Ministro della difesa e sono determinate comprendendo ufficiali con anzianità di grado, crescenti o decrescenti a seconda dei ruoli o dei gradi, in modo da consentire, a decorrere dal 2020, l'inserimento nelle aliquote di valutazione degli ufficiali aventi le permanenze minime nei gradi previste dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente codice.
2. Per l'avanzamento ai gradi di tenente colonnello, colonnello e generale di brigata, e gradi corrispondenti:
 - a) agli ufficiali che, nell'anno 2017, rivestono il grado di maggiore, tenente colonnello e colonnello, e gradi corrispondenti, continuano ad applicarsi i periodi di permanenza nei gradi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 vigenti al 31 dicembre 2016;
 - b) agli ufficiali che per effetto delle disposizioni di cui

al comma 1, hanno beneficiato di una riduzione dei periodi di permanenza nel grado rispetto a quelli previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 vigenti al 31 dicembre 2016, si applica:

1) agli ufficiali con il grado di maggiore e tenente colonnello, e gradi corrispondenti, l'incremento degli anni di permanenza nei gradi di maggiore e tenente colonnello e corrispondenti in misura pari alla riduzione della permanenza richiesta per l'avanzamento al grado di maggiore, o grado corrispondente, di cui si è hanno beneficiato;

2) agli ufficiali con il grado di colonnello e corrispondenti, gli anni di permanenza nel grado prevista dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente codice.

3. I tenenti, e gradi corrispondenti, inseriti nelle aliquote di valutazione formate ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, e promossi al grado di capitano, e gradi corrispondenti, assumono, agli effetti giuridici ed economici, un'anzianità assoluta nel grado di tenente, e gradi corrispondenti, ridotta nei limiti strettamente necessari ad evitare l'eventuale scavalco in ruolo da parte di ufficiali con anzianità di grado inferiore.

Art. 2236-bis Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale del ~~corpo dello stato maggiore~~ della

Art. 2236-bis Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale del della Marina

Marina

1. Fino all'inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al grado di tenente di vascello dei sottotenenti di vascello del ruolo normale del Corpo di stato maggiore con anzianità 2014, i periodi minimi di imbarco e i titoli richiesti sono i seguenti: 3 anni di imbarco, anche se svolto, nel limite massimo di un anno, nel grado immediatamente inferiore; aver conseguito la laurea specialistica.

1. Fino all'inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al grado di tenente di vascello dei sottotenenti di vascello del ruolo normale del Corpo di stato maggiore con anzianità 2014, i periodi minimi di imbarco e i titoli richiesti sono i seguenti: 3 anni di imbarco, anche se svolto, nel limite massimo di un anno, nel grado immediatamente inferiore; aver conseguito la laurea specialistica.

I-bis. Per i sottotenenti di vascello del ruolo normale del Corpo di stato maggiore con anzianità 2015, 2016 e 2017, ai fini dell'inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al grado di tenente di vascello del ruolo normale del Corpo di stato maggiore, è richiesto il seguente periodo minimo di imbarco: due anni di imbarco, anche se svolto, nel limite massimo di un anno, nel grado immediatamente inferiore.

I-ter. Per gli ufficiali di cui al comma ***I-bis*** promossi al grado di tenente di vascello, ai fini dell'inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al grado di capitano di corvetta del ruolo normale del Corpo di stato maggiore, i periodi minimi di imbarco ed i titoli richiesti sono i seguenti: un anno di comando di unità navale o incarico equipollente, tre anni di imbarco compreso il periodo di comando od attribuzioni specifiche, aver conseguito la laurea magistrale.

	<p>1-quater. Fino all'inserimento in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di capitano di corvetta degli ufficiali che hanno maturato il periodo di permanenza minima nel grado previsto dalla tabella 2, di cui all'articolo 1136-<i>bis</i>, vigente al 31 dicembre 2016, e comunque non oltre il 2024, i tenenti di vascello che, per effetto delle nuove permanenze nei gradi previste dalla tabella 2, di cui all'articolo 1136-<i>bis</i>, allegata al presente codice, non hanno compiuto, per motivi di servizio, i periodi minimi di comando o attribuzioni entro l'anno di inserimento in aliquota, sono valutati al raggiungimento delle predette condizioni e, comunque, non oltre la formazione della graduatoria dell'anno successivo. Gli ufficiali sono promossi con la decorrenza giuridica ed economica che sarebbe loro spettata se la promozione avesse avuto luogo al raggiungimento della permanenza minima nel grado prevista dal presente codice.</p>
<p>Art. 2238-ter Regime transitorio per i generali di divisione aerea del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica</p> <p>1. Fino all'inserimento in aliquota di valutazione dei generali di divisione aerea del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica aventi anzianità di grado 2016, per la formazione dell'aliquota di valutazione per la promozione al grado di generale di squadra aerea la permanenza minima nel grado è fissata con decreto del Ministro della difesa in misura non inferiore a due anni.</p>	<p>Art. 2238-ter <i>Regime transitorio per i generali di divisione, ammiragli di divisione e generali di divisione aerea</i></p> <p>1. In relazione all'andamento dei ruoli, sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, la permanenza minima nel grado di generale di divisione e gradi corrispondenti per la promozione al grado di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti è fissata con decreto del Ministro della difesa in modo</p>

	<p>da includere, oltre agli ufficiali già valutati l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro, i generali di divisione e gradi corrispondenti non ancora valutati che abbiano anzianità di grado anche inferiore a quelle stabilite dalle tabelle 1, 2, 3 e 4 allegate al presente codice e comunque non inferiore a due anni.</p>
	<p><i>Art. 2242-bis Ulteriori disposizioni transitorie per gli Ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.</i></p> <p>Agli Ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2236-bis, comma 1-quater qualora sussistono analoghe condizioni.</p>
	<p>Articolo 2231 – <i>ter</i> Disposizioni transitorie in materia di transito nell'impiego civile dei maggiori e tenenti colonnello e gradi corrispondenti - 1. Nelle more della revisione complessiva del sistema di transito nell'impiego civile del personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, a decorrere dal 1° gennaio 2018, agli ufficiali con i gradi di maggiore e tenente colonnello, e gradi corrispondenti, che ne facciano domanda, continua ad applicarsi il decreto del Ministro della difesa 18 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2002.</p>

2. Al Comandante generale delle capitanerie di porto in carica al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, è conferito il grado di ammiraglio ispettore capo con decorrenza dal giorno successivo a quello di entrata in vigore.

ART. 4

(DISPOSIZIONI A REGIME IN MATERIA DI MARESCIALLI)

Art. 629 Successione e corrispondenza dei gradi dei sottufficiali

1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali sono così determinate in ordine crescente:

a) sergente: vicebrigadiere per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;

b) sergente maggiore: secondo capo della Marina militare; brigadiere per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;

c) sergente maggiore capo: secondo capo scelto della Marina militare; brigadiere capo per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;

d) maresciallo: capo di 3^a classe per la Marina militare; maresciallo di 3^a classe per l'Aeronautica militare;

e) maresciallo ordinario: capo di 2^a classe per la Marina militare; maresciallo di 2^a classe per l'Aeronautica militare;

Art. 629 *Successione e corrispondenza dei gradi e delle qualifiche dei sottufficiali*

1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali sono così determinate in ordine crescente:

a) sergente: vicebrigadiere per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;

b) sergente maggiore: secondo capo della Marina militare; brigadiere per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;

c) sergente maggiore capo: secondo capo scelto della Marina militare; brigadiere capo per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;

d) maresciallo: capo di 3^a classe per la Marina militare; maresciallo di 3^a classe per l'Aeronautica militare;

e) maresciallo ordinario: capo di 2^a classe per la Marina militare; maresciallo di 2^a classe per l'Aeronautica militare;

f) maresciallo capo: capo di 1^a classe per la Marina militare; maresciallo di 1^a classe per l'Aeronautica militare;

g) primo maresciallo: maresciallo aiutante ~~sostituto ufficiale di pubblica sicurezza~~ per l'Arma dei carabinieri; maresciallo aiutante per il Corpo della Guardia di finanza.

~~2. Ai primi marescialli e gradi corrispondenti può essere attribuita la qualifica di luogotenente. I primi marescialli luogotenenti hanno rango preminente sui pari grado; fra primi marescialli luogotenenti si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità.~~

f) maresciallo capo: capo di 1^a classe per la Marina militare; maresciallo di 1^a classe per l'Aeronautica militare;

g) primo maresciallo: maresciallo aiutante per l'Arma dei carabinieri; maresciallo aiutante per il Corpo della Guardia di finanza;

g-bis) luogotenente: luogotenente per l'Arma dei carabinieri; luogotenente per il Corpo della guardia di finanza.

2. Le qualifiche attribuibili ai sottufficiali sono così determinate:

a) ai sergenti maggiore capo e gradi corrispondenti: **qualifica speciale;**

b) ai luogotenenti e gradi corrispondenti: **primo luogotenente per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare; carica speciale per l'Arma dei carabinieri; cariche speciali per il Corpo della guardia di finanza.**

2-bis. I sottufficiali a cui sono attribuite le qualifiche di cui al comma 2 hanno rango preminente sui pari grado. Fra essi si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità.

Art. 682. Alimentazione dei ruoli dei marescialli –

1. Il personale del ruolo dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare reclutato tramite concorso pubblico contrae una ferma biennale ed è immesso in ruolo al superamento del corso di formazione previsto all'articolo 760, comma 1.
2. Il personale reclutato tramite concorso interno è immesso in ruolo al superamento di uno dei corsi previsti dall'articolo 760, commi 1 e I-bis.
3. I posti di cui all'articolo 679, comma I, lettera b), eventualmente rimasti scoperti, possono essere devoluti in aumento al numero dei posti previsti alla lettera a) del medesimo articolo.
4. Ai concorsi di cui all'articolo 679, comma I, lettera a), possono partecipare:
 - a) i giovani che:
 - 1) sono riconosciuti in possesso della idoneità agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione;
 - 2) non hanno compiuto il 26° anno di età. Per coloro che hanno già prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo è elevato a 28 anni, qualunque grado rivestono;
 - 3) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso, fermo restando che, per il reclutamento delle professioni sanitarie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell'istruzione,

Art. 682. Alimentazione dei ruoli dei marescialli –

1. Il personale del ruolo dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare reclutato tramite concorso pubblico contrae una ferma biennale ed è immesso in ruolo al superamento del corso di formazione previsto all'articolo 760, comma 1.
2. Il personale reclutato tramite concorso interno è immesso in ruolo al superamento di uno dei corsi previsti dall'articolo 760, commi 1 e I-bis.
3. I posti di cui all'articolo 679, comma I, lettera b), eventualmente rimasti scoperti, possono essere devoluti in aumento al numero dei posti previsti alla lettera a) del medesimo articolo.
4. Ai concorsi di cui all'articolo 679, comma I, lettera a), possono partecipare:
 - a) i giovani che:
 - 1) sono riconosciuti in possesso della idoneità agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione;
 - 2) non hanno compiuto il 26° anno di età. Per coloro che hanno già prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo è elevato a 28 anni, qualunque grado rivestono;
 - 3) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso, fermo restando che, per il reclutamento delle professioni sanitarie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero

dell'università e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa;

b) gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, i volontari in ferma o i militari di leva in servizio che, alla data prevista dal bando:

- 1) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso, fermo restando che, per il reclutamento delle professioni sanitarie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa:

2) non hanno superato il ventottesimo anno di età;

3) non hanno riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;

4) sono in possesso della qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni.

~~5. Ai concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), possono partecipare:~~

~~a) nel limite del 10 per cento dei posti disponibili, gli~~

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa;

b) gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, i volontari in ferma o i militari di leva in servizio che, alla data prevista dal bando:

- 1) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso, fermo restando che, per il reclutamento delle professioni sanitarie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa:

2) non hanno superato il ventottesimo anno di età;

3) non hanno riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;

4) sono in possesso della qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni.

5. Ai concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b),

~~appartenenti al ruolo dei sergenti, che alla data prevista nel bando di concorso:~~

- ~~1) non hanno superato il 40° anno di età;~~
 - ~~2) hanno riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio corrispondente;~~
 - ~~3) non hanno riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell'ultimo biennio;~~
- ~~b) nel limite del 20 per cento dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente, che, oltre ai requisiti di cui alla lettera a):~~
- ~~1) hanno compiuto 7 anni di servizio di cui almeno quattro in servizio permanente;~~
 - ~~2) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso.~~

possono partecipare:

- a) gli appartenenti al ruolo sergenti nel limite minimo del 30 per cento dei posti disponibili mediante:**
 - 1) concorso per titoli, nel limite massimo del 50 per cento dei posti di cui all'alinea della presente lettera a), per i sergenti maggiori capo che alla data prevista nel bando di concorso:**
 - 1.1) non hanno superato il 48° anno di età;**
 - 1.2) hanno riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio corrispondente;**
 - 1.3) non hanno riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell'ultimo biennio;**
 - 1.4) sono in possesso del diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso.**
 - 2) concorso per titoli ed esami, nel limite minimo del 50 per cento dei posti di cui all'alinea della presente lettera a), per gli appartenenti al ruolo sergenti in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1.2), 1.3) e 1.4), che non hanno superato il 40° anno di età;**
- b) gli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente nel limite massimo del 70 per cento dei posti disponibili, mediante concorso per titoli ed esami, che alla data prevista nel bando di concorso non hanno superato il 45° anno di età, hanno compiuto dieci anni di servizio di cui almeno sette**

<p>5-bis. Per specifiche esigenze delle singole Forze armate, possono essere altresì banditi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, concorsi per titoli ed esami per trarre, con il grado di Maresciallo e corrispondenti, giovani:</p> <p>a) in possesso di laurea definita con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i concorsi relativi al Corpo delle capitanerie di porto;</p> <p>b) di età non superiore a 32 anni alla data indicata nel bando di concorso.</p> <p>6. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui ai commi 4 e 5, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con apposito decreto ministeriale per ciascuna Forza armata.</p>	<p>in servizio permanente e sono in possesso dei requisiti di cui alla lettera a), numeri 1.2), 1.3) e 1.4).</p> <p>5-bis. Per specifiche esigenze delle singole Forze armate, possono essere altresì banditi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, concorsi per titoli ed esami per trarre, con il grado di Maresciallo e corrispondenti, giovani:</p> <p>a) in possesso di laurea definita con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i concorsi relativi al Corpo delle capitanerie di porto;</p> <p>b) di età non superiore a 32 anni alla data indicata nel bando di concorso.</p> <p>6. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui ai commi 4, 5 e 5-bis, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con apposito decreto ministeriale per ciascuna Forza armata.</p>
<p>Art. 760 <i>Svolgimento dei corsi e nomina nel grado</i></p> <p>1. Il personale vincitore del concorso di cui all' <i>articolo 679</i>, comma 1, lettere a) e b), è tenuto a frequentare un corso di</p>	<p>Art. 760 <i>Svolgimento dei corsi e nomina nel grado</i></p> <p>1. Il personale vincitore del concorso di cui all' <i>articolo 679</i>, comma 1, lettere a) e b), è tenuto a frequentare un corso</p>

formazione e di specializzazione, nonché il tirocinio complementare fino alla concorrenza dei due anni, presso ciascuna Forza armata, avuto riguardo alle assegnazioni, agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialità, alle esigenze specifiche di Forza armata, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale, nonché alle preferenze espresse dagli arruolati; al termine del periodo di formazione e istruzione nonché dei periodi di tirocinio complementare, gli allievi sono sottoposti a esami e trattenuti d'ufficio per il periodo necessario all'espletamento delle prove.

2. Al superamento degli esami sono nominati, sulla base della graduatoria di merito, marescialli e gradi corrispondenti in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali; gli allievi non idonei possono essere trattenuti a domanda per

di formazione e di specializzazione, nonché il tirocinio complementare fino alla concorrenza dei due anni, presso ciascuna Forza armata, avuto riguardo alle assegnazioni, agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialità, alle esigenze specifiche di Forza armata, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale, nonché alle preferenze espresse dagli arruolati; al termine del periodo di formazione e istruzione nonché dei periodi di tirocinio complementare, gli allievi sono sottoposti a esami e trattenuti d'ufficio per il periodo necessario all'espletamento delle prove.

1-bis. In relazione alle esigenze di ciascuna Forza armata, il personale vincitore del concorso di cui all'articolo 679, comma 1, lettera *b*), in alternativa al corso di cui al comma 1 del presente articolo, può essere avviato a frequentare un corso di formazione professionale di durata comunque non inferiore a sei mesi. All'esito dei corsi di formazione, il medesimo personale può essere impiegato anche nella sede di servizio di provenienza, tenuto conto delle esigenze dell'Amministrazione di cui alle direttive di impiego di ciascuna Forza armata e, ove possibile, delle preferenze espresse dal personale stesso.

2. Al superamento degli esami sono nominati, sulla base della graduatoria di merito, marescialli e gradi corrispondenti in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto

<p>sostenere per una sola volta il primo esame utile.</p> <p>3. Agli allievi si applicano le disposizioni previste dal regolamento per lo svolgimento dei corsi.</p> <p>4. Gli allievi impediti da infermità temporanea debitamente accertata o imputati in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare o sospesi dal servizio per motivi precauzionali o per altra comprovata causa di forza maggiore non possono partecipare agli esami finali per l'immissione nel servizio permanente. Essi proseguono il servizio mediante rafferma annuale rinnovabile, fino al cessare delle cause impeditive e, se le predette cause non comportano proscioglimento dalla ferma, sono ammessi alla prima sessione di esami utili. Coloro che superano gli esami sono promossi e immessi nel servizio permanente con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive di cui sopra e con l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbero occupato, in relazione al punteggio globale ottenuto, nella graduatoria di merito dei pari grado medesimi.</p> <p>4-bis. Il personale vincitore del concorso interno per il reclutamento dei marescialli di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), che frequenta il corso di cui al comma 1 del presente articolo, al superamento degli esami è nominato, sulla base della stessa graduatoria di merito del personale di cui all'articolo 679, comma 1, lettera a), maresciallo o grado corrispondente in servizio permanente, con</p>	<p>termine gli esami finali; gli allievi non idonei possono essere trattenuti a domanda per sostenere per una sola volta il primo esame utile.</p> <p>3. Agli allievi si applicano le disposizioni previste dal regolamento per lo svolgimento dei corsi.</p> <p>4. Gli allievi impediti da infermità temporanea debitamente accertata o imputati in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare o sospesi dal servizio per motivi precauzionali o per altra comprovata causa di forza maggiore non possono partecipare agli esami finali per l'immissione nel servizio permanente. Essi proseguono il servizio mediante rafferma annuale rinnovabile, fino al cessare delle cause impeditive e, se le predette cause non comportano proscioglimento dalla ferma, sono ammessi alla prima sessione di esami utili. Coloro che superano gli esami sono promossi e immessi nel servizio permanente con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive di cui sopra e con l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbero occupato, in relazione al punteggio globale ottenuto, nella graduatoria di merito dei pari grado medesimi.</p> <p>4-bis. Il personale vincitore del concorso interno per il reclutamento dei marescialli di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), che frequenta il corso di cui al comma 1 del presente articolo, al superamento degli</p>
--	--

decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali. ⁽⁴²²⁾

5. Il personale vincitore del concorso interno per il reclutamento dei marescialli di cui all' *articolo 679*, comma 1, lettera b), che frequenta il corso di qualificazione di cui al comma 1-bis, è inserito nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e gradi corrispondenti con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso, di cui al comma 1, concluso nell'anno. ⁽⁴²³⁾

5-bis. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi di cui all'articolo 682, comma 5-bis, frequentano corsi applicativi di durata non superiore a un anno accademico le cui modalità sono disciplinate con determinazione dei rispettivi Capi di stato maggiore. ⁽⁴²⁴⁾

5-ter. L'anzianità relativa dei marescialli di cui al comma 5-bis è rideterminata, a seguito del superamento degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso applicativo. Gli stessi sono iscritti in ruolo dopo i marescialli che hanno frequentato il corso di cui al comma 1 e comunque prima di quelli di cui al comma 5, iscritti in ruolo nello stesso anno. ⁽⁴²⁴⁾

5-quater. I candidati che non superano il corso applicativo di cui al comma 5-bis sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli

esami è nominato, sulla base della stessa graduatoria di merito del personale di cui all'articolo 679, comma 1, lettera a), maresciallo o grado corrispondente in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali. ⁽⁴²²⁾

5. Il personale vincitore del concorso interno per il reclutamento dei marescialli di cui all' *articolo 679*, comma 1, lettera b), che frequenta il corso di qualificazione di cui al comma 1-bis, è inserito nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e gradi corrispondenti con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso, di cui al comma 1, concluso nell'anno. ⁽⁴²³⁾

5-bis. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi di cui all'articolo 682, comma 5-bis, frequentano corsi applicativi di durata non superiore a un anno accademico le cui modalità sono disciplinate con determinazione dei rispettivi Capi di stato maggiore. ⁽⁴²⁴⁾

5-ter. L'anzianità relativa dei marescialli di cui al comma 5-bis è rideterminata, a seguito del superamento degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso applicativo. Gli stessi sono iscritti in ruolo dopo i marescialli che hanno frequentato il corso di cui al comma 1 e comunque prima di quelli di cui al comma 5, iscritti in ruolo nello stesso anno. ⁽⁴²⁴⁾

<p>obblighi di leva, ovvero reintegrati nel ruolo di provenienza se già in servizio, in tal caso il periodo svolto quale allievo è riconosciuto come servizio effettivamente svolto. Il periodo di durata del corso non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva</p>	<p>5-quater. I candidati che non superano il corso applicativo di cui al comma 5-bis sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva, ovvero reintegrati nel ruolo di provenienza se già in servizio, in tal caso il periodo svolto quale allievo è riconosciuto come servizio effettivamente svolto. Il periodo di durata del corso non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva</p>
<p><i>Art. 839 Appartenenti al ruolo dei marescialli</i></p> <p>1. Al personale appartenente al ruolo dei marescialli sono attribuite funzioni che richiedono una adeguata preparazione professionale. In tale ambito essi:</p> <p>a) sono di norma preposti a unità operative, tecniche, logistiche, addestrative e a uffici;</p> <p>b) svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, interventi di natura tecnico-operativa nonché compiti di formazione e di indirizzo del personale subordinato;</p> <p>c) espletano incarichi la cui esecuzione richiede continuità d'impiego per elevata specializzazione e capacità di utilizzazione di mezzi e strumentazioni tecnologicamente avanzate.</p> <p>2. Al personale che riveste il grado di primo maresciallo sono attribuite funzioni che implicano un maggior livello di responsabilità, sulla base delle esigenze tecnico-operative stabilite in sede di definizione delle strutture organiche degli</p>	<p><i>Art. 839 Appartenenti al ruolo dei marescialli</i></p> <p>1. Al personale appartenente al ruolo dei marescialli sono attribuite funzioni che richiedono una adeguata preparazione professionale. In tale ambito essi:</p> <p>a) sono di norma preposti a unità operative, tecniche, logistiche, addestrative e a uffici;</p> <p>b) svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, interventi di natura tecnico-operativa nonché compiti di formazione e di indirizzo del personale subordinato;</p> <p>c) espletano incarichi la cui esecuzione richiede continuità d'impiego per elevata specializzazione e capacità di utilizzazione di mezzi e strumentazioni tecnologicamente avanzate.</p> <p>2. Al personale che riveste il grado di primo maresciallo e luogotenente, sulla base della formazione accademica e professionale acquisita, sono attribuite funzioni che</p>

enti e delle unità. In tale contesto i **primi marescialli**:

- a) sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza;
- b) assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilità per l'attività svolta.

3. Il personale appartenente al ruolo dei marescialli della categoria «nocchieri di porto» del Corpo delle capitanerie di portodella Marina militare, svolge, oltre agli specifici incarichi caratteristici del proprio ruolo, anche funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.

4. Ai primi **marescialli** sono attribuiti, nell'ambito delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, gli incarichi di più rilevante responsabilità individuati dall'ordinamento di ciascuna Forza armata.

implicano un maggior livello di responsabilità, **in relazione** alle esigenze tecnico-operative stabilite in sede di definizione delle strutture organiche degli enti e delle unità. In tale contesto i **luogotenenti, ed in particolare coloro che rivestono la qualifica di primo luogotenente**:

- a) sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici, che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza;
- b) assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilità per l'attività svolta;
- c) possono assolvere in autonomia incarichi di comando commisurati al grado e al loro livello di responsabilità;
- d) possono svolgere attività di studio ricerca e sviluppo tecnico nei settori di specifico interesse e funzioni in materia giuridica, economica e finanziaria;
- e) possono essere nominati membri di commissioni di Forza armata relative all'avanzamento, al reclutamento di personale militare, nonché alla gestione amministrativa dell'ente di appartenenza;
- f) possono assolvere funzioni di rappresentanza istituzionale in consessi interni ed esterni alla Difesa, nei settori tecnici, amministrativi e operativi;

	<p>g) possono svolgere attività di insegnamento teorico-pratico presso istituti, scuole, enti di formazione e addestramento, secondo le disposizioni vigenti.</p> <p>3. Il personale appartenente al ruolo dei marescialli della categoria «nocchieri di porto» del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare, svolge, oltre agli specifici incarichi caratteristici del proprio ruolo, anche funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.</p> <p>4. Ai primi luogotenenti sono attribuiti, nell'ambito delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, gli incarichi di più rilevante responsabilità individuati dall'ordinamento di ciascuna Forza armata.</p>
<p>Art. 972 <i>Marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare</i></p> <p>1. La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare è subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, che permane anche dopo il passaggio nel servizio permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma. La ferma precedentemente contratta non rimane operante in caso di mancato superamento del corso o di dimissioni.</p>	<p>Art. 972 <i>Marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare</i></p> <p>2. La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare è subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, che permane anche dopo il passaggio nel servizio permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma. La ferma precedentemente contratta non rimane operante in caso di mancato superamento del corso o di dimissioni.</p> <p>1-bis. La ferma di cui al comma 1, si applica anche al personale che frequenta corsi di qualificazione di</p>

	<p>controllore del traffico aereo oppure corsi di controllo del traffico aereo connessi con il conseguimento del massimo grado di abilitazione, nonché altri corsi di durata non inferiore a otto mesi o, se effettuati all'estero, non inferiore a sei mesi.</p>
<p>Art. 1047 Commissioni permanenti</p> <p>1. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a scelta del personale appartenente ai ruoli marescialli, ispettori, sergenti, sovrintendenti</p> <p>e volontari in servizio permanente, e per la compilazione dei relativi quadri, è istituita una commissione permanente presso ciascuna Forza armata.</p> <p>3. Per ciascuna commissione sono nominati membri supplenti.</p>	<p>Art. 1047 Commissioni permanenti</p> <p>1. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a scelta, per la compilazione dei relativi quadri nonché per l'attribuzione delle qualifiche del personale appartenente a ciascuno dei ruoli marescialli, sergenti, e volontari in servizio permanente, sono istituite presso l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare commissioni permanenti.</p> <p>2. Ciascuna delle commissioni di cui al comma 1 è così composta:</p> <p>a) presidente: ufficiale generale;</p> <p>b) membri ordinari:</p> <p>1) ufficiali superiori in numero non superiore a tredici, dei quali il più anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario;</p> <p>2) il più anziano del ruolo a cui appartiene il personale da valutare alla data del 1° gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della</p>

~~3. Le commissioni di avanzamento di cui al comma 1 sono costituite come segue:~~

~~a) presidente: un ufficiale generale;~~

~~b) membri ordinari: in numero non superiore a tredici ufficiali superiori, dei quali il più anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno~~

~~anziano quello di segretario; il primo maresciallo, il sergente maggiore capo o gradi corrispondenti, il caporal maggiore capo scelto o gradi~~

~~corrispondenti della Marina militare e dell'Aeronautica militare, che risulti il più anziano del ruolo cui appartiene il personale da valutare alla data del~~

~~1° gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare.~~

commissione almeno per l'intero anno solare;

c) membri supplenti.

3. Per eventuali esigenze connesse alla tempistica delle operazioni di valutazione e ai carichi di lavoro, possono essere istituite una o più sottocommissioni, le cui attività sono subordinate e funzionali a quella della commissione di cui al comma 1, dalla quale dipendono. Le sottocommissioni, ove istituite, sono così composte:

a) presidente: ufficiale di grado inferiore a quello del presidente della commissione di cui al comma 1 e non inferiore a tenente colonnello;

b) membri ordinari:

1) ufficiali superiori in numero non superiore a sette, dei quali il più anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario;

2) un militare di grado apicale del ruolo cui appartiene il personale da valutare alla data del 1° gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare;

c) membri supplenti.

4. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a scelta e per la compilazione dei quadri del

~~4. Per l'Arma dei carabinieri la commissione di avanzamento di cui al comma 1 è costituita come segue:~~

a) presidente: generale di corpo d'armata. Se non vi è disponibilità di impiego di generali di corpo d'armata in ruolo, l'incarico di presidente è

funzionalmente attribuito a generale di divisione;

b) membri ordinari: sette ufficiali superiori, dei quali il più anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano

personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri e gradi corrispondenti è istituita una commissione permanente per l'Arma dei carabinieri, costituita come segue:

a) presidente: generale di corpo d'armata. Se non vi è disponibilità di impiego di generali di corpo d'armata in ruolo, l'incarico di presidente è funzionalmente attribuito a generale di divisione;

b) membri ordinari: sette ufficiali superiori, dei quali il più anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; tre **luogotenenti** o un brigadiere capo ovvero un appuntato scelto, rispettivamente se si tratta di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero appuntati e carabinieri, che possano far parte della commissione almeno per l'intero anno solare, a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare;

b-bis) membri supplenti.

5. Il giudizio di idoneità per l'avanzamento dei militari di truppa, che comporta la valutazione delle qualità, capacità e attitudini in rapporto ai compiti da svolgere nel grado superiore, e in relazione alle esigenze di quegli incarichi nel reparto, è espresso da una apposita commissione costituita presso ciascun corpo o reparto d'impiego, composta da almeno tre membri nominati dal comandante di corpo. Per la partecipazione alla commissione non è prevista la corresponsione di alcuna

<p>quello di segretario; tre</p> <p>marescialli aiutanti o un brigadiere capo ovvero un appuntato scelto, rispettivamente se si tratta di valutazione di personale del ruolo ispettori,</p> <p>sovrintendenti ovvero appuntati e carabinieri, che possano far parte della commissione almeno per l'intero anno solare, a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare.</p> <p>5. Il giudizio di idoneità per l'avanzamento dei militari di truppa, che comporta la valutazione delle qualità, capacità e attitudini in rapporto ai compiti</p> <p>da svolgere nel grado superiore, e in relazione alle esigenze di quegli incarichi nel reparto, è espresso da una apposita commissione costituita presso ciascun corpo o reparto d'impiego, composta da almeno tre membri nominati dal comandante di corpo. Per la partecipazione alla commissione non è prevista la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.</p>	<p>indennità o compenso né rimborso spese.</p>
<p><i>Art. 1059 Avanzamento a scelta dei sottufficiali</i></p> <p>1. Le competenti commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando innanzitutto se il sottufficiale è idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo il sottufficiale che riporta un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.</p>	<p><i>Art. 1059 Avanzamento a scelta dei sottufficiali</i></p> <p>1. Le competenti commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando innanzitutto se il sottufficiale è idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo il sottufficiale che riporta un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.</p>

2. Successivamente le commissioni valutano i sottufficiali giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto di merito secondo i criteri di seguito indicati.
3. Ogni componente della commissione assegna distintamente per ciascun sottufficiale un punto da 1 a 30 per ognuno dei seguenti complessi di elementi:
 - a) qualità morali, di carattere e fisiche;
 - b) benemerenzze di guerra e comportamento in guerra, benemerenzze di pace, qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o in imbarco, eventuale attività svolta al comando di minori unità, nonché numero e importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute;
 - c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti.
4. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b) e c), sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito al sottufficiale dalla commissione. Sulla base della graduatoria di merito risultante da tali punteggi la commissione compila il relativo quadro d'avanzamento.
5. I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati nei fogli

2. Successivamente le commissioni valutano i sottufficiali giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto di merito secondo i criteri di seguito indicati.
3. Ogni componente della commissione assegna distintamente per ciascun sottufficiale un punto da 1 a 30 per ognuno dei seguenti complessi di elementi:
 - a) qualità morali, di carattere e fisiche;
 - b) benemerenzze di guerra e comportamento in guerra, benemerenzze di pace, qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o in imbarco, eventuale attività svolta al comando di minori unità, nonché numero e importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute;
 - c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti.
4. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b) e c), sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito al sottufficiale dalla commissione. Sulla base della graduatoria di merito risultante da tali punteggi la commissione compila il relativo quadro d'avanzamento.

<p>d'ordine ministeriali della rispettiva Forza armata.</p> <p>6. Agli interessati è data comunicazione, se idonei, del punteggio conseguito e, se non idonei, delle motivazioni del giudizio di non idoneità.</p> <p>7. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti e dei sovrintendenti giudicato non idoneo è valutato nuovamente e a tal fine è incluso nell'aliquota di valutazione dell'anno successivo. Lo stesso, se giudicato per la seconda volta non idoneo, può essere ulteriormente valutato nel quarto anno successivo a ogni giudizio negativo. A tal fine è incluso in aliquota di valutazione e, se giudicato idoneo, promosso a scelta con le stesse modalità e con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali è stato portato in avanzamento.</p>	<p>5. I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati nei fogli d'ordine ministeriali della rispettiva Forza armata.</p> <p>6. Agli interessati è data comunicazione, se idonei, del punteggio conseguito e, se non idonei, delle motivazioni del giudizio di non idoneità.</p> <p>7. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti e dei sovrintendenti giudicato non idoneo è valutato nuovamente e a tal fine è incluso nell'aliquota di valutazione dell'anno successivo. Lo stesso, se giudicato per la seconda volta non idoneo, può essere ulteriormente valutato nel quarto anno successivo a ogni giudizio negativo. A tal fine è incluso in aliquota di valutazione e, se giudicato idoneo, promosso a scelta con le stesse modalità e con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali è stato portato in avanzamento.</p> <p>7-bis. Al personale appartenente ai ruoli di cui al comma 7, escluso dalle aliquote per l'avanzamento a scelta per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del presente titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.</p>
<p>Art. 1273 Avanzamento a scelta</p> <p>1. L'avanzamento a scelta dei sottufficiali dell'Esercito italiano,</p>	<p>Art. 1273 <i>Avanzamento a scelta</i></p> <p>1. L'avanzamento a scelta dei sottufficiali dell'Esercito</p>

della Marina militare e dell'Aeronautica militare avviene secondo le modalità e le valutazioni di cui all'articolo 1059.

~~2. Fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 1282, nell'avanzamento a scelta le promozioni da conferire sono così determinate:~~

~~a) il primo terzo del personale appartenente ai ruoli dei sergenti iscritto nel quadro d'avanzamento a scelta è promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza previsto dall'articolo 1285;~~

~~b) il restante personale è sottoposto a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi:~~

~~1) la prima metà è promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con un anno di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dall'articolo 1285, prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo del personale da promuovere in prima valutazione nello stesso anno ai sensi della lettera a);~~

~~2) la seconda metà è promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con due anni di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dall'articolo 1285, prendendo posto nel ruolo dopo il personale da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno.~~

3. Ogni sottufficiale è comunque promosso in data non

italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare avviene secondo le modalità e le valutazioni di cui all' *articolo 1059*.

2. Fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 1282, nell'avanzamento a scelta, le promozioni da conferire sono così determinate:

a) il primo terzo del personale appartenente:

1) ai ruoli dei marescialli, iscritto nel quadro d'avanzamento a scelta, è promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal 1° luglio dell'anno di inserimento in aliquota;

2) ai ruoli dei sergenti, iscritto nel quadro d'avanzamento a scelta, è promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza previsto dall'articolo 1285;

b) il restante personale è sottoposto a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi:

1) la prima metà è promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con un anno di ritardo rispetto al personale di cui alla lettera a), prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo del personale da promuovere in prima valutazione

<p>anteriore a quella di promozione del pari grado che lo precede.</p> <p>4. Il personale escluso dalle aliquote di valutazione per i motivi di cui all'articolo 1051, nell'avanzamento a scelta, prende posto, se idoneo, a seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza delle cause impeditive, ed è promosso secondo le modalità indicate nei precedenti commi.</p> <p>5. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 2 sono adeguatamente tenuti in considerazione i titoli culturali e le capacità professionali posseduti.</p>	<p>nello stesso anno ai sensi della medesima lettera a);</p> <p>2) la seconda metà è promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con due anni di ritardo rispetto al personale di cui alla lettera a), prendendo posto nel ruolo dopo il personale da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno.</p> <p>3. Ogni sottufficiale è comunque promosso in data non anteriore a quella di promozione del pari grado che lo precede.</p> <p>4. Il personale escluso dalle aliquote di valutazione per i motivi di cui all'<i>articolo 1051</i>, nell'avanzamento a scelta, prende posto, se idoneo, a seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza delle cause impeditive, ed è promosso secondo le modalità indicate nei precedenti commi.</p> <p>5. ABROGATO</p>
<p>Art. 1274 <i>Condizioni particolari per l'avanzamento</i></p>	<p>Art. 1274 <i>Condizioni particolari per l'avanzamento</i></p>

<p>1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti deve, a seconda della Forza armata o Corpo o categoria o specialità di appartenenza, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco e aver superato i corsi e gli esami stabiliti.</p> <p>2. Il Ministro della difesa ha facoltà di istituire con proprio decreto corsi per acquisire condizioni per l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei marescialli e delle particolari necessità di servizio.</p>	<p>1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti deve, a seconda della Forza armata o Corpo o categoria o specialità di appartenenza, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco e aver superato i corsi e gli esami stabiliti.</p> <p>1-bis. Per l'avanzamento a primo maresciallo è richiesto il possesso della laurea.</p> <p>2. Il Ministro della difesa ha facoltà di istituire con proprio decreto corsi per acquisire condizioni per l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei marescialli e delle particolari necessità di servizio.</p>
<p><i>Art. 1276 Articolazione della carriera</i></p> <p>1. Lo sviluppo di carriera dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare prevede i seguenti gradi gerarchici:</p> <p>a) maresciallo: capo di 3^a classe per la Marina militare, maresciallo di 3^a classe per l'Aeronautica militare;</p> <p>b) maresciallo ordinario: capo di 2^a classe per la Marina militare, maresciallo di 2^a classe per l'Aeronautica militare;</p> <p>c) maresciallo capo: capo di 1^a classe per la Marina militare, maresciallo di 1^a classe per l'Aeronautica militare;</p>	<p><i>Art. 1276 Articolazione della carriera</i></p> <p>1. Lo sviluppo di carriera dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare prevede i seguenti gradi gerarchici:</p> <p>a) maresciallo: capo di 3^a classe per la Marina militare, maresciallo di 3^a classe per l'Aeronautica militare;</p> <p>b) maresciallo ordinario: capo di 2^a classe per la Marina militare, maresciallo di 2^a classe per l'Aeronautica militare;</p> <p>c) maresciallo capo: capo di 1^a classe per la Marina militare, maresciallo di 1^a classe per l'Aeronautica militare;</p>

<p>d) primo maresciallo.</p> <p>2. Al primo maresciallo può essere conferita la qualifica di luogotenente.</p>	<p>d) primo maresciallo;</p> <p>d-bis) luogotenente.</p> <p>2. Al luogotenente può essere conferita la qualifica di primo luogotenente.</p>
<p>Art. 1277 <i>Forme di avanzamento</i></p> <p>1. L'avanzamento avviene:</p> <p>a) ad anzianità, per il grado di maresciallo ordinario e maresciallo capo;</p> <p>b) a scelta, per il grado di primo maresciallo;</p> <p>e) a scelta per esami per il grado di primo maresciallo.</p>	<p>Art. 1277 <i>Forme di avanzamento</i></p> <p>1. L'avanzamento avviene:</p> <p>a) ad anzianità, per il grado di maresciallo ordinario e maresciallo capo;</p> <p>b) a scelta, per il grado di primo maresciallo e luogotenente;</p> <p>c) SOPPRESSA</p>
<p>Art. 1278 <i>Periodi minimi di permanenza nel grado</i></p> <p>1. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, per l'avanzamento al grado di primo maresciallo è stabilito in 8 anni.</p> <p>2. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta per esami, per l'avanzamento al grado di primo maresciallo è stabilito in 4</p>	<p>Art. 1278 <i>Periodi minimi di permanenza nel grado</i></p> <p>1. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, è stabilito in:</p> <p>a) 8 anni per l'avanzamento al grado di primo maresciallo;</p> <p>b) 8 anni per l'avanzamento al grado di luogotenente.</p> <p>2. ABROGATO</p>

<p>anni.</p> <p>3. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per la promozione ad anzianità è stabilito in:</p> <p>a) 2 anni per l'avanzamento a maresciallo ordinario e gradi corrispondenti;</p> <p>b) 7 anni per l'avanzamento a maresciallo capo e gradi corrispondenti.</p>	<p>3. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per la promozione ad anzianità è stabilito in:</p> <p>a) 2 anni per l'avanzamento a maresciallo ordinario e gradi corrispondenti;</p> <p>b) 7 anni per l'avanzamento a maresciallo capo e gradi corrispondenti.</p>
<p>Art. 1282 Avanzamento al grado di primo maresciallo</p> <p>1. Il numero di promozioni annuali al grado di primo maresciallo e corrispondenti è pari alle vacanze determinatesi a qualsiasi titolo nel grado al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>2. L'avanzamento a scelta si effettua nel limite del 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>3. L'avanzamento a scelta per esami, nel limite del 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, è riservato ai marescialli capi e gradi corrispondenti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. La partecipazione al concorso è limitata a non più di due volte, elevate a quattro esclusivamente per i sottufficiali che siano risultati, in tutti i precedenti concorsi cui abbiano partecipato, idonei ma non utilmente collocati nelle relative graduatorie di merito.</p> <p>4. I posti di cui al comma 2 rimasti scoperti possono essere</p>	<p>Art. 1282 Avanzamento a scelta al grado di luogotenente per il personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare</p> <p>1. All'avanzamento "a scelta" al grado di luogotenente sono ammessi i primi marescialli:</p> <p>a) che hanno maturato il periodo minimo di permanenza nel grado previsto all'articolo 1278, comma 1, lettera b);</p> <p>b) iscritti nei quadri di avanzamento e non promossi.</p> <p>2. I primi marescialli giudicati idonei e iscritti nel quadro d'avanzamento "a scelta" sono promossi al grado superiore, nell'ordine della graduatoria di merito, nel limite dei posti disponibili di cui al successivo comma 3.</p> <p>3. Il numero delle promozioni da conferire annualmente è stabilito in misura non superiore a 1/47 dell'organico</p>

<p>devoluti in aumento al numero dei posti di cui al comma 3 e viceversa.</p> <p>5. I marescialli capi e gradi corrispondenti giudicati idonei e iscritti nel quadro di avanzamento o vincitori del concorso sono promossi al grado di primo maresciallo e gradi corrispondenti, nell'ordine della graduatoria di merito, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. I marescialli capi e gradi corrispondenti promossi ai sensi del comma 2 precedono nel ruolo quelli di cui al comma 3.</p> <p>6. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 3 sono adeguatamente tenuti in considerazione i titoli culturali e le capacità professionali posseduti.</p>	<p>dei rispettivi ruoli dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 798-bis, comma 1, ovvero di quelli previsti nel decreto di cui all'articolo 2207.</p> <p>4. La commissione di cui all'articolo 1047 valuta i primi marescialli di cui al comma 1, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1059.</p> <p>5. Il conferimento del grado decorre dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di permanenza previsto all'articolo 1278, comma 1, lettera b).</p>
<p>Sezione II</p> <p>Luogotenente</p>	<p>Sezione II</p> <p>Primo luogotenente e qualifica speciale</p>
<p>Art. 1315 Nomina dei sottufficiali a ufficiale</p> <p>1. I sottufficiali del ruolo d'onore titolari di pensione di prima, seconda o terza categoria, ovvero decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, aventi grado di primo maresciallo o corrispondente, nonché quelli nelle stesse condizioni che pervengono al grado predetto ai sensi dell'articolo 1314 e che non hanno già ottenuto il numero massimo di promozioni previste dallo stesso articolo, possono, a domanda e previo giudizio favorevole della</p>	<p>Art. 1315 Nomina dei sottufficiali a ufficiale</p> <p>1. I sottufficiali del ruolo d'onore titolari di pensione di prima, seconda o terza categoria, ovvero decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, aventi grado di primo maresciallo luogotenente o corrispondente, nonché quelli nelle stesse condizioni che pervengono al grado predetto ai sensi dell'articolo 1314 e che non hanno già ottenuto il numero massimo</p>

<p>commissione ordinaria di avanzamento, conseguire il grado di sottotenente nel ruolo d'onore della rispettiva Forza armata, dopo aver maturato l'anzianita' di grado e di ruolo o di servizio richiesta per le promozioni dall'articolo 1314. 2. Per la nomina a sottotenente, la commissione ordinaria di avanzamento:</p> <p>a) giudica tenendo presenti, in quanto applicabili, le disposizioni di questo codice sull'avanzamento degli ufficiali;</p> <p>b) determina l'arma, corpo, ruolo o servizio di assegnazione nei casi di incompatibilita' professionale o di mancanza, nel grado di ufficiale, dell'arma, corpo, ruolo o servizio da cui il sottufficiale proviene.</p> <p>3. Gli ufficiali cosi' nominati non possono conseguire complessivamente, nei ruoli d'onore degli ufficiali e dei sottufficiali, un numero di promozioni, ivi compresa la nomina a sottotenente, superiore a quello previsto dall'articolo 1314, ne' possono, comunque, ottenere promozioni oltre il grado di capitano.</p>	<p>di promozioni previste dallo stesso articolo, possono, a domanda e previo giudizio favorevole della commissione ordinaria di avanzamento, conseguire il grado di sottotenente nel ruolo d'onore della rispettiva Forza armata, dopo aver maturato l'anzianita' di grado e di ruolo o di servizio richiesta per le promozioni dall'articolo 1314. 2. Per la nomina a sottotenente, la commissione ordinaria di avanzamento:</p> <p>a) giudica tenendo presenti, in quanto applicabili, le disposizioni di questo codice sull'avanzamento degli ufficiali;</p> <p>b) determina l'arma, corpo, ruolo o servizio di assegnazione nei casi di incompatibilita' professionale o di mancanza, nel grado di ufficiale, dell'arma, corpo, ruolo o servizio da cui il sottufficiale proviene.</p> <p>3. Gli ufficiali cosi' nominati non possono conseguire complessivamente, nei ruoli d'onore degli ufficiali e dei sottufficiali, un numero di promozioni, ivi compresa la nomina a sottotenente, superiore a quello previsto dall'articolo 1314, ne' possono, comunque, ottenere promozioni oltre il grado di capitano.</p>
<p>Art. 1323 Attribuzione della qualifica di luogotenente ai primi marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare</p> <p>1. I primi marescialli, se sono trascorsi quattordici anni di permanenza nel grado rivestito, sono valutati secondo i criteri</p>	<p>Art. 1323 <i>Attribuzione della qualifica di primo luogotenente ai luogotenenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare</i></p> <p>1. La qualifica di primo luogotenente è attribuita, previa verifica da parte della commissione di cui all'articolo</p>

<p>stabiliti dall'articolo 1059. Agli stessi, se idonei, è attribuita la qualifica di «luogotenente» secondo la graduatoria di merito a decorrere dal giorno successivo al compimento del quindicesimo anno di permanenza nel grado.</p> <p>2. Con decreto dirigenziale sono determinate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote di valutazione dei primi marescialli da valutare per l'attribuzione della qualifica di «luogotenente». In relazione alle esigenze funzionali e ordinarie di ciascuna Forza armata, con decreto del Ministro della difesa, è stabilito il numero delle qualifiche da attribuire, che comunque non deve superare la misura di un ventiduesimo degli organici del medesimo grado stabiliti dal presente codice.</p>	<p>1047, comma 1, ai luogotenenti in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) quattro anni di anzianità di grado;</p> <p>b) assenza delle condizioni di cui all'articolo 1051.</p> <p>c) aver riportato nel triennio precedente, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «eccellente» o giudizio equivalente;</p> <p>d) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna.</p> <p>2. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di grado previsto dal comma 1, lettera a).</p> <p>3. Con decreto dirigenziale sono determinate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote dei luogotenenti da valutare per l'attribuzione della qualifica.</p> <p>4. Al personale escluso dalle aliquote di cui al comma 3 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.</p>
<p><i>Art. 1521 Progressione di carriera dei sottufficiali</i></p> <p>1. La progressione di carriera dei sottufficiali orchestrali e del sottufficiale archivista delle bande musicali ha luogo ad</p>	<p><i>Art. 1521 Progressione di carriera dei sottufficiali</i></p> <p>1. La progressione di carriera dei sottufficiali orchestrali e del sottufficiale archivista delle bande musicali ha luogo</p>

<p>anzianità, previo giudizio di idoneità espresso dalla rispettiva commissione permanente di avanzamento.</p> <p>2. I periodi minimi di servizio dalla nomina nella parte sono così stabiliti:</p> <p>a) da maresciallo ordinario a maresciallo capo e gradi corrispondenti: 3^a parte A e 3^a parte B: sette anni;</p> <p>b) da maresciallo capo e primo maresciallo e gradi corrispondenti:</p> <p>1) 1^a parte B: due anni;</p> <p>2) 2^a parte A: sei anni;</p> <p>3) 2^a parte B: otto anni;</p> <p>4) 3^a parte A: sei anni;</p> <p>5) 3^a parte B: otto anni.</p> <p>3. I sottufficiali della banda, giudicati idonei dalla rispettiva commissione permanente di avanzamento conseguono il grado con decorrenza dal giorno successivo al periodo di permanenza stabilito nel comma 2.</p> <p>4. Il sottufficiale giudicato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla precedente valutazione e, se giudicato ancora non idoneo, è valutato una terza volta dopo che sia trascorso un altro</p>	<p>ad anzianità, previo giudizio di idoneità espresso dalla rispettiva commissione permanente di avanzamento.</p> <p>2. I periodi minimi di servizio dalla nomina nella parte sono così stabiliti:</p> <p>a) da maresciallo ordinario a maresciallo capo e gradi corrispondenti: 3^a parte A e 3^a parte B: sette anni;</p> <p>b) da maresciallo capo a primo maresciallo e gradi corrispondenti:</p> <p>1) 1^a parte B: due anni;</p> <p>2) 2^a parte A: sei anni;</p> <p>3) 2^a parte B: otto anni;</p> <p>4) 3^a parte A: sei anni;</p> <p>5) 3^a parte B: otto anni;</p> <p>b-bis) da primo maresciallo a luogotenente e gradi corrispondenti:</p> <p>1) 1^a parte A: due anni;</p> <p>2) tutte le rimanenti parti: quattro anni.</p> <p>3. I sottufficiali della banda, giudicati idonei dalla rispettiva commissione permanente di avanzamento conseguono il grado con decorrenza dal giorno successivo al periodo di permanenza stabilito nel comma 2.</p>
---	---

<p>anno dalla precedente valutazione.</p> <p>5. Il sottufficiale giudicato idoneo all'avanzamento in occasione della seconda o terza valutazione consegue il grado con decorrenza ritardata, rispettivamente di dodici e di ventiquattro mesi, rispetto a quella che gli sarebbe spettata ove fosse stato giudicato idoneo in occasione della prima valutazione.</p>	<p>4. Il sottufficiale giudicato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla precedente valutazione e, se giudicato ancora non idoneo, è valutato una terza volta dopo che sia trascorso un altro anno dalla precedente valutazione.</p> <p>5. Il sottufficiale giudicato idoneo all'avanzamento in occasione della seconda o terza valutazione consegue il grado con decorrenza ritardata, rispettivamente di dodici e di ventiquattro mesi, rispetto a quella che gli sarebbe spettata ove fosse stato giudicato idoneo in occasione della prima valutazione.</p>
<p>Art. 1522 Attribuzione della qualifica di luogotenente</p> <p>1. Le disposizioni sull'attribuzione della qualifica di luogotenente di cui gli articoli 1323 e 1324 si applicano, rispettivamente e in quanto compatibili, al personale dei ruoli dei musicisti.</p>	<p>Art. 1522 Attribuzione della qualifica <i>di primo luogotenente e qualifiche corrispondenti.</i></p> <p>1. Le disposizioni sull'attribuzione della qualifica ai luogotenenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, di cui agli articoli 1323 e 1325-<i>bis</i> si applicano, rispettivamente e in quanto compatibili, al personale dei ruoli dei musicisti, al personale dei ruoli dei musicisti, dopo due anni di permanenza nel grado.</p>
<p>ART. 5</p> <p>(DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI MARESCIALLI)</p>	
	<p><i>Art. 2197-ter Concorso straordinario per il ruolo dei</i></p>

Marescialli

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 682, per il solo anno 2018 è bandito un concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento nei ruoli dei Marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.
2. Il concorso di cui al comma 1 è riservato al solo personale appartenente ai ruoli sergenti e volontari in servizio permanente arruolato ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni, avente titolo al transito, e immesso in servizio permanente ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, articolo 35 comma 2 e articolo 36, comma 1, anche in deroga ai vigenti limiti di età, in servizio alla data del 31 dicembre 2016 e in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
 - b) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna.
3. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il numero dei posti a concorso ripartiti per ruoli di provenienza e per Forza armata di appartenenza.
4. In relazione alla natura straordinaria del concorso:
 - a) i vincitori sono immessi nel ruolo dei marescialli con

	<p>il grado di maresciallo e corrispondenti con le seguenti decorrenze:</p> <p>1) se provenienti dal ruolo dei sergenti: 1° gennaio 2018;</p> <p>2) se provenienti dal ruolo dei volontari in servizio permanente: 1° luglio 2018.</p> <p>b) i vincitori del concorso sono tenuti a frequentare un corso di formazione della durata massima di tre mesi, qualora ritenuto indispensabile dalla Forza armata di appartenenza nel grado di maresciallo;</p> <p>c) ai vincitori del concorso è assicurata la permanenza, almeno biennale, nella propria sede di servizio.</p>
<p>Art. 2251 Regime transitorio dell'avanzamento al grado di primo maresciallo</p> <p>In vigore dal 9 ottobre 2010</p> <p>1. In relazione alle specifiche esigenze organiche e se lo richiedono imprescindibili esigenze funzionali, fino al 2020 l'avanzamento al grado di primo maresciallo avviene, in deroga ai limiti percentuali fissati dall'<i>articolo 1282</i>, commi 3 e 4:</p> <p>a) in misura non inferiore al 70% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante il sistema a scelta;</p> <p>b) nel limite massimo del 30% dei posti disponibili al 31</p>	<p>Art. 2251. Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado di primo maresciallo dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare fino al conferimento delle promozioni relative all'aliquota di avanzamento dell'anno 2016.</p> <p>1. Fino al conferimento delle promozioni relative all'aliquota di avanzamento dell'anno 2016, l'avanzamento al grado di primo maresciallo avviene:</p> <p>a) a scelta, in misura non inferiore al 70% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno</p> <p>b) per concorso per titoli di servizio ed esami, nel limite massimo del 30% dei posti disponibili al 31 dicembre di</p>

dicembre di ogni anno mediante il sistema per concorso per titoli di servizio ed esami.

2. Con decreto del direttore generale del personale militare, su proposta degli Stati maggiori di Forza armata, sono definite annualmente le

percentuali di cui al comma 1.

ogni anno.

2. Con decreto del direttore generale del personale militare, su proposta degli Stati maggiori di Forza armata, sono definite annualmente le percentuali di cui al comma 1.

3. L'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami è riservato ai marescialli capo e gradi corrispondenti in possesso del diploma di istituto secondario di secondo grado. La partecipazione al concorso è limitata a non più di due volte, elevate a quattro esclusivamente per i sottufficiali che siano risultati, in tutti i precedenti concorsi cui abbiano partecipato, idonei ma non utilmente collocati nelle relative graduatorie di merito.

4. Per l'inserimento nell'aliquota di avanzamento sono richiesti i periodi di permanenza minima nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti di seguito indicati:

a) otto anni, per l'avanzamento a scelta;

b) quattro anni, per l'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami.

5. Il numero delle promozioni a primo maresciallo è stabilito annualmente con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del personale appartenente a ciascuno

dei ruoli marescialli determinata per l'anno precedente dal decreto di cui all'articolo 2207 e, per il Corpo delle capitanerie di porto, dall'articolo 814.

6. Il numero di promozioni non conferito con la procedura di avanzamento di cui al comma 1, lettera a), può essere devoluto in aumento al numero di promozioni da conferire con la procedura di avanzamento di cui al comma 1, lettera b), e viceversa.
7. I marescialli capo e gradi corrispondenti giudicati idonei e iscritti nel quadro di avanzamento o vincitori del concorso sono promossi al grado di primo maresciallo nell'ordine della graduatoria di merito, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è formata l'aliquota di avanzamento. I marescialli capo e gradi corrispondenti promossi ai sensi del comma 1, lettera a), precedono nel ruolo quelli di cui al comma 1, lettera b).
8. I marescialli capo e gradi corrispondenti inseriti nell'aliquota al 31 dicembre 2016 e non promossi, sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e sono promossi al grado di primo marescialli ai sensi dell'articolo 1277, comma 1, lettera a), nell'ordine di ruolo con le seguenti modalità:
 - a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017. Essi seguono in ruolo i primi marescialli promossi in pari data secondo le previsioni del comma 5;

	<p>b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017;</p> <p>c) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017.</p>
<p>Art. 2252 Regime provvisorio per le promozioni a primo maresciallo</p> <p>In vigore dal 9 ottobre 2010</p> <p>1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in deroga a quanto previsto dall'<i>articolo 1282</i>, comma 2, il numero delle promozioni al grado di primo maresciallo da conferire fino all'anno 2020 compreso è fissato annualmente con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del personale appartenente ai rispettivi ruoli marescialli determinata per l'anno precedente dal decreto di cui all'<i>articolo 2207</i> e, per il Corpo delle capitanerie di porto, dall'<i>articolo 814</i>.</p> <p>2. Fino al riassorbimento delle eccedenze organiche, previste dall'<i>articolo 2209</i>, la promozione al grado di primo maresciallo si consegue anche in soprannumero, secondo le modalità previste dall'<i>articolo 1282</i>, nel limite del 70 per cento degli esodi che si verificano in tale grado al 31 dicembre di</p>	<p>Art. 2251-bis. Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado di primo maresciallo dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare fino al conferimento delle promozioni relative all'anno 2021.</p> <p>1. Fermo quanto previsto dall'articolo 2251, fino al conferimento delle promozioni relative all'anno 2021, l'avanzamento al grado di primo maresciallo avviene:</p> <p>a) a scelta;</p> <p>b) per concorso per titoli di servizio ed esami.</p> <p>2. L'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami è riservato ai marescialli capo e gradi corrispondenti in possesso del diploma di istituto secondario di secondo grado. La partecipazione al concorso è limitata a non più di due volte, elevate a quattro esclusivamente per i sottufficiali che siano risultati, in tutti i precedenti concorsi cui abbiano partecipato, idonei ma non utilmente collocati nelle relative graduatorie di merito.</p> <p>3. Per l'inserimento nell'aliquota di avanzamento sono richiesti i periodi di permanenza minima nel grado di</p>

ogni anno.

maresciallo capo e gradi corrispondenti di seguito indicati:

- a) otto anni, per l'avanzamento a scelta;**
- b) per l'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami:**
 - 1) cinque anni, per i marescialli capo con anzianità di grado dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013;**
 - 2) sei anni, per i marescialli capo con anzianità di grado dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.**

4. Le promozioni sono conferite:

- a) per l'avanzamento a scelta, secondo le modalità di cui all'articolo 1273, comma 2;**
- b) per l'avanzamento mediante concorso per titoli di servizio ed esami, nel numero annuale massimo di seguito indicato:**
 - 1) Esercito italiano: n. 56;**
 - 2) Marina militare: n. 50, di cui n. 7 destinati alle Capitanerie di porto;**
 - 3) Aeronautica militare: n. 78.**

5. I marescialli capo e gradi corrispondenti promossi ai sensi del comma 1, lettera a), precedono nel ruolo quelli di cui al comma 1, lettera b).

	<p>6. I marescialli capo e gradi corrispondenti inseriti nell'aliquota al 31 dicembre 2017 prendono posto nel ruolo dopo i primi marescialli promossi in pari data ai sensi dell'articolo 2251, comma 8, lettera c).</p> <p>7. Fino al conferimento delle promozioni relative all'anno 2026, non si applica l'articolo 1274, comma 1-bis.”;</p>
	<p><i>Art. 2251-ter. Disposizioni transitorie per l'assunzione del grado di luogotenente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.</i></p> <p>1. Dal 1° gennaio 2017, i primi marescialli in servizio in possesso della qualifica di luogotenente assumono il grado di luogotenente in ordine di ruolo e con anzianità di grado corrispondente all'anzianità nella qualifica.</p> <p>1. I primi marescialli inseriti nell'aliquota di valutazione al 31 dicembre 2016, ai quali non è stata conferita la qualifica di luogotenente ai sensi dell'articolo 2253, commi 1, 1-bis e 1-ter, nonché i primi marescialli, che alla data di entrata in vigore del presente articolo hanno una permanenza minima nel grado uguale o superiore a quella stabilita dall'articolo 1278, comma 1, lettera <i>b</i>), sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutati ai sensi dell'articolo 1282.</p>

2. I primi marescialli, inseriti nell'aliquota straordinaria di cui al comma 2, se giudicati idonei, sono promossi al grado di luogotenente in **ordine di ruolo** con decorrenza giuridica e amministrativa al 1° gennaio 2017, prendendo posto dopo i pari grado promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2016.
3. Le promozioni di cui al presente articolo non sono comunque conferite al personale che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 1051.
4. Dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2026, il numero di promozioni al grado di luogotenente da destinare ai primi marescialli che maturano la permanenza minima nel grado stabilita dall'articolo 1278, comma 1, lettera *b*), è pari al 75% della rispettiva aliquota.

Art. 2251-quater Disposizioni transitorie per l'attribuzione della qualifica di primo luogotenente ai luogotenenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.

1. Il personale che ha assunto il grado di luogotenente, ai sensi dell'articolo 2251-ter, comma 1, e non si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1051 **è inserito in una aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017. L'attribuzione della qualifica di primo luogotenente ha decorrenza 1° ottobre 2017.**

2. Al personale promosso al grado di luogotenente ai sensi dell'art. 2251-*ter*, commi 2 e 3, ai fini dell'attribuzione della qualifica di primo luogotenente, fermi restando gli altri requisiti, sono richiesti i periodi di permanenza minima nel grado di seguito indicati:
- a) un anno, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo non oltre il 2006;
 - b) due anni, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
 - c) tre anni, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

Art 2251-*quinquies*. Regime transitorio per le promozioni del ruolo dei musicisti – 1. I primi marescialli e gradi corrispondenti in possesso della qualifica di luogotenente, appartenenti al ruolo dei musicisti, in servizio alla data del 31 dicembre 2016, sono inseriti in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e assumono il grado di luogotenente in ordine di ruolo e con anzianità di grado corrispondente all'anzianità nella qualifica.

2 I primi marescialli e gradi corrispondenti, appartenenti al ruolo dei musicisti, in servizio alla data del 31 dicembre 2016, sono inseriti in una aliquota

straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e se in possesso di anzianità di grado uguale o superiore a quanto stabilito dall'articolo 1521, comma 2, lettera b-bis), sono valutati e promossi al grado di luogotenente con anzianità 1° gennaio 2017.

3. I luogotenenti e gradi corrispondenti, promossi ai sensi del comma 1, se in possesso di anzianità nel grado superiore o uguale a quanto previsto dall'articolo 1522 sono inseriti in una aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017. L'attribuzione della qualifica di primo luogotenente ha decorrenza 1° ottobre 2017.

4. Per i luogotenenti e gradi corrispondenti, promossi ai sensi del comma 2, ai fini del compimento del periodo minimo di permanenza previsto dall'articolo 1522, è computata la parte eccedente dell'anzianità maturata nel precedente grado. Se da tale computo risulta una anzianità uguale o superiore a quanto previsto dall'articolo 1522, detti sottufficiali sono inseriti in una aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017. L'attribuzione della qualifica di primo luogotenente ha decorrenza 1° ottobre 2017, in ordine di ruolo dopo i primi luogotenenti di cui al comma 3.

5. Ai fini delle promozioni di cui al presente articolo non devono ricorrere le condizioni di cui all'articolo 1051.”;

Art. 2253 Regime transitorio per l'attribuzione della qualifica di luogotenente

~~1. Per i primi marescialli con anzianità di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, ai fini dell'inclusione nell'aliquota di valutazione di cui all'*articolo 1323*, per il conferimento della qualifica di luogotenente, è richiesto, in base all'indicato anno di promozione al grado di primo maresciallo, il requisito di anzianità nel grado di primo maresciallo di seguito riportato:~~

- ~~a) dal 15 aprile 2001 al 31 dicembre 2002: 8 anni;~~
- ~~b) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003: 9 anni;~~
- ~~c) dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004: 10 anni;~~
- ~~d) dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005: 11 anni;~~
- ~~e) dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006: 12 anni;~~
- ~~f) dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 13 anni.~~

Art. 2253 *Regime transitorio per l'attribuzione della qualifica di luogotenente*

1. Ai primi marescialli, che fino al 2016 maturano quattordici anni di permanenza minima nel grado, può essere conferita la qualifica di luogotenente, previa valutazione secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1059, secondo la graduatoria di merito a decorrere dal giorno successivo a quello di maturazione del periodo minimo di permanenza nel grado più un ulteriore anno.

1-*bis*. Con decreto dirigenziale sono determinate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote di valutazione dei primi marescialli da valutare per l'attribuzione della qualifica di cui al comma 1. In relazione alle esigenze funzionali e ordinarie di ciascuna Forza armata, con decreto del Ministro della difesa è stabilito il numero delle qualifiche da attribuire, che comunque non deve superare la misura di due ventiduesimi degli organici del medesimo grado stabiliti dal presente codice ovvero dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2207.

1-*ter*. Per i primi marescialli con anzianità di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2005, ai fini dell'inclusione nell'aliquota di valutazione per l'attribuzione della qualifica di luogotenente di cui ai commi 1 e 1-*bis*, è richiesto, in riferimento agli indicati periodi di conferimento della promozione al grado di

1. Fino al **2020**, allo scopo di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, il conferimento della qualifica di «luogotenente» per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare avviene sulla base delle esigenze ordinativo-funzionali di ciascuna Forza armata e della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale.

primo maresciallo, il requisito di anzianità nel grado di seguito riportato:

a) dal 15 aprile 2001 al 31 dicembre 2002: otto anni;

b) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003: nove anni;

c) dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004: dieci anni;

d) dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005: undici anni.

2. Fino al **2016**, allo scopo di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, il conferimento della qualifica di «luogotenente» per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare avviene sulla base delle esigenze ordinativo-funzionali di ciascuna Forza armata e della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale.

3. ABROGATO

4. I marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri, comunque in servizio al 1° gennaio 2005, che al 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore, la qualifica di «carica speciale» o di «aiutante» del disciolto ruolo sottufficiali i quali alla medesima data del 1° gennaio 2005 non risultano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1324, comma 1, conseguono la qualifica di

~~3. Il Ministro della difesa con proprio decreto determina annualmente i criteri per il progressivo e graduale aumento delle anzianità richieste per l'inserimento nell'aliquota di valutazione nonché il numero di qualifiche di «luogotenente» da attribuire, che non potrà comunque essere superiore al doppio di quelle attribuibili ai sensi dell'*articolo 1323*.~~

4. I marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri, comunque in servizio al 1° gennaio 2005, che al 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore, la qualifica di «carica speciale» o di «aiutante» del disciolto ruolo sottufficiali i quali alla medesima data del 1° gennaio 2005 non risultano in possesso dei requisiti di cui all'*articolo 1324*, comma 1, conseguono la qualifica di «luogotenente», con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti di cui allo stesso *articolo 1324*, comma 1, ferme restando le condizioni ivi previste.

5. Per il conferimento della qualifica di luogotenente riferito agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in deroga ai requisiti di anzianità previsti dall'*articolo 1324*, comma 1, e fermi restando gli altri requisiti e le condizioni di cui al medesimo articolo, ai marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri è richiesta una permanenza minima nel grado di sette anni per il personale con anzianità di grado compresa tra il 1° settembre 1995 ed il 31 dicembre 1995 e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 1996 e il 14 aprile 2001.

6. Dal 2002 e fino al 2008, fermi restando i requisiti previsti dai commi 4 e 5, nonché accertati quelli di cui all'*articolo 1324*,

«luogotenente», con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti di cui allo stesso articolo 1324, comma 1, ferme restando le condizioni ivi previste.

5. Per il conferimento della qualifica di luogotenente riferito agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in deroga ai requisiti di anzianità previsti dall' articolo 1324, comma 1, e fermi restando gli altri requisiti e le condizioni di cui al medesimo articolo, ai marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri è richiesta una permanenza minima nel grado di sette anni per il personale con anzianità di grado compresa tra il 1° settembre 1995 ed il 31 dicembre 1995 e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 1996 e il 14 aprile 2001.

6. Dal 2002 e fino al 2008, fermi restando i requisiti previsti dai commi 4 e 5, nonché accertati quelli di cui all'articolo 1324, comma 1, la qualifica di «luogotenente» è conferita ai marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri di maggiore anzianità in ordine di ruolo fino alla concorrenza dei posti annualmente disponibili. (1211)

7. Per i marescialli aiutanti con anzianità di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, fermi restando gli altri requisiti e le condizioni previste dall' articolo 1324, comma 1, per l'ammissione alla procedura selettiva per il conseguimento della qualifica di luogotenente è richiesto il requisito di anzianità nel

<p>comma 1, la qualifica di «luogotenente» è conferita ai marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri di maggiore anzianità in ordine di ruolo fino alla concorrenza dei posti annualmente disponibili.</p> <p>7. Per i marescialli aiutanti con anzianità di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, fermi restando gli altri requisiti e le condizioni previste dall'<i>articolo 1324</i>, comma 1, per l'ammissione alla procedura selettiva per il conseguimento della qualifica di luogotenente è richiesto il requisito di anzianità nel grado di maresciallo aiutante come di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dal 15 aprile 2001 al 31 dicembre 2002: 9 anni; b) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003: 10 anni; c) dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004: 11 anni; d) dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005: 12 anni; e) dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006: 13 anni; f) dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 14 anni. 	<p>grado di maresciallo aiutante come di seguito indicato: (1212)</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dal 15 aprile 2001 al 31 dicembre 2002: 9 anni; b) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003: 10 anni; c) dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004: 11 anni; d) dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005: 12 anni; e) dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006: 13 anni; f) dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 14 anni.
<p>ART. 6</p> <p>(DISPOSIZIONI A REGIME IN MATERIA DI SERGENTI)</p>	
<p>Art. 690 Modalità di reclutamento dei sergenti e dei sovrintendenti</p>	<p>Art. 690 <i>Modalità di reclutamento dei sergenti e dei sovrintendenti</i></p>

~~1. Il reclutamento nei ruoli sergenti e sovrintendenti, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene esclusivamente mediante concorsi interni.~~

~~2. I concorsi interni sono riservati:~~

~~a) nel limite massimo del 70 per cento dei posti disponibili agli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che ricoprono il grado apicale di ciascun ruolo;~~

~~b) nel limite minimo del 30 per cento agli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente di qualsiasi grado.~~

1. Il reclutamento nei ruoli sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare avviene mediante concorsi interni, riservati:

a) nel limite minimo del cinquanta per cento dei posti disponibili mediante concorso per titoli ed esami riservato agli appartenenti ai ruoli dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;

b) nel limite massimo del cinquanta per cento dei posti disponibili mediante concorso per titoli riservato al personale appartenente ai ruoli dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare con un'anzianità minima di dieci anni nel ruolo.

2. I posti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa.

3. Le modalità per lo svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera b), compresa la definizione dei titoli, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.

4. Il reclutamento nel ruolo sovrintendenti, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene esclusivamente mediante concorsi interni.

	<p>5. I concorsi interni di cui al comma 4 sono riservati:</p> <p>a) nel limite massimo del sessanta per cento dei posti disponibili agli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che ricoprono il grado apicale di ciascun ruolo;</p> <p>b) nel limite minimo del quaranta per cento agli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che rivestono il grado di appuntato, carabiniere scelto e carabiniere.</p>
<p>Art. 774 Stato giuridico degli allievi sergenti</p> <p>1. Il personale del ruolo volontari in servizio permanente vincitore di concorso, ammesso a frequentare i corsi formativi previsti, è cancellato dai ruoli per assumere la qualità di allievo. Lo stesso personale, se perde la qualità di allievo, è reintegrato, ferme restando le dotazioni organiche stabilite dalla legge, nel grado e il tempo trascorso presso le scuole è computato nell'anzianità di grado. Il volontario in ferma e rafferma, assunto in qualità di allievo perché vincitore di concorso, se perde la qualità di allievo, è restituito ai reparti/enti di appartenenza, per il completamento degli obblighi di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in qualità di allievo. Il predetto personale, se in possesso di grado, lo perde all'atto dell'assunzione della qualità di allievo; se perde detta qualità è reintegrato nel grado precedentemente rivestito.</p>	<p>Art. 774 Stato giuridico dei frequentatori</p> <p>1. Agli ammessi ai corsi per la nomina a sergente si applicano le disposizioni sullo stato giuridico dei volontari in servizio permanente e quelle contenute nel regolamento..</p>

<p><i>Art. 840 Appartenenti al ruolo dei sergenti</i></p> <p>1. Al personale appartenente al ruolo dei sergenti sono attribuite, con responsabilità personali, mansioni esecutive, richiedenti adeguata preparazione professionale, che si traducono nello svolgimento di compiti operativi, addestrativi, logistico-amministrativi, tecnico-manuali, nonché il comando di più militari e mezzi.</p> <p>2. Il personale appartenente al ruolo dei sergenti della categoria «nocchieri di porto» del Corpo delle capitanerie di portodella Marina militare, svolge, oltre agli specifici incarichi caratteristici del proprio ruolo, anche funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.</p>	<p><i>Art. 840 Appartenenti al ruolo dei sergenti</i></p> <p>1. Al personale appartenente al ruolo dei sergenti sono attribuite, con responsabilità personali, mansioni esecutive, richiedenti adeguata preparazione professionale, che si traducono nello svolgimento di compiti operativi, addestrativi, logistico-amministrativi, tecnico-manuali, nonché il comando di più militari e mezzi.</p> <p>2. Il personale appartenente al ruolo dei sergenti della categoria «nocchieri di porto» del Corpo delle capitanerie di portodella Marina militare, svolge, oltre agli specifici incarichi caratteristici del proprio ruolo, anche funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.</p> <p>2-bis. I sergenti maggiori capo, e gradi corrispondenti, con qualifica speciale, compatibilmente con gli ordinamenti e le disposizioni di impiego di ciascuna Forza armata, la professionalità posseduta e le competenze acquisite:</p> <p>a) ricoprono incarichi di maggiore e preminente responsabilità e più intenso impegno operativo fra quelli di cui ai commi 1 e 2.</p>

	<p>b) sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici, che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza;</p> <p>c) assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilità per l'attività svolta;</p> <p>d) possono assolvere in autonomia incarichi di comando commisurati al grado e al loro livello di responsabilità;</p> <p>e) possono svolgere attività di insegnamento teorico-pratico presso istituti, scuole, enti di formazione e addestramento, secondo le disposizioni vigenti.</p>
<p><i>Art. 1283 Articolazione della carriera</i></p> <p>1. Lo sviluppo di carriera dei sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare prevede i seguenti gradi gerarchici:</p> <p>a) sergente;</p> <p>b) sergente maggiore: secondo capo per la Marina militare;</p> <p>c) sergente maggiore capo: secondo capo scelto per la Marina militare.</p>	<p><i>Art. 1283 Articolazione della carriera</i></p> <p>1. Lo sviluppo di carriera dei sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare prevede i seguenti gradi gerarchici:</p> <p>a) sergente;</p> <p>b) sergente maggiore: secondo capo per la Marina militare;</p> <p>c) sergente maggiore capo: secondo capo scelto per la Marina militare.</p>

	<p>1-bis. Ai sergenti maggiori capo e gradi corrispondenti, può essere conferita la seguente qualifica: qualifica speciale.</p>
<p><i>Art. 1285 Periodi di permanenza minima nel grado</i></p> <p>1. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, per l'avanzamento al grado di sergente maggiore capo e corrispondenti è stabilito in 7 anni.</p> <p>2. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per la promozione ad anzianità al grado di sergente maggiore, è stabilito in 7 anni.</p>	<p><i>Art. 1285 Periodi di permanenza minima nel grado</i></p> <p>1. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, per l'avanzamento al grado di sergente maggiore capo e corrispondenti è stabilito in 4 anni.</p> <p>2. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per la promozione ad anzianità al grado di sergente maggiore, è stabilito in 5 anni.</p>
	<p><i>Art. 1323-bis. Attribuzione della qualifica speciale ai sergenti maggiori capo dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare</i></p> <p>1. La qualifica speciale è attribuita, previa verifica da parte della commissione di cui all'articolo 1047, comma 1, ai sergenti maggiori capo in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) otto anni di anzianità di grado;</p>

	<p>b) assenza delle condizioni di cui all'articolo 1051;</p> <p>c) aver riportato nel triennio precedente, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio equivalente;</p> <p>d) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna.</p> <p>2. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di grado previsto dal comma 1, lettera a).</p> <p>3. Con decreto dirigenziale sono determinate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote dei sergenti maggiori capo da valutare per l'attribuzione della qualifica.</p> <p>4. Al personale escluso dalle aliquote di cui al comma 3 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.</p>
	<p>Articolo 978-bis Impiego dei sergenti – 1. In relazione alle esigenze di ciascuna Forza armata, il personale vincitore del concorso di cui all'articolo 690, comma 1, all'esito del corso di formazione, può essere impiegato anche nella sede di servizio di provenienza, tenuto</p>

conto delle esigenze dell'Amministrazione di cui alle direttive di impiego di ciascuna Forza armata e, ove possibile, delle preferenze espresse dal personale stesso.

ART. 7

(DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI SERGENTI)

~~Art. 2198 Regime transitorio del reclutamento dei sergenti~~

~~1. Sino all'anno 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in deroga agli articoli 690 e 691, il reclutamento nel ruolo dei sergenti avviene mediante concorso interno per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a mesi tre, riservato ai volontari in servizio permanente che hanno maturato la permanenza minima nel ruolo di provenienza, stabilita con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a cinque anni.~~

~~2. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in presenza di specifiche esigenze funzionali delle Forze armate, al fine di sopperire alle eventuali carenze organiche dei ruoli, in aggiunta ai concorsi di cui al comma 1 e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, previa~~

Art. 2198-Regime transitorio dei concorsi per il reclutamento nei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.

1. I concorsi banditi prima del 1° gennaio 2017 per il reclutamento di personale in servizio permanente, sono espletati e i vincitori conseguono la nomina secondo la normativa vigente prima della stessa data.

<p>autorizzazione del Capo di Stato maggiore della difesa, possono essere banditi concorsi interni per titoli riservati ai volontari in servizio permanente.</p> <p>3. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo, comprese la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto.</p>	
	<p><i>Art. 2254-bis Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado superiore del personale dei ruoli dei sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.</i></p> <p>1. Fino al 31 dicembre 2016, per l'avanzamento al grado superiore del personale dei ruoli dei sergenti, sono richiesti i periodi di permanenza minima nel grado di seguito indicati:</p> <p>a) sette anni, per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, per l'avanzamento al grado di sergente maggiore capo e gradi corrispondenti;</p> <p>b) sette anni, per la promozione ad anzianità al grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti.</p> <p>2. Per il conferimento delle promozioni al grado di sergente maggiore capo nel 2017 sono formate 4</p>

aliquote, rispettivamente per i sergenti maggiori sotto elencati:

- a) con anzianità nel grado 2010;**
- b) con anzianità nel grado 2011;**
- c) con anzianità nel grado 2012;**
- d) con anzianità nel grado 2013.**

3. Le promozioni al grado di sergente maggiore capo e gradi corrispondenti hanno le decorrenze giuridiche e amministrative di seguito indicate:

a) per i sergenti maggiore e gradi corrispondenti già iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016 e non promossi:

1) 1° gennaio 2017, per i sergenti maggiore e gradi corrispondenti con anzianità di grado non oltre 2008;

2) 1° gennaio 2017 e 1° aprile 2017, rispettivamente per il secondo e il terzo terzo, per i sergenti maggiore e gradi corrispondenti con anzianità di grado non oltre 2009;

b) 1° gennaio 2017, 1° aprile 2017 e 1° luglio 2017, rispettivamente, per il primo, il secondo e il terzo terzo, per l'aliquota di cui al comma 2, lettera a);

c) 1° aprile 2017, 1° luglio 2017 e 1° ottobre 2017, rispettivamente, per il primo, il secondo e il terzo

terzo, per l'aliquota di cui al comma 2, lettera b);

d) 1° luglio 2017 e 1° ottobre 2017, rispettivamente, per il primo e il secondo terzo, per l'aliquota di cui al comma 2, lettera c);

e) 1° ottobre 2017, per il primo terzo, per l'aliquota di cui al comma 2, lettera d).

4. Per il conferimento delle promozioni al grado di sergente maggiore nel 2017 sono formate 3 aliquote, rispettivamente per i sergenti sotto elencati:

a) con anzianità nel grado 2010;

b) con anzianità nel grado 2011;

c) con anzianità nel grado 2012.

5. Le promozioni al grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti hanno le decorrenze giuridiche e amministrative di seguito indicate:

a) 1° gennaio 2017, per l'aliquota di cui al comma 4, lettera a);

b) 2 gennaio 2017, per l'aliquota di cui al comma 4, lettera b);

c) 3 gennaio 2017, per l'aliquota di cui al comma 4, lettera c).

Art. 2254-ter Disposizioni transitorie per il conferimento della qualifica speciale ai sergenti maggiore capo e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.

1. I sergenti maggiore capo e gradi corrispondenti, che alla data di entrata in vigore del presente articolo sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1323-*bis*, con anzianità nel grado fino al 2014, sono inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° **gennaio ottobre** 2017 e conseguono l'attribuzione della qualifica speciale con decorrenza dal 1° **gennaio ottobre** 2017.
2. Dal 1° gennaio 2017, ai fini dell'attribuzione della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti previsti dall'articolo 1323-*bis*, sono richiesti i periodi di permanenza nel grado di sergente maggiore capo e gradi corrispondenti di seguito indicati:
 - a) tre anni per i sergenti maggiore capo e gradi corrispondenti con anzianità di grado dal 1° gennaio 2015 al 31 marzo 2017;
 - b) quattro anni per i sergenti maggiore capo e gradi corrispondenti con anzianità di grado compresa tra il 1° **gennaio aprile** 2017 e il **31-marze 30 giugno** 2017;
 - c) cinque anni per i sergenti maggiore capo e gradi corrispondenti con anzianità di grado compresa tra il 1° **aprile luglio** 2017 e il 30 **giugno settembre** 2017;

	<p>d) sei anni per i sergenti maggiore capo e gradi corrispondenti che hanno almeno una delle seguenti condizini:</p> <p>1) con anzianità di grado compresa tra il 1° ottobre 2017 e il 31 dicembre 2020;</p> <p>2) che hanno rivestito il grado nell'anno 2021 e quello di sergente fino all'anno 2010;</p> <p>e) sette anni per i sergenti maggiore capo e gradi corrispondenti che hanno rivestito il grado nell'anno 2021 e promossi al grado di sergente nell'anno 2011.</p> <p>3. La qualifica speciale è attribuita:</p> <p>a) per coloro che sono stati promossi al grado di sergente maggiore capo in prima valutazione: a decorrere dal giorno successivo al compimento dei periodi di permanenza nel grado di cui al comma 2;</p> <p>b) per coloro che sono stati promossi al grado di sergente maggiore capo in seconda valutazione, un anno dopo il personale di cui alla lettera a);</p> <p>c) per coloro che sono stati promossi al grado di sergente maggiore capo in terza valutazione, un anno dopo il personale di cui alla lettera b).</p>
	<p>Art. 2254-quater</p>

Disposizioni transitorie per l'attribuzione del parametro ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare

1. **Il parametro stipendiale previsto dalla tabella 2 di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, per il grado di sergente maggiore capo con quattro anni di anzianità, è attribuito con le seguenti modalità:**
 - a) **per il personale che rivestiva il grado di sergente maggiore dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010: all'atto della promozione a sergente maggiore capo;**
 - b) **per il personale che rivestiva il grado di sergente maggiore dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011: dopo un anno di permanenza nel grado di sergente maggiore capo;**
 - c) **per il personale che rivestiva il grado di sergente maggiore dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012: dopo due anni di permanenza nel grado di sergente maggiore capo;**
 - d) **per il personale che rivestiva il grado di sergente maggiore dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013: dopo tre anni di permanenza nel grado di sergente maggiore capo.**

ART. 8

(DISPOSIZIONI A REGIME IN MATERIA DI GRADUATI E TRUPPA)

Art. 630 Successione e corrispondenza dei gradi dei graduati

1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei graduati sono così determinate in ordine crescente:

a) primo caporal maggiore: sottocapo di 3^a classe per la Marina militare; avière capo per l'Aeronautica militare; carabinieri; finanziere;

b) caporal maggiore scelto: sottocapo di 2^a classe per la Marina militare; primo avière scelto per l'Aeronautica militare; carabiniere scelto;

finanziere scelto;

c) caporal maggiore capo: sottocapo di 1^a classe per la Marina militare; primo avière capo per l'Aeronautica militare; appuntato per l'Arma dei

carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;

d) caporal maggiore capo scelto: sottocapo di 1^a classe scelto per la Marina militare; primo avière capo scelto per l'Aeronautica militare; appuntato scelto per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza.

Art. 630 *Successione e corrispondenza dei gradi dei graduati.*

1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei graduati sono così determinate in ordine crescente:

a) primo caporal maggiore: sottocapo di 3^a classe per la Marina militare; avière capo per l'Aeronautica militare; carabinieri; finanziere;

b) caporal maggiore scelto: sottocapo di 2^a classe per la Marina militare; primo avière scelto per l'Aeronautica militare; carabiniere scelto; finanziere scelto;

c) caporal maggiore capo: sottocapo di 1^a classe per la Marina militare; primo avière capo per l'Aeronautica militare; appuntato per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;

d) caporal maggiore capo scelto: sottocapo di 1^a classe scelto per la Marina militare; primo avière capo scelto per l'Aeronautica militare; appuntato scelto per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza.

1-bis. Al caporal maggiore capo scelto, o gradi corrispondenti, può essere attribuita la seguente qualifica: qualifica speciale. I caporal maggiore capo scelti qualifica speciale hanno rango preminente sui

	<p>pari grado; fra caporal maggiore capo scelti qualifica speciale, si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità.</p>
<p>Art. 701 Modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale</p> <p>1. Le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale, nonché i criteri e le modalità per l'ammissione alle ulteriori rafferme biennali sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa.</p> <p>2. I volontari sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il grado di caporale ovvero di comune di 1^a classe o di aviere scelto.</p>	<p>Art. 701 <i>Modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale</i></p> <p>1. Le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale, nonché i criteri e le modalità per l'ammissione alle ulteriori rafferme biennali sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa che può prevedere la possibilità per le Forze armate, nei limiti delle consistenze, di bandire concorsi straordinari per il reclutamento di volontari in ferma prefissata quadriennale destinato ai volontari in ferma prefissata di un anno in possesso di specifici requisiti, al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze armate connesse alla necessità di fronteggiare particolari esigenze operative.</p> <p>2. I volontari sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il grado di caporale ovvero di comune di 1^a classe o di aviere scelto.</p>
<p>Art. 841 <i>Appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente</i></p>	<p>Art. 841 <i>Appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente</i></p>

<p>1. Al personale appartenente al ruolo dei volontari in servizio permanente sono, di norma, attribuite mansioni esecutive sulla base del grado posseduto, della categoria, della specializzazione di appartenenza, dell'incarico, nonché incarichi di comando nei confronti di uno o più militari.</p> <p>2. I volontari in servizio permanente sono prioritariamente impiegati nelle unità operative o addestrative dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.</p> <p>3. Il personale appartenente al ruolo dei volontari in servizio permanente del Corpo delle capitanerie di porto svolge, oltre alle specifiche mansioni caratteristiche del proprio ruolo, anche funzioni di agente di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.</p>	<p>1. Al personale appartenente al ruolo dei volontari in servizio permanente sono, di norma, attribuite mansioni esecutive sulla base del grado posseduto, della categoria, della specializzazione di appartenenza, dell'incarico, nonché incarichi di comando nei confronti di uno o più militari.</p> <p>2. I volontari in servizio permanente sono prioritariamente impiegati nelle unità operative o addestrative dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.</p> <p>2-bis. I caporal maggiore capo scelti, e gradi corrispondenti, con qualifica speciale, compatibilmente con gli ordinamenti e le disposizioni di impiego di ciascuna Forza armata, la professionalità posseduta e le competenze acquisite:</p> <p>a) ricoprono incarichi di maggiore responsabilità, fra quelli di cui al comma 1, individuati dall'ordinamento di ciascuna Forza armata;</p> <p>b) sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici, che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza;</p> <p>c) assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilità per l'attività svolta.</p> <p>3. Il personale appartenente al ruolo dei volontari in</p>
---	---

	<p>servizio permanente del Corpo delle capitanerie di porto svolge, oltre alle specifiche mansioni caratteristiche del proprio ruolo, anche funzioni di agente di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.</p>
<p>Art. 957 Casi di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma</p> <p>1. Il proscioglimento dalla ferma è disposto, oltre che per le cause previste per il personale in servizio permanente di cui all'articolo 923, comma 1, lettere i), l) ed m), nei seguenti casi:</p> <p>a) domanda presentata dall'interessato;</p> <p>b) assunzione in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;</p> <p>c) esito positivo degli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;</p> <p>d) superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza;</p> <p>e) motivi disciplinari, ai sensi dell'articolo 1357, comma 1, lettera c);</p>	<p>Art. 957 <i>Casi di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma</i></p> <p>1. Il proscioglimento dalla ferma è disposto, oltre che per le cause previste per il personale in servizio permanente di cui all'<i>articolo 923</i>, comma 1, lettere i), l) ed m), nei seguenti casi:</p> <p>a) domanda presentata dall'interessato;</p> <p>b) assunzione in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;</p> <p>c) esito positivo degli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;</p> <p>d) superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza;</p> <p>e) motivi disciplinari, ai sensi dell'<i>articolo 1357</i>, comma 1, lettera c);</p>

<p>f) perdita permanente dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, richiesta per il reclutamento, salvo quanto previsto dall'articolo 955;</p> <p>g) scarso rendimento di cui all'articolo 960.</p> <p>2. Il proscioglimento per esito positivo degli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico, è disposto sulla base della documentazione attestante gli accertamenti diagnostici effettuati.</p> <p>3. Il provvedimento di proscioglimento dalla ferma è adottato dalla Direzione generale per il personale militare e determina la cessazione del rapporto di servizio.</p>	<p>e-bis) mancato superamento dei corsi basici di formazione previsti per la ferma prefissata di un anno, salvo i casi di infermità dipendente da causa di servizio;</p> <p>f) perdita dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, richiesta per il reclutamento quale volontario in ferma prefissata, salvo quanto previsto dall'articolo 955, accertata con riferimento alle direttive tecniche sanitarie approvate con decreto del Ministro della difesa;</p> <p>g) scarso rendimento di cui all'<i>articolo 960</i>.</p> <p>2. Il proscioglimento per esito positivo degli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico, è disposto sulla base della documentazione attestante gli accertamenti diagnostici effettuati.</p> <p>3. Il provvedimento di proscioglimento dalla ferma è adottato dalla Direzione generale per il personale militare e determina la cessazione del rapporto di servizio.</p>
<p>Art. 1306 <i>Articolazione della carriera</i></p> <p>1. Lo sviluppo di carriera dei volontari in servizio permanente</p>	<p>Art. 1306 <i>Articolazione della carriera</i></p> <p>1. Lo sviluppo di carriera dei volontari in servizio</p>

<p>dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare prevede i seguenti gradi gerarchici:</p> <p>a) 1° caporal maggiore o grado corrispondente;</p> <p>b) caporal maggiore scelto o grado corrispondente;</p> <p>c) caporal maggiore capo o grado corrispondente;</p> <p>d) caporal maggiore capo scelto o grado corrispondente.</p>	<p>permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare prevede i seguenti gradi gerarchici:</p> <p>a) 1° caporal maggiore o grado corrispondente;</p> <p>b) caporal maggiore scelto o grado corrispondente;</p> <p>c) caporal maggiore capo o grado corrispondente;</p> <p>d) caporal maggiore capo scelto o grado corrispondente.</p> <p>1-bis. Ai caporal maggiore capo scelti, e gradi corrispondenti, può essere conferita la seguente qualifica: qualifica speciale.</p>
<p>Art. 1307 <i>Avanzamento dei volontari in servizio permanente</i></p> <p>1. Al 1° caporal maggiore o corrispondente, che ha un anno di anzianità nel servizio permanente, è conferito ad anzianità, previo giudizio di idoneità, espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di caporal maggiore scelto o corrispondente.</p> <p>2. Al caporal maggiore scelto o corrispondente, che ha cinque anni di anzianità di grado, è conferito ad anzianità, previo giudizio di idoneità, espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di caporal maggiore capo o corrispondente.</p>	<p>Art. 1307 <i>Avanzamento dei volontari in servizio permanente</i></p> <p>1. Al 1° caporal maggiore o corrispondente, che ha un anno di anzianità nel servizio permanente, è conferito ad anzianità, previo giudizio di idoneità, espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di caporal maggiore scelto o corrispondente.</p> <p>2. Al caporal maggiore scelto o corrispondente, che ha cinque anni di anzianità di grado, è conferito ad anzianità, previo giudizio di idoneità, espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di caporal</p>

<p>3. Al caporal maggiore capo o corrispondente, che ha cinque anni di anzianità di grado, è conferito ad anzianità, previo giudizio di idoneità, espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di caporal maggiore capo scelto o corrispondente.</p> <p>4. I gradi di cui ai commi precedenti sono conferiti, con decreto ministeriale, con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di servizio o di permanenza nel grado.</p> <p>5. Nei periodi di servizio di cui al presente articolo non sono computati gli anni durante i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonché i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali, di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o di aspettative per motivi privati.</p>	<p>maggiore capo o corrispondente.</p> <p>3. Al caporal maggiore capo o corrispondente, che ha quattro anni di anzianità di grado, è conferito ad anzianità, previo giudizio di idoneità, espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di caporal maggiore capo scelto o corrispondente.</p> <p>4. I gradi di cui ai commi precedenti sono conferiti, con decreto ministeriale, con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di servizio o di permanenza nel grado.</p> <p>5. Nei periodi di servizio di cui al presente articolo non sono computati gli anni durante i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonché i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali, di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o di aspettative per motivi privati.</p>
<p>1.</p>	<p>Art. 1307-bis. <i>Attribuzione della qualifica speciale ai caporal maggiore capo scelti e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare</i></p> <p>1. La qualifica speciale è attribuita, previa verifica da parte della commissione di cui all'articolo 1047, comma 1, ai caporal maggiore capo scelti in possesso dei seguenti requisiti:</p>

	<p>a) otto anni di anzianità di grado;</p> <p>b) assenza delle condizioni di cui all'articolo 1051;</p> <p>c) aver riportato nel triennio precedente, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio equivalente;</p> <p>d) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna.</p> <p>2. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di grado previsto dal comma 1, lettera a).</p> <p>3. Con decreto dirigenziale sono determinate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote dei caporal maggiore capo scelti da valutare per l'attribuzione della qualifica.</p> <p>4. Al personale escluso dalle aliquote di cui al comma 3 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.</p>
<p>Art. 1318 <i>Nomina al grado vertice dei ruoli marescialli e ispettori</i></p>	<p>Art. 1318 <i>Nomina al grado vertice dei ruoli marescialli e ispettori</i></p>

<p>1. I graduati e i militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, in godimento di pensione vitalizia o assegno rinnovabile di prima categoria con diritto agli assegni di superinvalidità di cui alla lettera A e alla lettera A-bis, numeri 1 e 3, della tabella E), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, possono, a domanda, conseguire la nomina rispettivamente a primo maresciallo o a maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.</p> <p>2. La stessa nomina può essere conferita, a domanda, ai sottufficiali che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 e che sono iscritti nel ruolo d'onore con gradi inferiore a quello di primo maresciallo o maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.</p>	<p>1. I graduati e i militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, in godimento di pensione vitalizia o assegno rinnovabile di prima categoria con diritto agli assegni di superinvalidità di cui alla lettera A e alla lettera A-bis, numeri 1 e 3, della tabella E), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, possono, a domanda, conseguire la nomina a luogotenente.</p> <p>2. La stessa nomina può essere conferita, a domanda, ai sottufficiali che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 e che sono iscritti nel ruolo d'onore con gradi inferiore a quello di luogotenente.</p>
<p>Art. 704 Modalità di reclutamento dei volontari in servizio permanente</p> <p>1. Al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun anno delle rafferme biennali, i volontari giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente con le modalità stabilite con decreto del Ministero della difesa.</p>	<p>Art. 704 Modalità di reclutamento dei volontari in servizio permanente</p> <p>1. Al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun anno delle rafferme biennali, i volontari giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente con le modalità stabilite con decreto del Ministero della difesa.</p> <p>1-bis. Con il decreto del Ministero della difesa di cui al</p>

2. La ripartizione in misura percentuale dei posti annualmente disponibili nei ruoli dei volontari in servizio permanente tra le categorie di volontari di cui al comma 1 è stabilita con decreto del Ministro della difesa, riservando non meno del 20 per cento dei medesimi posti al personale in ferma prefissata quadriennale.

comma 1 sono altresì definite le modalità di riammissione in servizio, a domanda, dei volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale esclusi dalle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l'archiviazione o il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato. La domanda di riammissione deve essere presentata entro centottanta giorni dalla data in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile. Restano ferme le necessarie valutazioni dell'Amministrazione della difesa.

2. La ripartizione in misura percentuale dei posti annualmente disponibili nei ruoli dei volontari in servizio permanente tra le categorie di volontari di cui al comma 1 è stabilita con decreto del Ministro della difesa, riservando non meno del 20 per cento dei medesimi posti al personale in ferma prefissata quadriennale.

ART. 9

(DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI GRADUATI E TRUPPA)

Art. 2255-bis Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado di caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare

e dell'Aeronautica militare.

1. Per l'anno 2017, le promozioni al grado di caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti sono conferite ad anzianità, previo giudizio di idoneità espresso dalle commissioni di avanzamento, con le decorrenze giuridiche e amministrative di seguito indicate in riferimento alle permanenze minime nel grado di caporal maggiore capo e gradi corrispondenti ivi richieste:
 - a) 1° gennaio 2017, per i caporal maggiore capo e gradi corrispondenti con anzianità di grado 2012 e almeno quattro anni e sei mesi di permanenza nel grado;
 - b) 1° aprile 2017, per i restanti caporal maggiore capo e gradi corrispondenti con anzianità di grado 2012;
 - c) 1° luglio 2017, per i caporal maggiore capo e gradi corrispondenti con anzianità di grado 2013 e almeno quattro anni di permanenza nel grado maturati nel primo semestre dell'anno 2017;
 - d) 31 dicembre 2017, per i caporal maggiore capo e gradi corrispondenti con anzianità di grado 2013 e almeno quattro anni di permanenza nel grado maturati nel secondo semestre dell'anno 2017.
2. I caporal maggiore capo sono comunque promossi in data non anteriore a quella di promozione dei pari grado che li precedono nel ruolo.

Art. 2255-ter. Disposizioni transitorie per l'attribuzione della qualifica speciale ai caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.

1. I caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti, che al 31 dicembre 2016 hanno compiuto sette anni di permanenza nel grado e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051, sono inseriti in un'aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017. L'attribuzione della qualifica speciale ha decorrenza 1° ottobre 2017. ~~è attribuita la qualifica speciale con decorrenza 1° ottobre 2017.~~

2. Ai caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti comunque in servizio al 31 dicembre 2016 e non rientranti nella previsione di cui al comma 1, che non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051, la qualifica speciale è attribuita al compimento di sette anni di permanenza nel grado e comunque con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017.

Art. 2204-bis. Riammissione in servizio dei volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale esclusi dalle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente negli anni dal 2010 al 2016 - 1. I volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale, che siano stati esclusi dalle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente emanate negli anni dal 2010 al 2016

compreso in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l'archiviazione o il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiarino che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, possono presentare la domanda di riammissione di cui all'articolo 704, comma 1 -bis, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul sito istituzionale del Ministero della difesa, ferme restando le necessarie valutazioni dell'Amministrazione della difesa.

ART. 10

(TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE A REGIME DEL PERSONALE MILITARE)

d.lgs n. 66 del 2010

Art. 1791 Retribuzione base dei volontari in ferma prefissata

1. Ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la qualifica di soldato, comune di 2^a classe e aviere, è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella misura percentuale del ~~60~~ per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente.

2. La misura percentuale è pari al ~~70~~ per cento per i volontari in rafferma annuale e per i volontari in ferma prefissata

d.lgs n. 66 del 2010

Art. 1791 Retribuzione base dei volontari in ferma prefissata

1. Ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la qualifica di soldato, comune di 2^a classe e aviere, è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella misura percentuale del **64** per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente.

2. La misura percentuale è pari al **74** per cento per i

<p>quadriennale. In aggiunta al trattamento economico di cui ai commi 1 e 2, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito un assegno mensile di cinquanta euro.</p> <p>3. Ai volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale sono attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari in servizio permanente. Dalla data di attribuzione del predetto trattamento economico cessa la corresponsione dell'indennità prevista dall'<i>articolo 1792</i>, comma 1.</p>	<p>volontari in rafferma annuale e per i volontari in ferma prefissata quadriennale. In aggiunta al trattamento economico di cui ai commi 1 e 2, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito un assegno mensile di cinquanta euro.</p> <p>3. Ai volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale sono attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari in servizio permanente. Dalla data di attribuzione del predetto trattamento economico cessa la corresponsione dell'indennità prevista dall'articolo 1792, comma 1.</p>
<p>Art. 1810 Principio di onnicomprensività</p> <p>1. E' fatto divieto di corrispondere ai colonnelli e ai generali in servizio, oltre allo stipendio, ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in dipendenza della carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'amministrazione; le indennità, i proventi o i compensi sono dovuti se:</p> <p>a) hanno carattere di generalità per il personale statale;</p>	<p>Art. 1810 Principio di onnicomprensività</p> <p>In vigore dal 9 ottobre 2010</p> <p>1. E' fatto divieto di corrispondere ai maggiori, tenenti colonnelli e colonnelli e ai generali in servizio, oltre allo stipendio, ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in dipendenza della carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'amministrazione; le indennità, i proventi o i compensi sono dovuti se:</p> <p>a) hanno carattere di generalità per il personale statale;</p> <p>b) o sono espressamente previsti dal presente codice per</p>

<p>b) o sono espressamente previsti dal presente codice per il personale militare con qualifica dirigenziale.</p> <p>2. L'importo delle indennità, dei proventi e dei compensi dei quali è vietata la corresponsione è versato direttamente in conto entrate del Ministero dell'economia e delle finanze.</p>	<p>il personale militare con qualifica dirigenziale.</p> <p>2. L'importo delle indennità, dei proventi e dei compensi dei quali è vietata la corresponsione è versato direttamente in conto entrate del Ministero dell'economia e delle finanze.</p>
	<p>Art. 1810-bis. Stipendio - 1. Gli stipendi iniziali degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori, salvo l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale e delle altre competenze previste dalle vigenti disposizioni per il personale militare, sono determinati nei seguenti importi annui lordi:</p> <p>a) generale e gradi corrispondenti, euro 53.906,05;</p> <p>b) generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, euro 48.381,53;</p> <p>c) generale di divisione e gradi corrispondenti, euro 39.587,41;</p> <p>d) generale di brigata e gradi corrispondenti, euro 33.837,38;</p> <p>e) colonnello e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 33.837,38;</p>

- f)* colonnello e gradi corrispondenti, euro 26.100;
- g)* tenente colonnello e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 33.837,38;
- h)* tenente colonnello e gradi corrispondenti con diciotto anni di servizio al conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante euro 26.100,00;
- i)* tenente colonnello e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio al conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante euro 23.290,00;
- l)* tenente colonnello e gradi corrispondenti, euro 19.040,00;
- m)* maggiore e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 33.837,38;
- n)* maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 23.290,00;
- o)* maggiore e gradi corrispondenti, euro 17.050,00.
2. Al maggiore e gradi corrispondenti con meno di tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, fermo restando

	<p>quanto previsto dall'articolo 1811-<i>bis</i>, comma 1, è attribuito un incremento dell'importo stipendiale di cui al comma 1 del 3% dopo tre anni di permanenza nel grado. Tale incremento è attribuito fino al raggiungimento del livello stipendiale successivo.</p> <p>3. Le misure degli importi stipendiali di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1811-<i>bis</i>, comma 1, hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sulla tredicesima mensilità, sulla indennità di buonuscita, sulla determinazione dell'equo indennizzo e sull'assegno alimentare e negli altri casi previsti dalla normativa vigente.</p>
	<p>Art. 1810-<i>ter</i>. Indennità integrativa speciale – 1. L'indennità integrativa speciale è attribuita al personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare nei valori annui lordi di seguito indicati:</p> <p>a) generale e gradi corrispondenti, euro 12.412,36;</p> <p>b) generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, euro 12.022,44;</p> <p>c) generale di divisione e gradi corrispondenti, euro 11.402,88;</p>

d) generale di brigata e gradi corrispondenti, euro 10.997,76;

e) colonnello e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.997,76;

f) colonnello e gradi corrispondenti, euro 10.439,64;

g) tenente colonnello e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.997,76;

h) tenente colonnello e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante euro 10.439,64;

i) tenente colonnello e gradi corrispondenti, euro 9.145,00;

l) maggiore e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.997,76;

m) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.439,64;

n) maggiore e gradi corrispondenti, euro 9.145,00;

2. Le misure di indennità integrativa speciale di cui al

	<p>comma 1 hanno effetto sui relativi adeguamenti periodici, sulla tredicesima mensilità, sulla indennità di buonuscita e sull'assegno alimentare e negli altri casi previsti dalla normativa vigente</p>
<p>Art. 1811 Accesso alla dirigenza</p> <p>1. In caso di accesso alla dirigenza o di avanzamento nell'ambito della stessa, lo stipendio nella nuova posizione è determinato secondo le norme vigenti, ivi comprese le disposizioni in materia di anzianità di grado, se risultano concretamente applicabili e più favorevoli, nelle quali si considera la differenza tra gli anni di servizio computabili e il numero degli anni di seguito indicati per ciascun grado:</p> <p>a) Esercito italiano e Marina militare:</p> <p>-Colonnello (e gradi corrispondenti), anni 19;</p> <p>-Generale di Brigata (e gradi corrispondenti), anni 25;</p> <p>-Generale di Divisione (e gradi corrispondenti), anni 27;</p> <p>-Generale di Corpo d'Armata (e gradi corrispondenti), anni 29;</p>	<p>Art. 1811. <i>Attribuzione stipendiale</i> - 1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori, nel caso di promozione o maturazione dell'anzianità di servizio dal conseguimento della dalla nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, lo stipendio nella nuova posizione è determinato considerando la differenza tra gli anni di servizio computabili e il numero degli anni di seguito indicati per ciascun grado:</p> <p>a) Esercito italiano e Marina militare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, anni ventotto; 2) generale di divisione e gradi corrispondenti, anni ventisei; 3) generale di brigata e gradi corrispondenti, anni ventiquattro; 4) colonnello e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro; 5) colonnello e gradi corrispondenti, anni diciannove;

b) Aeronautica militare:

~~-Colonnello, anni 19;~~

~~-Generale di Brigata Aerea (e gradi corrispondenti), anni 25;~~

~~-Generale di Divisione Aerea (e gradi corrispondenti), anni 26;~~

~~-Generale di Squadra Aerea (e gradi corrispondenti), anni 27.~~

6) tenente colonnello e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro;

7) tenente colonnello e gradi corrispondenti, anni diciannove;

8) maggiore e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro;

9) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni quindici;

b) Aeronautica militare:

1) generale di squadra aerea e gradi corrispondenti, anni ventisei;

2) generale di divisione aerea e gradi corrispondenti, anni venticinque;

3) generale di brigata aerea e gradi corrispondenti, anni ventiquattro;

4) colonnello e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro;

- 5) colonnello ~~e gradi corrispondenti~~, anni diciannove;
- 6) tenente colonnello ~~e gradi corrispondenti~~, con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro;
- 7) tenente colonnello ~~e gradi corrispondenti~~, anni diciannove;
- 8) maggiore ~~e gradi corrispondenti~~ con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro;
- 9) maggiore ~~e gradi corrispondenti~~ con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni quindici;

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al grado di generale e ammiraglio di cui all'articolo 628, comma 1, lettera l), per il quale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1 del decreto legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1982 n. 869.

3. Agli ufficiali superiori con più di ventitré anni **di servizio** dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, la suddetta determinazione dello stipendio è effettuata alla maturazione del

	<p>venticinquesimo anno di servizio dal conseguimento della dalla nomina a ufficiale o aspirante.</p>
	<p>Art. 1811-bis. Progressione economica – 1. Gli importi stipendiali iniziali annui lordi di ciascun livello di cui all'articolo 1810-bis, a esclusione del livello di maggiore e gradi corrispondenti con meno di tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a Ufficiale o della qualifica di aspirante, progrediscono in otto classi biennali del 6% computate sul valore tabellare iniziale e in successivi aumenti biennali del 2,50% computati sul valore della ottava classe.</p> <p>2. Agli ufficiali che rivestono i gradi di maggiore e gradi corrispondenti, di tenente colonnello e gradi corrispondenti, di colonnello e gradi corrispondenti, al compimento dei ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, è attribuito lo stipendio indicato all'articolo 1810-bis senza dar luogo ad alcun incremento in funzione degli anni di servizio computabili. L'inquadramento stipendiale e la relativa progressione economica sono determinate al compimento del venticinquesimo anno di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o qualifica di aspirante.</p> <p>3. I maggiori e gradi corrispondenti promossi al grado superiore prima della maturazione del diciottesimo</p>

	<p>anno di servizio dal conseguimento della nomina da ufficiale o della qualifica di aspirante, ferma restando l'attribuzione degli altri istituti retributivi previsti per il grado rivestito, mantengono il trattamento stipendiale in godimento e le classi maturate antecedentemente alla promozione, continuando la progressione economica del grado di provenienza fino all'inquadramento nel grado di tenente colonnello con più di diciotto anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante.</p>
<p>Libro VI - Titolo IV Personale non dirigente</p> <p>Libro VI – Titolo V Personale dirigente</p>	<p>Libro VI - Titolo IV Personale militare fino al grado di capitano</p> <p>Libro VI – Titolo V Ufficiali generali e ufficiali superiori</p>
<p>Art. 1813 Scatti per invalidità di servizio al personale dirigente</p> <p>1. Al personale dirigente si applicano le norme previste per il personale militare non dirigente di cui all'articolo 1801.</p>	<p>Art. 1813 Scatti per invalidità di servizio agli Ufficiali generali e ufficiali superiori</p> <p>1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori si applicano le norme previste per il personale militare di cui all'articolo 1801.</p>
<p>Art. 1814 Scatti demografici</p>	<p>Art. 1814 Scatti demografici</p>

<p>1. Al personale dirigente si applicano le disposizioni in materia di scatti demografici previste dall'articolo 22 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito dalla legge 3 gennaio 1939, n. 1.</p>	<p>1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori si applicano le disposizioni in materia di scatti demografici previste dall'articolo 22 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito dalla legge 3 gennaio 1939, n. 1.</p>
<p>Art. 1815 Incentivi agli ufficiali dirigenti-piloti in servizio permanente effettivo</p> <p>1. Agli ufficiali dirigenti piloti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio permanente effettivo si applicano le norme previste dall'articolo 1803.</p>	<p>Art. 1815 Incentivi agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori piloti in servizio permanente effettivo</p> <p>1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori piloti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio permanente effettivo si applicano le norme previste dall'articolo 1803.</p>
<p>Art. 1816 Incentivi al personale dirigente-addetto al controllo del traffico aereo</p> <p>1. Al personale dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare addetto al controllo del traffico aereo si applicano le norme previste dall'articolo 1804.</p>	<p>Art. 1816 Incentivi agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori addetti al controllo del traffico aereo</p> <p>1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare addetto al controllo del traffico aereo si applicano le norme previste dall'articolo 1804.</p>
<p>Art. 1817 Assegno pensionabile al personale dirigente</p>	<p>Art. 1817</p> <p>Assegno pensionabile</p> <p>1. E' attribuito agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori appartenenti all'Esercito italiano, alla</p>

~~1. Ai colonnelli e ai generali e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare è corrisposto un assegno pensionabile mensile lordo, alle decorrenze e con le modalità previste da specifiche disposizioni di legge.~~

Marina militare e all'Aeronautica militare l'assegno pensionabile nelle seguenti misure mensili lorde, per tredici mensilità:

- Generale e gradi corrispondenti, euro 345,94;**
- Generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, euro 345,94;**
- Generale di divisione e gradi corrispondenti, euro 293,93;**
- Generale di brigata e gradi corrispondenti, euro 259,26;**
- Colonnello e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a Ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 259,26;**
- Colonnello e gradi corrispondenti, euro 211,36;**
- Tenente Colonnello e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a Ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 259,26;**
- Tenente Colonnello e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a Ufficiale o della qualifica di aspirante e gradi corrispondenti euro 211,36;**
- Tenente colonnello, euro 199,81;**

	<p>- Maggiore e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a Ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 259,26;</p> <p>- Maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a Ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 211,36;</p> <p>- Maggiore e gradi corrispondenti, euro 199,81.</p>
<p>Art. 1819</p> <p>Indennità di posizione</p> <p>1. In aggiunta al trattamento economico in godimento, fondamentale e accessorio, al generale, ai generali di corpo d'armata e ai generali di divisione e gradi corrispondenti, è corrisposta un'indennità di posizione in attuazione dell'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334.</p>	<p>Art. 1819</p> <p>Indennità di posizione</p> <p>1. In aggiunta al trattamento economico in godimento, fondamentale e accessorio, al generale, ai generali di corpo d'armata e ai generali di divisione e gradi corrispondenti, è corrisposta un'indennità di posizione in attuazione dell'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334.</p> <p>1-bis. Gli importi dell'indennità di cui al comma 1 sono aggiornati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>1-ter. Le modalità e i criteri per l'attribuzione della indennità di cui al comma 1 sono fissati con Decreto del Ministro della Difesa.</p>

1-quater. Fino all'emanazione del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.bis e del Decreto ministeriale di cui al comma 1.ter l'indennità è attribuita nella misura e secondo i principi fissati dall'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997 n. 334.

~~Art. 1820 Indennità perequativa 1. Ai colonnelli, brigadieri generali e gradi corrispondenti è corrisposta un'indennità perequativa in attuazione degli articoli 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, e 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266. 2. L'indennità perequativa non compete al personale economicamente equiparato alla dirigenza, non in possesso della relativa qualifica, né titolare delle funzioni e delle connesse responsabilità~~

Art.1820

Indennità dirigenziale

1. Ai generali di brigata, ai colonnelli, ai tenenti colonnelli, e ai maggiori e gradi corrispondenti, in aggiunta al trattamento economico in godimento, fondamentale e accessorio, è corrisposta, in relazione al grado rivestito, una indennità dirigenziale nelle seguenti misure annue lorde per tredici mensilità:

- Generale di brigata e gradi corrispondenti, euro 21.658,21;
- Colonnello e gradi corrispondenti, euro 13.214,75;
- Tenente colonnello e gradi corrispondenti, euro 3.004,84;
- Maggiore e gradi corrispondenti, euro 2.872,69.

	<p>2. Le misure indicate al comma 1 sono pensionabili ed hanno effetto sulla indennità di buonuscita</p>
<p>Art. 1822 Indennità operative al personale dirigente</p> <p>1. Ove previsto da specifiche disposizioni di legge, l'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78, è corrisposta al personale militare nei gradi di colonnello e generale e gradi corrispondenti appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare, comprese le Capitanerie di porto, e all'Aeronautica militare nella misura mensile lorda di euro 665,10 per generale di corpo d'armata e di divisione; euro 621,24 per generale di brigata; euro 577,39 per colonnello con 25 anni di servizio comunque prestato; euro 533,53 per colonnello. Ai predetti importi, aggiornati all'anno 2009, si applica l'adeguamento annuale di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. ((Le indennità previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della stessa legge n. 78 del 1983 sono interamente computabili nella tredicesima mensilità, secondo le misure stabilite dalle vigenti disposizioni.)) 2. Al personale di cui al comma 1 competono le indennità fondamentali e supplementari di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 2 bis, del decreto legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468. 3. Ai generali di corpo d'armata e di divisione dell'Esercito italiano e gradi corrispondenti della Marina militare in possesso di</p>	<p>Art. 1822. <i>Indennità operative</i> - 1. L'indennità di impiego operativo di base di cui alla tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura mensile lorda di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) euro 685,65 per generale, generale di corpo d'armata, generale di divisione e gradi corrispondenti; b) euro 640,44 per generale di brigata e gradi corrispondenti; c) euro 640,44 per colonnello, tenente colonnello e maggiore e gradi corrispondenti con 23 anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante; d) euro 595,23 per colonnello, tenente colonnello e maggiore e gradi corrispondenti con più di 25 anni di servizio complessivamente prestato; e) euro 550,02 per colonnello, tenente colonnello e maggiore e gradi corrispondenti con più di 13 anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o qualifica di aspirante; f) euro 371,85 per tenente colonnello e gradi

~~brevetto militare di pilota l'indennità di aeronavigazione è corrisposta soltanto quando sono direttamente preposti a comandi di unità aeree.~~

corrispondenti;

g) euro 343,44 per maggiore e gradi corrispondenti.

2. Agli importi di cui al comma 1 si applica l'adeguamento annuale di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

3. Al personale di cui al comma 1 competono le indennità fondamentali e supplementari calcolate sulle misure di cui al medesimo comma nei termini indicati dalla legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni.

4. Le indennità previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della stessa legge n. 78 del 1983, sono interamente computabili nella tredicesima mensilità, secondo le misure stabilite dalle vigenti disposizioni.

5. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

6. Ai generali di corpo d'armata e di divisione dell'Esercito italiano e gradi corrispondenti della Marina militare, in possesso di brevetto militare di pilota l'indennità di aeronavigazione è corrisposta soltanto quando sono direttamente preposti a comandi di unità aeree.”;

<p>Art. 1823 Missioni e trasferimento del personale dirigente</p> <p>1. Al personale dirigente Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applicano le disposizioni vigenti in materia di missioni e di trasferimento. Il trattamento di</p>	<p>Art. 1823 Missioni e trasferimento degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori</p> <p>1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applicano le disposizioni</p>

<p>missione all'estero è disciplinato dal titolo IV, capo IV, sezione II, del presente libro.</p>	<p>vigenti in materia di missioni e di trasferimento. Il trattamento di missione all'estero è disciplinato dal titolo IV, capo IV, sezione II, del presente libro. Allo stesso personale si applica, altresì, l'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183.</p>
<p>Art. 1824 Assegni per il nucleo familiare al personale dirigente</p> <p>1. Al personale militare dirigente competono gli assegni per il nucleo familiare secondo la disciplina vigente.</p>	<p>Art. 1824 Assegni per il nucleo familiare agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori.</p> <p>1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori competono gli assegni per il nucleo familiare secondo la disciplina vigente.</p>
<p>Art. 1825 Compenso per lavoro straordinario al personale dirigente</p> <p>1. L'orario delle attività giornaliere del personale dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, valido in condizioni normali, è fissato in trentasei ore settimanali.</p> <p>2. La prestazione lavorativa eccedente il normale orario di lavoro è retribuita con il compenso per lavoro straordinario,</p>	<p>Art. 1825 Compenso per lavoro straordinario agli ufficiali generali e ufficiali superiori</p> <p>1. L'orario delle attività giornaliere degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, valido in condizioni normali, è fissato in trentasei ore settimanali.</p> <p>2. La prestazione lavorativa eccedente il normale orario di lavoro è retribuita con il compenso per lavoro straordinario, nell'importo orario determinato con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura proporzionale</p>

<p>nell'importo orario determinato con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura proporzionale alla retribuzione mensile.</p> <p>3. Il numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario, nei limiti orari individuati per ciascuna unità di personale, è stabilito con decreto del Ministro della difesa, ovvero delle infrastrutture e dei trasporti per il personale del Corpo delle Capitanerie di porto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto specificamente delle particolari situazioni delle Forze di superficie e subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche attività che hanno carattere di continuità o che comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli impegni connessi alle funzioni realmente svolte</p>	<p>alla retribuzione mensile.</p> <p>3. Il numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario, nei limiti orari individuati per ciascuna unità di personale, è stabilito con decreto del Ministro della difesa ((, ovvero delle infrastrutture e dei trasporti per il personale del Corpo delle Capitanerie di porto,)) di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto specificamente delle particolari situazioni delle Forze di superficie e subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche attività che hanno carattere di continuità o che comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli impegni connessi alle funzioni realmente svolte ((...)).</p>
<p>Art. 1826 Ulteriori istituti economici per il personale dirigente</p> <p>1. Ove previsto da specifiche disposizioni di legge, al personale dirigente sono attribuiti i seguenti emolumenti:</p> <p>a) indennità di presenza festiva;</p>	<p>Art. 1826 Ulteriori istituti economici per gli ufficiali generali e ufficiali superiori</p> <p>Ove previsto da specifiche disposizioni di legge, agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori sono attribuiti i seguenti emolumenti:</p> <p>a) indennità di presenza festiva;</p>

<p>b) indennità di presenza per particolari festività;</p> <p>c) indennità di seconda lingua (tedesco);</p> <p>d) indennità di seconda lingua (francese);</p> <p>e) assegno di studio e di apprendimento seconda lingua;</p> <p>f) indennità premio di disattivazione.</p>	<p>b) indennità di presenza per particolari festività;</p> <p>c) indennità di seconda lingua (tedesco);</p> <p>d) indennità di seconda lingua (francese);</p> <p>e) assegno di studio e di apprendimento seconda lingua;</p> <p>f) indennità premio di disattivazione.</p> <p>1-bis. Al medesimo personale sono altresì attribuiti i compensi di cui al d.p.r. n. 487/1994.</p>
	<p>Art.1826-bis. Fondo – 1. Al fine di fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo ovvero di valorizzare l’attuazione di specifici programmi o raggiungimento di qualificati obiettivi per gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali è istituito apposito fondo per attribuire misure alternative al compenso per lavoro straordinario nonché per riconoscere, solo a maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti, specifici compensi nonché per introdurre eventuali modifiche o integrazioni al trattamento economico accessorio legato</p>

~~alla produttività. Per le stesse finalità di cui al primo periodo, per i tenenti colonnelli e i maggiori e gradi corrispondenti, il medesimo fondo può essere altresì impiegato per introdurre eventuali modifiche o integrazioni al trattamento economico accessorio legato alla produttività.~~

2. Con decreto del Ministro della difesa ~~di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze~~ sono definiti i criteri per l'attribuzione, le modalità applicative e le misure dei compensi introdotti ai sensi del comma 1.

3. In fase di prima applicazione il fondo di cui al comma 1 è alimentato con le risorse derivanti da:

a) riduzione del fondo di cui all'articolo 3 della legge 29 marzo 2001 n. 86, pari a euro 7 milioni a decorrere dall'anno 2018;

b) quota parte dei risparmi derivanti dalle misure di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ~~pari a: euro 7,9 milioni per l'anno 2018, euro 10,4 milioni per l'anno 2019, euro 9,2 milioni per l'anno 2020, euro 9,8 milioni per l'anno 2021, euro 11,1 milioni per l'anno 2022, euro 10,3 milioni per l'anno 2023, euro 9,7 milioni per l'anno 2024, euro 9,6 milioni per l'anno 2025, euro 9,5 milioni a decorrere dall'anno 2026.~~

4. Le disponibilità del fondo possono essere altresì integrate con eventuali risorse aggiuntive derivanti dai

	<p>provvedimenti annuali di adeguamento economico per il personale non contrattualizzato nonché dai provvedimenti che prevedono la destinazione in favore del personale di quote di risparmio o economie di gestione.</p>
<p>Art. 1870 Calcolo dell'indennità di ausiliaria</p> <p>In vigore dal 1 gennaio 2015</p> <p>1. Al militare in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda, pari al 50 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo, e con anzianità di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dal militare all'atto del collocamento in ausiliaria. (1150)</p> <p>2. Il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio è inteso come comprensivo di tutte le maggiorazioni e di tutte le indennità.</p>	<p>Art. 1870 Calcolo dell'indennità di ausiliaria</p> <p>1. Al militare in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda, ((pari al 50 per cento)) della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo, e con anzianità di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dal militare all'atto del collocamento in ausiliaria.</p> <p>2. Il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio è inteso come comprensivo di tutte le maggiorazioni e di tutte le indennità.</p> <p>3. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto, con riferimento a entrambi i termini del raffronto:</p>

<p>3. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto, con riferimento a entrambi i termini del raffronto:</p> <p>a) dell'indennità integrativa speciale;</p> <p>b) della quota degli assegni per il nucleo familiare;</p> <p>c) degli scatti per ex combattenti previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336;</p> <p>d) dell'eventuale pensione privilegiata;</p> <p>e) delle maggiorazioni che costituiscono trattamento economico aggiuntivo;</p> <p>f) degli aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 1863;</p> <p>g) delle quote aggiuntive previste dall'articolo 161 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per il personale dirigente;</p>	<p>a) dell'indennità integrativa speciale;</p> <p>b) della quota degli assegni per il nucleo familiare;</p> <p>c) degli scatti per ex combattenti previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336;</p> <p>d) dell'eventuale pensione privilegiata;</p> <p>e) delle maggiorazioni che costituiscono trattamento economico aggiuntivo;</p> <p>f) degli aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 1863;</p> <p>g) delle quote aggiuntive previste dall'articolo 161 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per il personale dirigente;</p> <p>h) degli incrementi corrisposti a titolo di perequazione automatica;</p>
--	---

h) degli incrementi corrisposti a titolo di perequazione automatica;

i) dell'indennità di posizione ~~e perequativa~~;

~~l) dell'assegno di valorizzazione dirigenziale;~~

m) della speciale indennità pensionabile di cui all'articolo 1818.

i) dell'indennità di posizione e **dirigenziale**

l) SOPPRESSA

m) della speciale indennità pensionabile di cui all'articolo 1818.

4. L'indennità di ausiliaria, nel sistema di calcolo retributivo, è pensionabile al cessare della posizione di ausiliaria.

<p>4. L'indennità di ausiliaria, nel sistema di calcolo retributivo, è pensionabile al cessare della posizione di ausiliaria.</p>	
<p>Art. 1802 Omogeneizzazione stipendiale</p> <p>1. Al fine di completare l'omogeneizzazione stipendiale con le Forze di polizia a ordinamento militare, è attribuito agli ufficiali dell'Esercito italiano,</p> <p>della Marina militare e dell'Aeronautica militare che hanno prestato servizio militare senza demerito per 15 anni dalla nomina a ufficiale, ovvero dal</p> <p>conseguimento della qualifica di aspirante, il trattamento economico spettante al colonnello con relative modalità di determinazione e progressione</p> <p>economica.</p> <p>2. Allo stesso fine, è attribuito agli ufficiali che hanno prestato servizio militare senza demerito per 25 anni dalla nomina a ufficiale, ovvero dal</p> <p>conseguimento della qualifica di aspirante, il trattamento economico spettante al generale di brigata con relative modalità di determinazione e</p> <p>progressione economica.</p> <p>3. Fino a quando non ricorrono le condizioni per l'attribuzione dei trattamenti previsti dai commi 1 e 2, agli ufficiali che hanno</p>	<p>A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2018 <u>L'ARTICOLO 1802 È ABROGATO</u></p>

prestato servizio senza

demerito per 13 anni e 23 anni dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante è attribuito lo stipendio spettante

rispettivamente al colonnello e al brigadiere generale e gradi equiparati. Il predetto trattamento non costituisce presupposto per la determinazione

della progressione economica, fatta eccezione per gli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il diretto

conseguimento del grado di tenente o corrispondente, ai quali il suddetto trattamento è attribuito secondo le modalità previste dai commi 1 e 2.

4. Gli importi previsti dal presente articolo non sono in alcun caso cumulabili tra loro, né con il beneficio dell'assegno funzionale di cui all'articolo 1,

commi 8 e 9, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, e agli articoli 4 e 5,

commi 1 e 2, della legge 8 agosto 1990, n. 231.

5. Il beneficio dell'omogeneizzazione, quando entra nel computo della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, non esclude

l'attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio previsti

dagli articoli 1863 e 1911.	
<p>Art. 1865 Trattamento di quiescenza del personale escluso dall'ausiliaria</p> <p>1. Per il personale militare escluso dall'istituto dell'ausiliaria di cui all'articolo 992, si applica l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.</p>	<p>Art. 1865 Trattamento di quiescenza del personale escluso dall'ausiliaria alternativo all'istituto dell'ausiliaria.</p> <p>1. Per il personale militare escluso dall'istituto dell'ausiliaria di cui all'articolo 992, si applica l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.</p>
<p>Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165,</p> <p>Art. 3.</p> <p>1-6. <i>Omissis</i></p> <p>7. Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 , il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il</p>	<p>Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165</p> <p>Art. 3</p> <p>1-6. <i>Omissis</i></p> <p>7. Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 , il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e per il personale delle</p>

<p>personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato.</p>	<p>Forze armate il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato.</p>
<p>D.L n. 681 del 1982</p> <p>4. Al personale dirigente di cui ai precedenti articoli 2 e 3, promosso o nominato alla qualifica superiore successivamente al 1° gennaio 1983, compete lo stipendio iniziale della nuova posizione aumentato della metà dell'incremento acquisito per classi ed aumenti periodici derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianità di servizio effettivamente prestato nella qualifica di provenienza (15).</p> <p>La disciplina di cui al comma precedente si applica anche al personale che consegue la qualifica di primo dirigente o equiparata, fatte salve le vigenti norme più favorevoli (16).</p> <p>Per il personale militare, in caso di promozione a colonnello o grado superiore, se più favorevole, continua ad applicarsi la norma di cui all'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>Si applica il terzo comma del precedente articolo 2 (19) (20).</p>	<p>D.L n. 681 del 1982</p> <p>4. Al personale dirigente di cui ai precedenti articoli 2 e 3, promosso o nominato alla qualifica superiore successivamente al 1° gennaio 1983, compete lo stipendio iniziale della nuova posizione aumentato della metà dell'incremento acquisito per classi ed aumenti periodici derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianità di servizio effettivamente prestato nella qualifica di provenienza.</p> <p>La disciplina di cui al comma precedente si applica anche al personale che consegue la qualifica di primo dirigente o equiparata, fatte salve le vigenti norme più favorevoli.</p> <p>Per il personale militare, in caso di promozione a maggiore, o grado corrispondente, o grado superiore o maturazione delle anzianità di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante previste dall'art. 1810-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1811 del medesimo decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, e successive modificazioni.</p>

	<p>Si applica il terzo comma del precedente articolo 2</p>
<p>Articolo 24 legge 448/1998.</p> <p>Revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato</p> <p>Art. 24 (Revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato) (97) (98) (99) (102)</p> <p>1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonché del personale della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali.</p>	<p>Articolo 24 legge 448/1998.</p> <p>Revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato</p> <p>1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonché del personale della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali.</p> <p>1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il meccanismo di adeguamento retributivo di cui al comma 1 si applica</p>

2. La percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal comma 1 è determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (100) . A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la variazione percentuale di cui al comma 1. Qualora i dati necessari non siano disponibili entro i termini previsti, l'adeguamento è effettuato nella stessa misura percentuale dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio.

3. Con il decreto relativo all'adeguamento per l'anno 1999 si provvederà all'eventuale conguaglio tra gli incrementi corrisposti per l'anno 1998 e quelli determinati ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Il criterio previsto dal comma 1 si applica anche al personale di magistratura ed agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale, ferme restando, per quanto non derogato dal predetto comma 1, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, tenendo conto degli incrementi medi pro capite del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego. (101)

5. Per l'anno 1998 le disposizioni di cui al presente articolo si

anche ai maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze armate e del personale con qualifica corrispondente dei Corpi di polizia civili e militari.

OMISSIS

<p>applicano anche ai fini dell'adeguamento retributivo dei dirigenti dello Stato incaricati della direzione di uffici dirigenziali di livello generale o comunque di funzioni di analogo livello.</p> <p>6. Fino alla data di entrata in vigore dei contratti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 37 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999.</p>	
<p>Art. 5 legge n. 231/1990</p> <p>Omogeneizzazione stipendiale.</p> <p>1. Agli ufficiali dei seguenti gradi, che abbiano prestato 15 o 25 anni di servizio dalla nomina a tenente, le misure dell'assegno di parziale omogeneizzazione di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, sono rideterminate, dal 1 gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi: 15 anni di servizio di servizio --- ---</p> <p>a) capitano 2.100.000 4.500.000;</p> <p>b) maggiore 2.800.000 4.500.000;</p>	<p>Art. 5 legge n. 231/1990</p> <p>Omogeneizzazione stipendiale. (A decorrere dal 1° gennaio 2018)</p> <p>1. Agli ufficiali dei seguenti gradi, che abbiano prestato 15 o 25 anni di servizio dalla nomina a tenente, le misure dell'assegno di parziale omogeneizzazione di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, sono rideterminate, dal 1 gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi: 15 anni di servizio 25 anni di servizio</p> <p>a) capitano 2.100.000 4.500.000;</p>

<p>e) tenente colonnello 3.200.000 4.500.000;</p> <p>d) colonnello 4.500.000</p> <p>2. Gli importi previsti dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi al compimento del 19 e 29 anno di servizio militare comunque prestato, i quali rivestano il grado di tenente, capitano, maggiore e tenente colonnello, sono rideterminati, dal 1 gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi: 19 anni 29 anni di servizio di servizio --- --- a) tenente 2.100.000 2.700.000;</p> <p>b) capitano 2.100.000 2.700.000;</p> <p>e) maggiore 2.800.000 4.500.000;</p> <p>d) tenente colonnello 3.200.000 4.500.000.</p>	<p>2. Gli importi previsti dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi al compimento del 19 e 29 anno di servizio militare comunque prestato, i quali rivestano il grado di tenente, capitano, sono rideterminati, dal 1 gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi:</p> <table border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">19 anni</td> <td style="text-align: center;">29 anni</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">di servizio</td> <td style="text-align: center;">di servizio</td> </tr> <tr> <td>a)</td> <td style="text-align: center;">tenente 2.100.000</td> <td style="text-align: center;">2.700.000;</td> </tr> <tr> <td>b)</td> <td style="text-align: center;">capitano 2.100.000</td> <td style="text-align: center;">2.700.000.</td> </tr> </table>		19 anni	29 anni		di servizio	di servizio	a)	tenente 2.100.000	2.700.000;	b)	capitano 2.100.000	2.700.000.
	19 anni	29 anni											
	di servizio	di servizio											
a)	tenente 2.100.000	2.700.000;											
b)	capitano 2.100.000	2.700.000.											
<p>D.Lgs. 30/05/2003, n. 193</p>	<p>D.Lgs.n. 30 maggio 2003, n. 193</p> <p>Art. 2. Sistema dei parametri stipendiali</p> <p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, al personale di cui</p>												

2. Sistema dei parametri stipendiali.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, al personale di cui all'articolo 1 sono attribuiti i parametri stipendiali indicati nelle tabelle 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto, con contestuale soppressione dei previgenti livelli stipendiali.

~~2. I parametri correlati all'anzianità nella qualifica o nel grado sono attribuiti dopo otto anni di effettivo servizio nella stessa qualifica o grado.~~

all'articolo 1 sono attribuiti i parametri stipendiali indicati nelle tabelle 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto, con contestuale soppressione dei previgenti livelli stipendiali.

1-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 2 di cui al comma 1 è sostituita dalla seguente. I relativi parametri stipendiali, correlati all'anzianità nella qualifica o nel grado, sono attribuiti dopo gli anni di effettivo servizio prestati nella stessa qualifica o grado ivi indicati.

1-ter. Ai primi marescialli che conseguono la promozione al grado di luogotenente antecedentemente al 1° ottobre 2017, a decorrere dalla data della promozione e fino al 30 settembre 2017, è attribuito il parametro stipendiale vigente per il primo maresciallo con qualifica di luogotenente.

1-quater. A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2017 ai maggiori e ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti con un'anzianità di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, inferiore a tredici anni è attribuito il parametro stipendiale 154,00

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il trattamento

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il trattamento stipendiale è determinato dal prodotto tra il valore del punto di parametro e i parametri riportati nelle tabelle 1 e 2.

4. In sede di prima applicazione del presente decreto il valore del punto di parametro è fissato in euro 149,15 annui lordi e l'attribuzione dei parametri di cui al comma 1 avviene in base alle qualifiche o ai gradi rivestiti, nonché alle posizioni di provenienza al 1° gennaio 2005, individuate nelle tabelle 3, 4 e 5, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Nelle medesime tabelle sono altresì indicati gli stipendi annui lordi alla stessa data in applicazione del sistema di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2 (2).

stipendiale è determinato dal prodotto tra il valore del punto di parametro e i parametri riportati nelle tabelle 1 e 2.

4. In sede di prima applicazione del presente decreto il valore del punto di parametro è fissato in euro 149,15 annui lordi e l'attribuzione dei parametri di cui al comma 1 avviene in base alle qualifiche o ai gradi rivestiti, nonché alle posizioni di provenienza al 1° gennaio 2005, individuate nelle tabelle 3, 4 e 5, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Nelle medesime tabelle sono altresì indicati gli stipendi annui lordi alla stessa data in applicazione del sistema di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2. (1) (2) ((3)) ((4))

5. Fermi restando i parametri stabiliti dal presente decreto, la determinazione dei miglioramenti stipendiali derivanti dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione, a decorrere dal biennio 2004-2005, si effettua aumentando il valore del punto di parametro.

5. Fermi restando i parametri stabiliti dal presente decreto, la determinazione dei miglioramenti stipendiali derivanti dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione, a decorrere dal biennio 2004-2005, si effettua aumentando il valore del punto di parametro.

TABELLA 2			
(ART. 2, COMMA 1-bis)			
PARAMETRI STIPENDIALI PER IL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE DESTINATARIO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N. 195			
FORZE ARMATE			PA RA M E T R I
ESERCITO	MARINA	AERONAUTICA	
UFFICIALI	UFFICIALI	UFFICIALI	
CAPITANO	TENENTE DI VASCELLO	CAPITANO	15 0,5 0
TENENTE	SOTTOTENENTE DI VASCELLO	TENENTE	14 8,0 0
SOTTOTENENTE	GUARDIAMARINA	SOTTOTENENTE	13 6,7 5
RUOLO MARESCIALLI	RUOLO MARESCIALLI	RUOLO MARESCIALLI	
PRIMO LUOGOTENENTE	PRIMO LUOGOTENENTE	PRIMO LUOGOTENENTE	14 8,0 0
LUOGOTENENTE	LUOGOTENENTE	LUOGOTENENTE	14 3,5

			0
	PRIMO MARESCIALLO CON 8 ANNI NEL GRADO	PRIMO MARESCIALLO CON 8 ANNI NEL GRADO	PRIMO MARESCIALLO CON 8 ANNI NEL GRADO
			14 0,0 0
	PRIMO MARESCIALLO	PRIMO MARESCIALLO	PRIMO MARESCIALLO
			13 7,5 0
	MARESCIALLO CAPO	CAPO 1^ CLASSE	MARESCIALLO 1^ CLASSE
			13 3.5 0
	MARESCIALLO ORDINARIO	CAPO 2^ CLASSE	MARESCIALLO 2^ CLASSE
			13 1.0 0
	MARESCIALLO	CAPO 3^ CLASSE	MARESCIALLO 3^ CLASSE
			12 4.7 5
	RUOLO SERGENTI	RUOLO SERGENTI	RUOLO SERGENTI
	SERGEANTE MAGG. CAPO QUALIFICA SPECIALE	2^ CAPO SCELTO QUALIFICA SPECIALE	SERGEANTE MAGG. CAPO QUALIFICA SPECIALE
			13 1.0 0
	SERGEANTE MAGG. CAPO CON 4 ANNI NEL GRADO	2^ CAPO SCELTO CON 4 ANNI NEL GRADO	SERGEANTE MAGG. CAPO CON 4 ANNI NEL GRADO
			12 5.7 5
	SERGEANTE MAGG. CAPO	2^ CAPO SCELTO	SERGEANTE MAGG. CAPO
			12 4.2

			5
SERGEANTE MAGGIORE	2^ CAPO	SERGEANTE MAGGIORE	12 1.5 0
SERGEANTE	SERGEANTE	SERGEANTE	11 6,7 5
RUOLO VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE	RUOLO VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE	RUOLO VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENT E	
CAPORALE MAGG. CAPO SCELTO QUALIFICA SPECIALE	SOTTOCAPO DI 1^ CL SCELTO QUALIFICA SPECIALE	1^ AVIERE CAPO SCELTO QUALIFICA SPECIALE	12 1.5 0
CAPORALE MAGG. CAPO SCELTO CON 5 ANNI GRADO	SOTTOCAPO DI 1^ CL SCELTO CON 5 ANNI GRADO	1^ AVIERE CAPO SCELTO CON 5 ANNI GRADO	11 7.0 0
CAPORALE MAGG. CAPO SCELTO	SOTTOCAPO DI 1^ CL SCELTO	1^ AVIERE CAPO SCELTO	11 6.5 0
CAPORALE MAGG. CAPO	SOTTOCAPO DI 1^ CL	1^ AVIERE CAPO	11 2.0 0
CAPORALE	SOTTOCAPO DI	1^ AVIERE	10

	MAGG. SCELTO	2^ CL	SCELTO	8.5 0
	1 CAPORAL MAGG.	SOTTOCAPO DI 3^ CL	AVIERE CAPO	10 5.2 5

7. A decorrere dal 1° **ottobre** gennaio 2017, l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 185, è rideterminato nelle seguenti misure mensili lorde, per i gradi e le qualifiche affianco di ciascuna indicati:

a) euro 273,53 per primo luogotenente e luogotenente;

b) euro 252,35 per sergente maggiore capo con qualifica speciale e sergente maggiore capo con quattro anni di anzianità nel grado;

c) euro 244,46 per caporal maggiore capo scelto con qualifica speciale e caporal maggiore capo scelto con cinque anni di anzianità nel grado.

8. A decorrere dal 1° ottobre 2017, il compenso per lavoro straordinario per i seguenti gradi e qualifiche è determinato nelle misure orarie lorde a fianco di ciascuno indicate:

a) caporal maggior capo scelto **e gradi corrispondenti** con cinque anni di anzianità di grado: feriale **diurno** euro 11,59; **feriale** notturno o festivo **diurno** euro 13,10; notturno festivo euro 15,11;

b) sergente maggiore capo **e gradi corrispondenti** con quattro anni di anzianità di grado: feriale **diurno** euro 12,59; **feriale** notturno o festivo **diurno** euro 14,23; notturno festivo euro 16,42;

c) primo luogotenente: feriale **diurno** euro 14,83; feriale notturno o festivo **diurno** euro 16,76; notturno festivo euro 19,35.

9. Per il personale che, alla data del 1° gennaio 2018, ha maturato una anzianità di tredici anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante e riveste il grado di capitano, di maggiore e di tenente colonnello e gradi corrispondenti, fino all'inquadramento nel livello retributivo del tenente colonnello e gradi corrispondenti con più di diciotto anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante, il compenso per lavoro straordinario continua a essere corrisposto nelle seguenti misure orarie lorde: feriale diurno euro 24,20; feriale notturno o festivo diurno euro 27,35; festivo notturno euro 31,56.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'importo dell'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, per il grado di luogotenente è fissato nelle seguenti misure annue lorde:

a) euro 1.829,40 con diciassette anni di servizio;

b) euro 3.070,50 con ventisette anni di servizio;

c) euro 3.531,03 con trentadue anni di servizio.

11. A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai capitani e gradi corrispondenti con più di dieci anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante, è attribuito un assegno funzionale nella misura annua lorda di euro 1.707,69 fino al conseguimento del grado di maggiore e gradi corrispondenti ed è, cumulabile con l'importo previsto per il grado di capitano dalla tabella di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52 e con gli assegni di cui all'art. 2262 bis commi 1, 3 e 4 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010.

12. A decorrere dal 1° gennaio 2017, la misura mensile lorda dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, per il grado di luogotenente è fissata in

euro 343,44, per i gradi di maresciallo e di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti con più di venticinque anni di servizio in euro 299,55 e per il grado di sottotenente e gradi corrispondenti con più di quindici anni di servizio in euro 258,23.

13. A decorrere dal 1° gennaio 2017, la misura mensile lorda dell'indennità di impiego operativo aggiuntiva per il personale militare destinato presso gli stabilimenti militari di pena di cui all'articolo 9, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, per il grado di luogotenente è fissata in euro 308,84.

14. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'importo giornaliero del compenso forfettario di guardia di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, per il grado di luogotenente, ricompreso nella fascia III, è fissato in euro 46,00.

15. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'importo giornaliero del compenso forfettario di impiego di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, per il grado di luogotenente, ricompreso nella fascia III, è fissato nelle seguenti misure:

a) euro 72,00 per i giorni dal lunedì al venerdì;

b) euro 143,00 per i giorni di sabato e domenica.

16. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'assegno di valorizzazione dirigenziale di cui all'articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è soppresso.

17. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, cessa di essere corrisposto alla data del 30 settembre 2017. ~~Alla medesima data è corrisposto~~ Ai volontari in ferma prefissata, ai graduati, ai sergenti, ai marescialli nonché agli ufficiali con meno di tredici anni di servizio dal conseguimento della ~~dalla~~ nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante in servizio al 30 settembre 2017, è corrisposto un assegno lordo *una tantum* pari ad euro 350,00.

ART. 11

(DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI COORDINAMENTO E FINALI)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, le tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-*bis*, 1136-*bis* e 1185-*bis*, allegate al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono sostituite dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto.

2. Le modificazioni apportate al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dall'articolo 10, comma 1, lettere *c), d) e), f), g), h), i), l), n), o), p), q), r), s), t), u)* e *z)*, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

3. La modificazione apportata all'articolo 1791 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dall'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017.

4. Le modificazioni apportate al decreto-legge 27

settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, e alla legge 8 agosto 1990, n. 231, dall'articolo 10, commi 3 e 5, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

5. A decorrere dall'anno 2017, le consistenze del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, come determinate, ai sensi dell'articolo 2207 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, dalla tabella 2 annessa al decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione 21 luglio 2016, registrato alla Corte dei conti in data 22 agosto 2016, foglio n. 1588, sono ridotte di un contingente complessivo di personale non inferiore a 1.498 unità come da tabella 4 allegata al presente decreto. I risparmi, valutati in euro 145 milioni in termini di saldo netto da finanziare, determinati dalla riduzione delle consistenze di cui al presente comma:

a) nel limite del cinquanta per cento, sono destinati alla copertura finanziaria delle spese di personale derivanti dal riordino dei ruoli del personale delle Forze armate, in aderenza all'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244;

b) per il rimanente 50% sono iscritti sullo stato di previsione del Ministero della difesa, per un importo

corrispondente alla valutazione in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione su appositi fondi da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro della difesa.

6. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 2262 è inserito il seguente:

***“Art. 2262-bis. Disposizioni transitorie sull'omogeneizzazione e di coordinamento in tema di riordino - 1. ~~A decorrere dal 1° gennaio 2018,~~ Al personale militare che a seguito dell'emanazione del decreto legislativo in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, percepisce un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello precedentemente in godimento, è attribuito un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi incrementi della componente di retribuzione fissa e continuativa, non cumulabile con l'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52 ~~e al citato decreto legislativo.~~ Per gli ufficiali, l'assegno *ad personam* di cui al presente comma non è cumulabile con l'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, ma è cumulabile con l'assegno funzionale di cui all'articolo 10, comma 11 del decreto legislativo di cui al primo periodo.*”**

2. Ai fini del comma 6 1 si intende per “trattamento

“fisso e continuativo” quello composto, a seconda dei ruoli di appartenenza, da: stipendio, indennità integrativa speciale, assegno pensionabile, indennità di impiego operativo di base, e indennità dirigenziale, importo aggiuntivo pensionabile, assegno funzionale, assegno di valorizzazione dirigenziale, indennità perequativa, mentre per “trattamento fisso e continuativo precedentemente in godimento” quello composto da: stipendio, indennità integrativa speciale, assegno pensionabile, indennità di impiego operativo di base, assegno di valorizzazione dirigenziale, indennità perequativa.

3. Agli ufficiali in servizio alla data del 1° gennaio 2018 e che non abbiano maturato a tale data un’anzianità pari a tredici anni di servizio dal conseguimento della dalla nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante, è corrisposto un assegno personale di riordino, di importo lordo mensile pari a euro 650,00, per tredici mensilità dal compimento del tredicesimo anno di servizio dalla nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante fino al conseguimento del grado di maggiore e gradi corrispondenti. Il predetto assegno non è cumulabile con l’assegno funzionale di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica. n. 52 del 2009 e al decreto legislativo di cui al comma 1. ma è cumulabile con l’assegno funzionale di cui all’articolo 10, comma 11 del decreto legislativo di cui al comma 1, primo

periodo.

4. Agli ufficiali in servizio alla data del 1° gennaio 2018 che non abbiano maturato a tale data un'anzianità pari a quindici anni di servizio dal conseguimento della ~~data~~ nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante, è corrisposto un assegno personale di riordino pari a euro 180,00 mensili lordi dal compimento del quindicesimo anno di servizio dalla nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante fino al raggiungimento del grado di maggiore e gradi corrispondenti.

5. Gli assegni di cui ai commi 1, 3 e 4 al presente ~~articolo~~ hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e i relativi contributi e i contributi di riscatto.

6. Per il personale di cui al comma 4 del presente articolo le maggiorazioni dell'indennità di impiego operativo fondamentali e supplementari sono calcolate sull'indennità di impiego operativo di base in godimento, maggiorata dell'importo di cui al medesimo comma.

7. Per il personale ufficiale fino al grado di capitano che alla data del 31 dicembre 2017 abbia maturato

un'anzianità pari a 15 anni dalla nomina ad ufficiale con attribuzione del relativo trattamento economico, le indennità operative fondamentali e supplementari sono calcolate sull'indennità operativa di base in godimento a tale data e fino al raggiungimento del grado di maggiore.

8. Agli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente che alla data del 1° gennaio 2018 rivestono il grado di maggiore e gradi corrispondenti, o gradi superiori, la determinazione dello stipendio, in deroga al comma 3 dell'art. 1811 è effettuata alla maturazione del ventitreesimo anno dal conseguimento della nomina diretta a tenente”.

7. In fase di prima applicazione del presente decreto legislativo, gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali sono reinquadrati, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nelle rispettive posizioni economiche, tenendo in considerazione gli anni di servizio effettivamente prestato, aumentati degli altri periodi **giuridicamente** computabili ai fini stipendiali ai sensi della normativa vigente e ridotti dei periodi di cui all'articolo 858 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dei periodi di aspettativa per motivi di studio nei casi previsti dalla normativa vigente.

8. Al personale in servizio al 31 dicembre 2016 che secondo la legislazione vigente alla medesima data,

consegue entro il 1° gennaio 2017 il grado di caporal maggiore capo scelto, sergente maggiore capo e primo maresciallo con qualifica di luogotenente e gradi corrispondenti, è corrisposto, entro il 31 dicembre 2017, in relazione alla diversa anzianità nel grado e qualifica, un assegno lordo *una tantum* negli importi di seguito stabiliti:

a) per caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti con almeno otto anni di anzianità nel grado: euro 800,00;

b) per caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti con almeno dodici anni di anzianità nel grado: euro 1000,00;

c) per sergente maggiore capo e gradi corrispondenti con almeno otto anni di anzianità nel grado: euro 1.200,00;

d) per il primo maresciallo con qualifica di luogotenente, con almeno quattro anni di anzianità nella qualifica: euro 1.300,00.

e) per il primo maresciallo con qualifica di luogotenente, con almeno otto anni di anzianità nella qualifica: euro 1.500,00.

9. All'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, le parole "e militari" sono sostituite dalle seguenti: " , gli ufficiali generali, gli ufficiali superiori".

10. L'indennità perequativa e quella di posizione, limitatamente alla componente fissa, continuano a essere


corrisposte dalla data di conseguimento della qualifica o grado previsti dalla normativa vigente, indipendentemente dalla data di effettiva assunzione dell'incarico connesso alla qualifica o grado superiori.

~~11. A decorrere dal 2018, il Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettua un monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni interessate dal presente riordino delle carriere. Qualora dal predetto monitoraggio risulti uno scostamento dell'andamento degli oneri rispetto agli oneri previsti dal presente provvedimento, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate dal provvedimento, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi compresa la riduzione delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate.~~

11. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1000, comma 1, lettere a), numeri 1) e 2), e d), la parola "subalterni", ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: "sottotenenti e tenenti";

- b)* agli articoli 1257, rubrica, 1258, comma 1, lettere *b)* e *c)*, 1259, comma 1, lettere *b)* e *c)*, 1260, comma 1, lettera *b)* e 1262, comma 1, lettera *c)*, la parola “subalterni” è soppressa;
- c)* all’articolo 1698, comma 2, le parole “ufficiali subalterni (sottotenenti o tenenti)”, sono sostituite dalle seguenti: “sottotenenti e tenenti”;
- d)* all’articolo 691, comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.



Art. 1000 Cessazione dell'appartenenza al complemento

1. L'ufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato nella riserva di complemento quando raggiunge i seguenti limiti di età:

a) Esercito italiano:

1) Armi di fanteria, cavalleria, artiglieri, genio, trasmissioni: **subalterni sottotenenti e tenenti**: 45 anni; capitani: 47 anni; ufficiali superiori: 52 anni;

2) Arma dei trasporti e dei materiali e corpi logistici: **subalterni sottotenenti e tenenti**: 45 anni; capitani: 48 anni; ufficiali superiori: 54 anni;

b) Marina militare: ufficiali inferiori: 50 anni; ufficiali superiori 55 anni;

c) Aeronautica militare:

1) ruolo naviganti: ufficiali inferiori: 45 anni; ufficiali superiori: 52 anni;

2) tutti gli altri ruoli: ufficiali inferiori: 50 anni; ufficiali superiori: 55 anni;

d) Arma dei carabinieri: **subalterni sottotenenti e tenenti**: 45 anni; capitani: 48 anni; ufficiali superiori: 54 anni.

2. Per gli ufficiali inferiori e superiori dell'Aeronautica militare del ruolo naviganti i predetti limiti di età si applicano soltanto se gli stessi si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 1001, comma 2.

3. L'ufficiale che, prima di raggiungere i detti limiti di età, è riconosciuto non idoneo ai servizi della categoria di complemento è collocato nella riserva di complemento.

4. Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantesimo anno di età.

5. L'ufficiale o il sottufficiale è collocato in congedo assoluto anche prima dell'età indicata nei commi precedenti, se è riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

Art. 1257 Promozione degli ufficiali **subalterni**

1. I sottotenenti e i guardiamarina di complemento che, dopo il servizio di prima nomina hanno prestato almeno un anno di servizio continuativo, possono essere valutati per l'avanzamento prescindendo dalla determinazione delle aliquote di cui all'articolo 1247.

2. Analogamente possono essere valutati i tenenti e gli ufficiali di grado corrispondente di complemento che hanno prestato nel grado rivestito almeno due anni di servizio, di cui sei mesi al comando di reparto se ufficiali dell'Esercito italiano appartenenti alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni e dell'Arma dei carabinieri.

3. Gli ufficiali di cui al comma 2, se giudicati idonei, sono

promossi, sotto la data del relativo decreto, indipendentemente dal disposto dell'articolo 1250, comma 1, solo dopo la promozione degli ufficiali di pari grado e anzianità appartenenti ai corrispondenti ruoli normali e speciali del servizio permanente effettivo.

4. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente effettivo di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali è stata sospesa la valutazione o la promozione.

5. Gli ufficiali di complemento di cui al presente articolo, se giudicati non idonei, non sono più valutati per l'avanzamento in servizio, ferma restando la possibilità di avanzamento nella posizione di congedo.

Art. 1258 Ufficiali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni

1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, in relazione al grado sono i seguenti:

a) maggiore e capitano: corso di aggiornamento per comandante di battaglione o gruppo; 3 mesi di esperimento pratico presso un comando di battaglione o gruppo, dopo il corso in periodo di esercitazioni;

b) tenente: corso di aggiornamento per ufficiali

subalterni; 3 mesi di esperimento pratico presso un comando di compagnia, squadrone o batteria, dopo il corso, in periodo di esercitazioni;

c) sottotenente: corso di aggiornamento per ufficiali **subalterni** ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso allievi ufficiali di complemento.

2. I periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, in sostituzione delle condizioni di cui al comma 1 e in relazione al grado sono i seguenti:

a) maggiore: 1 anno di servizio di cui 6 mesi di comando di battaglione o gruppo o comando equipollente;

b) capitano: un anno di comando di compagnia, squadrone o comando equipollente;

c) tenente e sottotenente: un anno di comando di plotone o di sezione o comando equipollente.

3. Per gli incarichi equipollenti, in cui possono essere validamente compiuti i periodi minimi di comando, valgono quelli determinati per gli ufficiali in servizio permanente.

Art. 1259 Ufficiali dell'Arma dei trasporti e dei materiali

1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai

fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento dell'Arma dei trasporti e dei materiali, in relazione al grado sono i seguenti:

a) maggiore e capitano: corso di aggiornamento per ufficiali superiori dell'Arma; 3 mesi di esperimento pratico presso un reparto;

b) tenente: corso di aggiornamento per ufficiali **subalterni** dell'Arma; 3 mesi di esperimento pratico presso un reparto;

c) sottotenente: corso di aggiornamento per ufficiali **subalterni** dell'Arma ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso allievi ufficiali di complemento.

2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di servizio.

Art. 1260 Ufficiali del Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano

1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento del corpo degli ingegneri, in relazione al grado sono i seguenti:

a) maggiore, capitano e tenente: 3 mesi di esperimento

pratico;

b) sottotenente: corso di aggiornamento per ufficiali **subalterni** ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso allievi ufficiali di complemento.

2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di servizio.

Art. 1262 Ufficiali del Corpo di commissariato dell'Esercito italiano

1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento del corpo di commissariato, in relazione al grado sono i seguenti:

a) maggiore: 3 mesi di esperimento pratico presso una direzione, una sezione o uno stabilimento del corpo;

b) capitano e tenente: corso di aggiornamento;

c) sottotenente: corso di aggiornamento per ufficiali **subalterni** ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso allievi ufficiali di complemento.

2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di servizio.

~~13. Con riferimento al sistema previdenziale, i miglioramenti economici derivanti dalle disposizioni~~

Art. 1262 Ufficiali del Corpo di commissariato dell'Esercito italiano

1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento del corpo di commissariato, in relazione al grado sono i seguenti:

a) maggiore: 3 mesi di esperimento pratico presso una direzione, una sezione o uno stabilimento del corpo;

b) capitano e tenente: corso di aggiornamento;

c) sottotenente: corso di aggiornamento per ufficiali ~~subalterni~~ ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso allievi ufficiali di complemento.

2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di servizio.

Art. 1698 Ruolo speciale

1. Gli ufficiali iscritti nel ruolo speciale, di cui all'articolo 1627, possono essere promossi, con analogha procedura a quella stabilita per gli iscritti nel ruolo normale mobile, e nei limiti di seguito indicati, solo se sono stati promossi tutti i pari grado della stessa anzianità del detto ruolo normale, non tenendosi conto dei dichiarati non prescelti

~~contenute nel presente decreto, operano esclusivamente con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso.~~

12. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1072-ter, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come introdotte dall'articolo 2, comma 1, lettera r), del presente decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate modifiche alle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 21, comma 2, lettera m), della legge 3 agosto 2007, n. 124, secondo le procedure stabilite dall'articolo 43 della medesima legge.

13. A decorrere dal 1° ottobre 2017, ai caporale maggiore capo scelto con anzianità giuridica anteriore al 1° gennaio 2017 ~~in servizio al 31 dicembre 2016~~, al raggiungimento del quarto anno di permanenza nel grado, è attribuito il parametro stipendiale del caporale maggiore capo scelto con 5 anni nel grado, di cui alla tabella 2, dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193.

14. Al fine di armonizzare le disposizioni contenute nel presente decreto con la normativa pre-vigente, a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono applicate agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori, qualora non già destinatari, le seguenti disposizioni:

a) articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302;

per l'avanzamento.

2. Il numero delle vacanze utili per le promozioni di cui al comma 1 è calcolato tenendo presente che per ogni cento ufficiali di ciascuna categoria del ruolo speciale, sessanta devono essere **sottotenenti o tenenti-ufficiali subalterni (sottotenenti o tenenti)**, trenta capitani e dieci ufficiali superiori (maggiori, tenenti colonnelli e colonnelli).

Art. 691 Alimentazione dei ruoli dei sergenti

1. Il personale del ruolo dei sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare è tratto mediante concorso interno a domanda per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale.

2. Il Ministero della difesa definisce annualmente le effettive percentuali da prevedere nei relativi bandi. ~~Con decreto ministeriale sono, altresì, definiti i requisiti per la partecipazione al concorso, le modalità di svolgimento dello stesso, l'individuazione e la valutazione degli eventuali titoli, i criteri per la formazione della graduatoria. I posti di cui all'articolo 690, comma 2, lettera a), eventualmente rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) del medesimo articolo e viceversa.~~

b) articoli 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171;

c) articoli 9, 10, 11, commi 6, 7, 8 e 9, 14, comma 8, 16, comma 1 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52. L'indennità di cui all'articolo 9, comma 12, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 52 del 2009 viene corrisposta agli ufficiali superiori nella misura mensile lorda pari a euro 325,08.

--	--

ART. 12

(COPERTURA FINANZIARIA)

ART. 12

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente decreto, **esclusi gli articoli 2, comma 1, lettera u) e 3, comma 2, valutati in**

euro 198.298.630 per l'anno 2017, a euro 365.366.870 per l'anno 2018, a euro 376.233.603 per l'anno 2019, a euro 391.095.306 per l'anno 2020, a euro 392.056.878 per l'anno 2021, a euro 397.573.315 per l'anno 2022, a euro 398.673.190 per l'anno 2023, a euro 396.213.408 per l'anno 2024, a euro 392.522.079 per l'anno 2025 e a euro 388.849.671 a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

a) quanto a euro 59.500.000 a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

b) quanto a euro 59.500.000 per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

c) quanto a euro 6.798.630 per l'anno 2017, a euro 233.366.870 per l'anno 2018, a euro 244.233.603 per l'anno 2019, a euro 259.095.306 per l'anno 2020, a euro 260.056.878 per l'anno 2021, a euro 265.573.315 per l'anno 2022, a euro 266.673.190 per l'anno 2023, a euro 264.213.408 per l'anno 2024, a euro 260.522.079 per l'anno 2025 e a euro 256.849.671 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

d) quanto a euro 72.500.000 a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

2. Gli oneri indiretti inclusi negli importi indicati al comma 1, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano a euro 15.300.000.

3. A decorrere dal 2018, il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettua un monitoraggio degli oneri derivanti dal comma 1, ai fini dell'applicazione delle procedure per la compensazione degli effetti finanziari previste dall'articolo 17, commi 12 e 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, utilizzando a tal fine anche le risorse destinate all'esercizio delle facoltà assunzionali da parte delle amministrazioni interessate.

4. All'onere derivante dall'articolo 2, comma 1, lettera u), pari a euro 19.596 per l'anno 2018 e a euro 23.515 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni.

5. All'onere derivante dall'articolo 3, comma 2, pari a euro 10.298 per l'anno 2017 e pari a euro 3.976 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.